



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno IV - n. 2-2009**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**8**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno IV - n. 2-2009  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli  
G. J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via De Rada, 67/c  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133- Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via De Rada, 67/c  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

## Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione canonica relativa al numero secondo dell'anno 2009 della rivista *Diritto e Religioni* si articola come è ormai consueto in due sottosezioni, l'una genericamente dedicata alla legislazione di rilievo canonistico ed alla giurisprudenza dei Tribunale Ecclesiastici regionali, l'altra specificamente diretta alla pubblicazione della giurisprudenza della Rota Romana.

Nella prima sottosezione, si pubblica la Costituzione Apostolica *Anglicanorum Coetibus*, con il testo relativo alle Norme Complementari. Si tratta di un documento molto recente e molto importante, che risponde alle numerose istanze pervenute alla Santa Sede da parte di fedeli anglicani e di gruppi di fedeli, che hanno espresso il desiderio di raggiungere la piena comunione con la Chiesa cattolica. Un documento che attesta la capacità del diritto canonico e del Magistero di adattarsi alle diverse esigenze teologiche e pastorali, tenendo sempre fede ai principi del diritto canonico, umano e divino.

Di un certo interesse sono le sentenze dei Tribunali Ecclesiastici diocesani di primo e secondo grado, che trovano spazio di pubblicazione in questo numero della rivista. Si tratta di tre sentenze del Tribunale di Napoli ed una del Tribunale di Benevento. La lettura delle decisioni ci conforta nella scelta fatta sin dai primi numeri della Rivista, cioè quella di dare spazio alla pubblicazione delle sentenze dei Tribunali periferici della Chiesa. Si tratta sempre di decisioni che presentano spunti di interesse, soluzioni anche originali a problemi giuridici specifici, sempre però nel rispetto della giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana, che svolge il ruolo di determinazione dei principi generali del sistema giuridico canonistico.

Nella sezione giurisprudenza rotale, curata dal dott. Alessandro Riccio e dal dott. Luigi Straniero, si pubblica una interessante sentenza relativa ad una causa *iurium*, coram Sciacca, commentata dai due curatori della sezione. La sezione giurisprudenza rotale si chiude con un articolo di Mons. Giuseppe Sciacca sul tema della relazione tra tossicodipendenza, intesa in senso generale, e consenso matrimoniale canonico. Per l'argomento trattato e soprattutto per la rilevanza dell'autore, il contributo merita sicuramente una particolare segnalazione.

## **Costituzione apostolica anglicanorum coetibus circa l'istituzione di ordinariati personali per anglicani che entrano nella piena comunione con la chiesa cattolica, 09.11.2009**

In questi ultimi tempi lo Spirito Santo ha spinto gruppi anglicani a chiedere più volte e insistentemente di essere ricevuti, anche corporativamente, nella piena comunione cattolica e questa Sede Apostolica ha benevolmente accolto la loro richiesta. Il Successore di Pietro infatti, che dal Signore Gesù ha il mandato di garantire l'unità dell'episcopato e di presiedere e tutelare la comunione universale di tutte le Chiese<sup>1</sup>, non può non predisporre i mezzi perché tale santo desiderio possa essere realizzato.

La Chiesa, popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo<sup>2</sup>, è stata infatti istituita da Nostro Signore Gesù Cristo come "il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano"<sup>3</sup>. Ogni divisione fra i battezzati in Gesù Cristo è una ferita a ciò che la Chiesa è e a ciò per cui la Chiesa esiste; infatti "non solo si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la più santa delle cause: la predicazione del Vangelo ad ogni creatura"<sup>4</sup>. Proprio per questo, prima di spargere il suo sangue per la salvezza del mondo, il Signore Gesù ha pregato il Padre per l'unità dei suoi discepoli<sup>5</sup>.

È lo Spirito Santo, principio di unità, che costituisce la Chiesa come comunione<sup>6</sup>. Egli è il principio dell'unità dei fedeli nell'insegnamento degli Apostoli, nella frazione del pane e nella preghiera<sup>7</sup>. Tuttavia la Chiesa, per analogia al mistero del Verbo incarnato, non è solo una comunione invisibile, spirituale, ma anche visibile<sup>8</sup>; infatti, "la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti,

---

<sup>1</sup> Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 23; Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. *Communio notio*, 12; 13.

<sup>2</sup> Cf. Cost. dogm. *Lumen gentium*, 4; Decr. *Unitatis redintegratio*, 2.

<sup>3</sup> Cost. dogm. *Lumen gentium* 1.

<sup>4</sup> Decr. *Unitatis redintegratio*, 1.

<sup>5</sup> Cf. Gv 17,20-21; Decr. *Unitatis redintegratio*, 2.

<sup>6</sup> Cf. Cost. dogm. *Lumen gentium*, 13.

<sup>7</sup> Cf. *Ibidem*; At 2,42.

<sup>8</sup> Cf. Cost. dogm. *Lumen gentium*, 8; Lett. *Communio notio*, 4.

non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino<sup>9</sup>. La comunione dei battezzati nell'insegnamento degli Apostoli e nella frazione del pane eucaristico si manifesta visibilmente nei vincoli della professione dell'integrità della fede, della celebrazione di tutti i sacramenti istituiti da Cristo e del governo del Collegio dei Vescovi uniti con il proprio capo, il Romano Pontefice<sup>10</sup>.

L'unica Chiesa di Cristo infatti, che nel Simbolo professiamo una, santa, cattolica e apostolica, "sussiste nella Chiesa Cattolica governata dal successore di Pietro, e dai Vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, quali doni propri della Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica"<sup>11</sup>.

Alla luce di tali principi ecclesiologici, con questa Costituzione Apostolica si provvede ad una normativa generale che regoli l'istituzione e la vita di Ordinariati Personali per quei fedeli anglicani che desiderano entrare corporativamente in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Tale normativa è integrata da Norme Complementari emanate dalla Sede Apostolica.

I. § 1. Gli Ordinariati Personali per Anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica vengono eretti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede all'interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza Episcopale, dopo aver consultato la Conferenza stessa.

§ 2. Nel territorio di una Conferenza dei Vescovi, uno o più Ordinariati possono essere eretti, a seconda delle necessità.

§ 3. Ciascun Ordinariato *ipso iure* gode di personalità giuridica pubblica; è giuridicamente assimilato ad una diocesi<sup>12</sup>.

§ 4. L'Ordinariato è formato da fedeli laici, chierici e membri d'Istituti di Vita Consacrata o di Società di Vita Apostolica, originariamente appartenenti alla Comunione Anglicana e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica, oppure che ricevono i Sacramenti dell'Iniziazione nella giurisdizione dell'Ordinariato stesso.

§ 5. Il Catechismo della Chiesa Cattolica è l'espressione autentica della fede cattolica professata dai membri dell'Ordinariato.

II. L'Ordinariato Personale è retto dalle norme del diritto universale e dalla presente Costituzione Apostolica ed è soggetto alla Congregazione per la Dottrina della Fede e agli altri Dicasteri della Curia Romana secondo le loro competenze. Per esso valgono anche le suddette Norme Complementari ed altre eventuali Norme specifiche date per ciascun Ordinariato.

III. Senza escludere le celebrazioni liturgiche secondo il Rito Romano, l'Ordinariato ha la facoltà di celebrare l'Eucaristia e gli altri Sacramenti, la Liturgia delle Ore e le altre azioni liturgiche secondo i libri liturgici propri della tradizione anglicana approvati dalla Santa Sede, in modo da mantenere vive all'interno della Chiesa Cattolica le tradizioni spirituali, liturgiche e pastorali della Comunione Anglicana, quale

---

<sup>9</sup> Cost. dogm. *Lumen gentium*, 8.

<sup>10</sup> Cf. CIC, can. 205; Cost. dogm. *Lumen gentium*, 13; 14; 21; 22; Decr. *Unitatis redintegratio*, 2; 3; 4; 15; 20; Decr. *Christus Dominus*, 4; Decr. *Ad gentes*, 22.

<sup>11</sup> Cost. dogm. *Lumen gentium*, 8; Decr. *Unitatis redintegratio*, 1; 3; 4; Congregazione per la Dottrina della Fede, Dich. *Dominus Iesus*, 16.

<sup>12</sup> Cf. Giovanni Paolo II, Cost. Ap. *Spirituali militum curae*, 21 aprile 1986, I § 1.

dono prezioso per alimentare la fede dei suoi membri e ricchezza da condividere.

IV. Un Ordinariato Personale è affidato alla cura pastorale di un Ordinario nominato dal Romano Pontefice.

V. La potestà (*potestas*) dell'Ordinario è:

a. ordinaria: annessa per il diritto stesso all'ufficio conferitogli dal Romano Pontefice, per il foro interno e per il foro esterno;

b. vicaria: esercitata in nome del Romano Pontefice;

c. personale: esercitata su tutti coloro che appartengono all'Ordinario.

Essa è esercitata in modo congiunto con quella del Vescovo diocesano locale nei casi previsti dalle Norme Complementari.

VI. § 1. Coloro che hanno esercitato il ministero di diaconi, presbiteri o vescovi anglicani, che rispondono ai requisiti stabiliti dal diritto canonico<sup>13</sup> e non sono impediti da irregolarità o altri impedimenti<sup>14</sup>, possono essere accettati dall'Ordinario come candidati ai Sacri Ordini nella Chiesa Cattolica. Per i ministri coniugati devono essere osservate le norme dell'Enciclica di Paolo VI *Sacerdotalis coelibatus*, n. 42<sup>15</sup> e della Dichiarazione *In June*<sup>16</sup>. I ministri non coniugati debbono sottostare alla norma del celibato clericale secondo il can. 277, §1.

§ 2. L'Ordinario, in piena osservanza della disciplina sul celibato clericale nella Chiesa Latina, *pro regula* ammetterà all'ordine del presbiterato solo uomini celibi. Potrà rivolgere petizione al Romano Pontefice, in deroga al can. 277, § 1, di ammettere caso per caso all'Ordine Sacro del presbiterato anche uomini coniugati, secondo i criteri oggettivi approvati dalla Santa Sede.

§ 3. L'incardinazione dei chierici sarà regolata secondo le norme del diritto canonico.

§ 4. I presbiteri incardinati in un Ordinariato, che costituiscono il suo presbitero, debbono anche coltivare un vincolo di unità con il presbitero della Diocesi nel cui territorio svolgono il loro ministero; essi dovranno favorire iniziative e attività pastorali e caritative congiunte, che potranno essere oggetto di convenzioni stipulate tra l'Ordinario e il Vescovo diocesano locale.

§ 5. I candidati agli Ordini Sacri in un Ordinariato saranno formati insieme agli altri seminaristi, specialmente negli ambiti dottrinale e pastorale. Per tener conto delle particolari necessità dei seminaristi dell'Ordinario e della loro formazione nel patrimonio anglicano, l'Ordinario può stabilire programmi da svolgere nel seminario o anche erigere case di formazione, connesse con già esistenti facoltà di teologia cattoliche.

VII. L'Ordinario, con l'approvazione della Santa Sede, può erigere nuovi Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica e promuoverne i membri agli Ordini Sacri, secondo le norme del diritto canonico. Istituti di Vita Consacrata provenienti dall'Anglicanesimo e ora in piena comunione con la Chiesa Cattolica per mutuo consenso possono essere sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario.

VIII. § 1. L'Ordinario, a norma del diritto, dopo aver sentito il parere del Vesco-

<sup>13</sup> Cf. CIC, cann. 1026-1032.

<sup>14</sup> Cf. CIC, cann. 1040-1049.

<sup>15</sup> Cf. AAS 59 (1967) 674.

<sup>16</sup> Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Dichiarazione del 1° aprile 1981, in *Enchiridion Vaticanum* 7, 1213.

vo diocesano del luogo, può, con il consenso della Santa Sede, erigere parrocchie personali, per la cura pastorale dei fedeli appartenenti all'Ordinariato.

§ 2. I parroci dell'Ordinariato godono di tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi previsti nel Codice di Diritto Canonico, che, nei casi stabiliti nelle Norme Complementari, sono esercitati in mutuo aiuto pastorale con i parroci della Diocesi nel cui territorio si trova la parrocchia personale dell'Ordinariato.

IX. Sia i fedeli laici che gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, che provengono dall'Anglicanesimo e desiderano far parte dell'Ordinariato Personale, devono manifestare questa volontà per iscritto.

X. § 1. L'Ordinario nel suo governo è assistito da un Consiglio di governo regolato da Statuti approvati dall'Ordinario e confermati dalla Santa Sede<sup>17</sup>.

§ 2. Il Consiglio di governo, presieduto dall'Ordinario, è composto di almeno sei sacerdoti ed esercita le funzioni stabilite nel Codice di Diritto Canonico per il Consiglio Presbiterale e il Collegio dei Consultori e quelle specificate nelle Norme Complementari.

§ 3. L'Ordinario deve costituire un Consiglio per gli affari economici a norma del Codice di Diritto Canonico e con i compiti da questo stabiliti<sup>18</sup>.

§ 4. Per favorire la consultazione dei fedeli nell'Ordinariato deve essere costituito un Consiglio Pastorale<sup>19</sup>.

XI. L'Ordinario ogni cinque anni si deve recare a Roma per la visita *ad limina Apostolorum* e tramite la Congregazione per la Dottrina della Fede, in rapporto anche con la Congregazione per i Vescovi e la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, deve presentare al Romano Pontefice una relazione sullo stato dell'Ordinariato.

XII. Per le cause giudiziali il tribunale competente è quello della Diocesi in cui una delle parti ha il domicilio, a meno che l'Ordinariato non abbia costituito un suo tribunale, nel qual caso il tribunale d'appello sarà quello designato dall'Ordinariato e approvato dalla Santa Sede.

XIII. Il Decreto che erigerà un Ordinariato determinerà il luogo della sede dell'Ordinariato stesso e, se lo si ritiene opportuno, anche quale sarà la sua chiesa principale.

Vogliamo che queste nostre disposizioni e norme siano valide ed efficaci ora e in futuro, nonostante, se fosse necessario, le Costituzioni e le Ordinanze apostoliche emanate dai nostri predecessori, e ogni altra prescrizione anche degna di particolare menzione o deroga.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 4 novembre 2009, Memoria di San Carlo Borromeo.

BENEDICTUS PP XVI

---

<sup>17</sup> Cf. CIC, cann. 495-502.

<sup>18</sup> Cf. CIC, cann. 492-494.

<sup>19</sup> Cf. CIC, can. 511.



# **Norme complementari alla costituzione apostolica *anglicanorum coetibus***

## **Dipendenza dalla Santa Sede**

### Articolo 1

Ciascun Ordinariato dipende dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e mantiene stretti rapporti con gli altri Dicasteri Romani a seconda della loro competenza.

## **Rapporti con le Conferenze Episcopali e i Vescovi diocesani**

### Articolo 2

§ 1. L'Ordinario segue le direttive della Conferenza Episcopale nazionale in quanto compatibili con le norme contenute nella Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*.

§ 2. L'Ordinario è membro della rispettiva Conferenza Episcopale.

### Articolo 3

L'Ordinario, nell'esercizio del suo ufficio, deve mantenere stretti legami di comunione con il Vescovo della Diocesi in cui l'Ordinariato è presente per coordinare la sua azione pastorale con il piano pastorale della Diocesi.

## **L'Ordinario**

### Articolo 4

§ 1. L'Ordinario può essere un vescovo o un presbitero nominato dal Romano Pontefice *ad nutum Sanctae Sedis*, in base ad una terna presentata dal Consiglio di governo. Per lui si applicano i cann. 383-388, 392-394 e 396-398 del Codice di Diritto Canonico.

§ 2. L'Ordinario ha la facoltà di incardinare nell'Ordinariato i ministri anglicani entrati nella piena comunione con la Chiesa Cattolica e i candidati appartenenti all'Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri.

§ 3. Sentita la Conferenza Episcopale e ottenuto il consenso del Consiglio di governo e l'approvazione della Santa Sede, l'Ordinario, se ne vede la necessità, può erigere decanati territoriali, sotto la guida di un delegato dell'Ordinario e comprendenti i fedeli di più parrocchie personali.

## **I fedeli dell'Ordinariato**

### Articolo 5

§ 1. I fedeli laici provenienti dall'Anglicanesimo che desiderano appartenere all'Ordinariato, dopo aver fatto la Professione di fede e, tenuto conto del can. 845, aver ricevuto i Sacramenti dell'Iniziazione, debbono essere iscritti in un apposito registro dell'Ordinariato. Coloro che sono stati battezzati nel passato come cattolici fuori dall'Ordinariato non possono ordinariamente essere ammessi come membri, a meno che siano congiunti di una famiglia appartenente all'Ordinariato.

§ 2. I fedeli laici e i membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica, quando collaborano in attività pastorali o caritative, diocesane o parrocchiali, dipendono dal Vescovo diocesano o dal parroco del luogo, per cui in questo caso la potestà di questi ultimi è esercitata in modo congiunto con quella dell'Ordinario e del parroco dell'Ordinariato.

## **Il clero**

### Articolo 6

§ 1. L'Ordinario, per ammettere candidati agli Ordini Sacri deve ottenere il consenso del Consiglio di governo. In considerazione della tradizione ed esperienza ecclesiale anglicana, l'Ordinario può presentare al Santo Padre la richiesta di ammissione di uomini sposati all'ordinazione presbiterale nell'Ordinariato, dopo un processo di discernimento basato su criteri oggettivi e le necessità dell'Ordinariato. Tali criteri oggettivi sono determinati dall'Ordinario, dopo aver consultato la Conferenza Episcopale locale, e debbono essere approvati dalla Santa Sede.

§ 2. Coloro che erano stati ordinati nella Chiesa Cattolica e in seguito hanno aderito alla Comunione Anglicana, non possono essere ammessi all'esercizio del ministero sacro nell'Ordinariato. I chierici anglicani che si trovano in situazioni matrimoniali irregolari non possono essere ammessi agli Ordini Sacri nell'Ordinariato.

§ 3. I presbiteri incardinati nell'Ordinariato ricevono le necessarie facoltà dall'Ordinario.

### Articolo 7

§ 1. L'Ordinario deve assicurare un'adeguata remunerazione ai chierici incardinati nell'Ordinariato e provvedere alla previdenza sociale per sovvenire alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o vecchiaia.

§ 2. L'Ordinario potrà convenire con la Conferenza Episcopale eventuali risorse o fondi disponibili per il sostentamento del clero dell'Ordinariato.

§ 3. In caso di necessità, i presbiteri, con il permesso dell'Ordinario, potranno esercitare una professione secolare, compatibile con l'esercizio del ministero sacerdotale (cf. CIC, can. 286).

### Articolo 8

§ 1. I presbiteri, pur costituendo il presbiterio dell'Ordinariato, possono essere eletti membri del Consiglio Presbiterale della Diocesi nel cui territorio esercitano la cura pastorale dei fedeli dell'Ordinariato (cf. CIC, can. 498, § 2).

§ 2. I presbiteri e i diaconi incardinati nell'Ordinariato possono essere, secondo il modo determinato dal Vescovo diocesano, membri del Consiglio Pastorale della Diocesi nel cui territorio esercitano il loro ministero (cf. CIC, can. 512, § 1).

### Articolo 9

§ 1. I chierici incardinati nell'Ordinariato devono essere disponibili a prestare aiuto alla Diocesi in cui hanno il domicilio o il quasi-domicilio, dovunque sia ritenuto opportuno per la cura pastorale dei fedeli. In questo caso dipendono dal Vescovo diocesano per quello che riguarda l'incarico pastorale o l'ufficio che ricevono.

§ 2. Dove e quando sia ritenuto opportuno, i chierici incardinati in una Diocesi o in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, col consenso scritto rispettivamente del loro Vescovo diocesano o del loro Superiore, possono collaborare alla cura pastorale dell'Ordinariato. In questo caso dipendono dall'Ordinario per quello che riguarda l'incarico pastorale o l'ufficio che ricevono.

§ 3. Nei casi previsti nei paragrafi precedenti deve intervenire una convenzione scritta tra l'Ordinario e il Vescovo diocesano o il Superiore dell'Istituto di Vita Consacrata o il Moderatore della Società di Vita Apostolica, in cui siano chiaramente stabiliti i termini della collaborazione e tutto ciò che riguarda il sostentamento.

### Articolo 10

§ 1. La formazione del clero dell'Ordinariato deve raggiungere due obiettivi: 1) una formazione congiunta con i seminaristi diocesani secondo le circostanze locali; 2) una formazione, in piena armonia con la tradizione cattolica, in quegli aspetti del patrimonio anglicano di particolare valore.

§ 2. I candidati al sacerdozio riceveranno la loro formazione teologica con gli altri seminaristi in un seminario o in una facoltà teologica, sulla base di un accordo intervenuto tra l'Ordinario e il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati. I candidati possono ricevere una particolare formazione sacerdotale secondo un programma specifico nello stesso seminario o in una casa di formazione appositamente eretta, col consenso del Consiglio di governo, per la trasmissione del patrimonio anglicano.

§ 3. L'Ordinariato deve avere una sua *Ratio institutionis sacerdotalis*, approvata dalla Santa Sede; ogni casa di formazione dovrà redigere un proprio Regolamento, approvato dall'Ordinario (cf. CIC, can. 242, §1).

§ 4. L'Ordinario può accettare come seminaristi solo i fedeli che fanno parte di una parrocchia personale dell'Ordinariato o coloro che provengono dall'Anglicanesimo e hanno ristabilito la piena comunione con la Chiesa Cattolica.

§ 5. L'Ordinariato cura la formazione permanente dei suoi chierici, partecipando anche a quanto predispongono a questo scopo a livello locale la Conferenza Episcopale e il Vescovo diocesano.

## I Vescovi già anglicani

### Articolo 11

§ 1. Un Vescovo già anglicano e coniugato è eleggibile per essere nominato Ordinario. In tal caso è ordinato presbitero nella Chiesa cattolica ed esercita nell'Ordinariato il ministero pastorale e sacramentale con piena autorità giurisdizionale.

§ 2. Un Vescovo già anglicano che appartiene all'Ordinariato può essere chiamato ad assistere l'Ordinario nell'amministrazione dell'Ordinariato.

§ 3. Un Vescovo già anglicano che appartiene all'Ordinariato può essere invitato a partecipare agli incontri della Conferenza dei Vescovi del rispettivo territorio, nello stesso modo di un vescovo emerito.

§ 4. Un Vescovo già anglicano che appartiene all'Ordinariato e che non è stato

ordinato vescovo nella Chiesa Cattolica, può chiedere alla Santa Sede il permesso di usare le insegne episcopali.

## **Il Consiglio di governo**

### Articolo 12

§ 1. Il Consiglio di governo, in accordo con gli Statuti approvati dall'Ordinario, ha i diritti e le competenze che secondo il Codice di Diritto Canonico sono propri del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.

§ 2. Oltre tali competenze, l'Ordinario ha bisogno del consenso del Consiglio di governo per:

- a. ammettere un candidato agli Ordini Sacri;
- b. erigere o sopprimere una parrocchia personale;
- c. erigere o sopprimere una casa di formazione;
- d. approvare un programma formativo.

§ 3. L'Ordinario deve inoltre sentire il parere del Consiglio di governo circa gli indirizzi pastorali dell'Ordinario e i principi ispiratori della formazione dei chierici.

§ 4. Il Consiglio di governo ha voto deliberativo:

- a. per formare la terna di nomi da inviare alla Santa Sede per la nomina dell'Ordinario;
- b. nell'elaborare le proposte di cambiamento delle Norme Complementari dell'Ordinariato da presentare alla Santa Sede;
- c. nella redazione degli Statuti del Consiglio di governo, degli Statuti del Consiglio Pastorale e del Regolamento delle case di formazione.

§ 5. Il Consiglio di governo è composto secondo gli Statuti del Consiglio. La metà dei membri è eletta dai presbiteri dell'Ordinariato.

## **Il Consiglio Pastorale**

### Articolo 13

§ 1. Il Consiglio Pastorale, istituito dall'Ordinario, esprime il suo parere circa l'attività pastorale dell'Ordinariato.

§ 2. Il Consiglio Pastorale, presieduto dall'Ordinario, è retto dagli Statuti approvati dall'Ordinario.

## **Le parrocchie personali**

### Articolo 14

§ 1. Il parroco può essere assistito nella cura pastorale della parrocchia da un vicario parrocchiale, nominato dall'Ordinario; nella parrocchia deve essere costituito un Consiglio pastorale e un Consiglio per gli affari economici.

§ 2. Se non c'è un vicario, in caso di assenza, d'impedimento o di morte del parroco, il parroco del territorio in cui si trova la chiesa della parrocchia personale, può esercitare, se necessario, le sue facoltà di parroco in modo suppletivo.

§ 3. Per la cura pastorale dei fedeli che si trovano nel territorio di Diocesi in cui non è stata eretta una parrocchia personale, sentito il parere del Vescovo diocesano, l'Ordinario può provvedere con una quasi-parrocchia (cf. CIC, can. 516, § 1).

Il Sommo Pontefice Benedetto XVI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Car-

*Norme complementari alla costituzione apostolica anglicanorum coetibus*

dinale Prefetto, ha approvato le presenti Norme Complementari alla Costituzione Apostolica *Anglicanorum coetibus*, decise dalla Sessione Ordinaria di questa Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, il 4 novembre 2009, Memoria di San Carlo Borromeo.

William Card. Levada  
Prefetto

+ Luis. F. Ladaria, S.I.  
Arcivescovo tit. di Thibica  
Segretario

## **Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano – Nolana - Nullitatis matrimonii, 13 marzo 2003 – c. Casole, Ponente**

**Matrimonio – Ipospadiā balanica – Impotenza Copulativa – Dolo – Impossibilita' di consumare il matrimonio "humano modo"- Incapacita' ad instaurare il consortium coniugale aperto al bene dei coniugi e incapacità ad assumere gli oneri coniugali**

*L'impotenza concerne la capacità dell'uomo ad una copula perfetta, che consiste nella penetrazione ed eiaculazione in vagina del seme. L'impotenza può essere di natura anatomica, o strumentale, e di natura funzionale-psichica. Causa l'impotenza l'ipospadia, che è un vizio di conformazione congenito, consistente in un'apertura anormale della parte inferiore dell'uretra, il cui sbocco viene a trovarsi al di sotto del livello normale.*

*Il dolo, quale "nuova" ipotesi di nullità matrimoniale, consiste in un inganno perpetrato ai danni di uno dei due coniugio e diretto ad ottenere il consenso di costui alla celebrazione delle nozze.*

*Il dolo deve riguardare una qualità di per se atta, oggettivamente, ad indurre in errore il soggetto e, nello stesso tempo a pregiudicare in modo radicale la convivenza matrimoniale. Questo stretto legame tra errore e dolo è rilevante ai fini della valutazione circa la retroattività o meno dell'ipotesi di nullità relativa al can. 1098 del c.i.c. del 1983.*

### *Fattispecie*

(Omissis) 1. – S. S. M., (...) e L. M. F., (...) contrassero matrimonio canonico concordatario il 29.06.1966 nella chiesa di S. Maria dell'Arco in S. Anastasia (Napoli).

Il fidanzamento durò per un breve periodo e non consentì ai due giovani di conoscersi in modo approfondito prima del matrimonio.

La prima notte di nozze, l'attrice ebbe una triste sorpresa: scoprì che il L. M. era affetto da una grave forma di ipospadia, vale a dire da una malformazione del pene, che non gli consentiva di avere un rapporto sessuale completo.

Tale malformazione, infatti, gli impediva di avere un'erezione che gli permettesse la penetrazione in vagina, anche se gli rendeva possibile l'effusione del liquido seminale, grazie ad uno sbocco che si trovava alla base del pene.

In tal modo, nonostante l'esistenza della succitata affezione, si è resa possibile la fecondazione e, dal matrimonio ora accusato di nullità, sono nati due figli.

Dopo l'amara scoperta, il L. M. garantì alla moglie che si sarebbe sottoposto ad un'operazione chirurgica per correggere la sua malformazione, ma non mantenne mai la parola data.

La S. decise di restare accanto al marito e di mostrarsi sensibile e delicata verso il suo problema.

Nonostante ciò, il marito ebbe sempre nei suoi confronti un atteggiamento ar-

rogante e violento, al punto che egli la picchiò anche quando l'attrice era incinta di pochi mesi.

A ciò, si aggiungevano le frustrazioni legate ai rapporti sessuali tra i due coniugi, che arrivarono al culmine, quando lui, abbandonata ormai l'idea di sottoporsi ad un intervento correttivo, tentò di penetrare la moglie con un attrezzo.

Da quel giorno, i due coniugi smisero di dormire insieme.

Il concorrere di tanti fattori e l'impossibilità di avere un rapporto sentimentale sereno e soddisfacente comportarono nell'attrice una serie di disturbi nervosi, che, col passare del tempo, si aggravarono, obbligandola a ricercare cure, che restavano inefficaci di fronte al fatto che la sua vita non cambiava e non venivano meno le cause della sua infelicità.

In realtà, già in passato, l'attrice aveva pensato di richiedere l'annullamento del suo matrimonio, anche perché ciò le era stato consigliato dal suo ginecologo.

Questi, infatti, nel corso di una visita di controllo, eseguita durante la sua prima gravidanza, aveva rilevato che non era stata deflorata e, perciò, le aveva consigliato di ricorrere all'annullamento matrimoniale.

L'ostilità della famiglia, però, fece sì che lei desistesse dall'originario progetto e si dedicatesse con tutta se stessa all'educazione dei figli.

Peraltro, una volta cresciuti i figli, e, dopo la morte del padre, che più di tutti si opponeva a una causa di nullità, la S. ha deciso di agire per la nullità del suo matrimonio, al fine di recuperare la sua dignità di persona e la sua libertà interiore.

2. - Con libello, presentato in data 18.1.1997, presso questo Tribunale, S. M. S. accusava di nullità il matrimonio contratto con L. M. F., per essere egli affetto da impotenza copulativa perpetua e antecedente al matrimonio, ai sensi del can. 1084 c.j.c. §1 e per comportamento doloso del convenuto, *ex can. 1098 c.j.c.*

L'11.02.1997 si costituiva il Collegio giudicante e, nella stessa data, veniva decretata l'ammissione del libello.

All'udienza fissata per la contestazione della lite, in data 26.06.1997, il dubbio veniva concordato nella seguente formula:

“Se consti della nullità del matrimonio nel caso:

- 1) per comportamento doloso da parte del convenuto (can. 1098)
- 2) per incapacità del convenuto ad instaurare il “*consortium coniugale*” aperto al bene dei coniugi (can. 1055) e, in subordine, ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)”.

Stabilito l'inizio della fase istruttoria, l'attrice rendeva la sua deposizione il giorno 29.10.1997.

Il convenuto, invece, veniva ascoltato, previa rogatoria, al Tribunale Ecclesiastico di Messina, in data 08.01.1998.

Si procedeva, dunque, all'escussione dei testi.

Successivamente, veniva decretato il riascolto della parte attrice e la stessa veniva sentita il 09.03.1999.

In data 16.07.1999, su istanza del patrono di parte attrice, veniva decretata l'estensione del dubbio.

Pertanto, l'11.10.1999, si procedeva ad una nuova contestazione della lite e il dubbio veniva fissato nella seguente formula:

“Se consti della nullità del matrimonio nel caso:

- 1) per impotenza copulativa antecedente e perpetua al matrimonio da parte del convenuto (can. 1084 §1);
- 2) per comportamento doloso da parte del convenuto (can. 1098);

3) per incapacità del convenuto ad instaurare il “*consortium coniugale*” aperto al bene dei coniugi (can. 1055) e, in subordine, ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)”.

Il giorno 01.03.2000, venivano escussi nuovamente i testi L. M. L. e L. M. S.

Successivamente, il 28.03.2000, veniva decretato il trasferimento del Tribunale a Lipari (ME), per l’audizione della parte convenuta e di tre testi.

Il 26.04.2000, il convenuto rendeva la sua deposizione e, nella stessa data, veniva ascoltata anche una teste.

Disposta una perizia per l’esecuzione di un’ispezione medico-legale sulla persona del convenuto, o, eventualmente, sugli atti acquisiti nel processo, il 14.11.2000, venivano inviati gli atti di causa al Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo, per procedere agli adempimenti richiesti.

Il 02.05.2001, la Cancelleria del succitato Tribunale provvedeva a inviare un telegramma del convenuto e la perizia effettuata sugli atti dal dott. B. L. F.

Il 24.05.2001, il patrono di parte attrice faceva pervenire a questo Tribunale le sue osservazioni critiche sulla perizia eseguita, ponendo in rilievo la necessità di procedere ad un’indagine diretta sulla persona del L. M., per poter accertare la forma di ipospadia da cui questi risultava essere affetto.

All’occasione, lo stesso patrono di parte attrice faceva istanza, perché, a questa perizia, presenziasse un perito di parte, nella persona del dott. D., il quale, però, per “*coartata tempora*”, non presenziò.

Il 18.06.2001 il dott. B. L. F., perito d’ufficio, eseguiva la perizia medico-legale sulla persona del convenuto, ma, come si è detto precedentemente, il perito di parte fu assente.

Il 24.09.2001, il patrono di parte attrice contestava la perizia di ufficio e chiedeva che fosse disposta una nuova perizia sulla persona del L. M. e che la stessa fosse eseguita in presenza di un altro perito di parte, indicato nella persona del dott. R. A.

La nuova perizia veniva effettuata in data 28.5.2002, alla presenza del perito di parte, il quale, il 3.7.2002, faceva pervenire presso questo tribunale le sue osservazioni.

Il 9.9.2002 è stata decretata la pubblicazione degli atti.

In data 13.9.2002, al patrono di parte convenuta venivano inviati gli atti e il decreto di pubblicazione, nel quale veniva specificato che si davano 30 giorni dalla ricezione per eventuali osservazioni, ma il plico ritornava al Tribunale, in data 3.10.2002, “*per compiuta giacenza*”, sebbene l’avv. C. fosse stato avvisato dal postino il 16.9.2002 e il 17.9.2002 presso il suo studio (*omissis*).

In data 23.10.2002, veniva emesso decreto di conclusione in causa, ricevuto dal patrono di parte convenuta il 28.10.2002, come risulta dalla cartolina A.R. agli atti.

In tale decreto, venivano concessi 30 giorni per presentare le difese, ma nulla è giunto in Tribunale fino al 13 dicembre 2002, quando il patrono di parte convenuta, personalmente, ha ritirato gli atti presso il nostro Tribunale.

Il 13.1.2003 veniva comunicata la data della decisione, fissata per il 13.2.2003; in tale data, l’avv. di parte convenuta, in un fax inviato, chiedeva un nuovo termine per presentare le difese. Tale richiesta veniva accolta e si concedevano 15 giorni dalla data di ricezione (21.2.2003).

In data 7.3.2003 veniva comunicata la nuova data di decisione per il 13.3.2003.

In data 12.3.2003 il patrono di parte convenuta faceva pervenire le sue difese, mentre le *Animadversiones* e il *Restrictus* di parte attrice erano stati presentati nei tempi previsti.



*In Iure*

Impotenza

3. - L'impotenza *coëundi*, o incapacità di porre atti per sé idonei alla procreazione, “*sive antecedens et perpetua, sive absoluta, sive relativa, matrimonium ipso naturae iure dirimit*” (can. 1068, c.j.c. del 1917).

Secondo la giurisprudenza comune, perché si abbia una copula perfetta, si richiede che l'uomo debba essere capace, con il suo membro virile, di penetrare e di eiaculare in vagina il seme, poiché così si esprime la norma: “*coniugalis actus, ad quem natura sua ordinatur contractus matrimonialis et quo coniuges fiunt una caro*” (can. 1015 §1 c.j.c. del 1917).

Il Codice del 1983, nel can. 1084, riferisce le stesse disposizioni; ma aggiunge al paragrafo 2: “*Si impedimentum impotentia dubium sit, sive dubio iuris, sive dubio facti, matrimonium non est impediendum, nec stante dubio, nullum declarandum*”.

Circa la causa, l'impotenza coëundi può essere di natura anatomica, o strumentale, e di natura funzionale-psichica.

Tra le prime, riscontriamo i casi di infantilismo, ipoplasia, epispadia, ipospadia o elefantiasi, cioè qualunque malformazione o processo patologico che ostacoli la capacità di erezione, di penetrazione e, di conseguenza, di eiaculazione in vagina; ecco perché il can. 1081 §1 (Codice del 1917) e can. 1057 §1 (Codice del 1983) recitano che “*matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles*”. Pertanto, le persone, che, per diritto, sono inabili, non possono adire al matrimonio. Già in questi termini si esprimeva l'Angelico dottore: “*non est conveniens obligatio, si aliquis se obligat ad hoc quod non potest dare vel facere, ita non est conveniens matrimonii contractus si fiat ab aliquo qui debitum carnale solvere non possit*” (S. Tommaso, *Summa Theologica*, Suppl., qu. 58, art. 1, uic.).

Il canone 1055 §1 c.i.c. descrive l'istituto matrimoniale come “*totius vitae consortium, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum*”. Lo stesso can. 1098, nel descrivere l'ipotesi del dolo, pone in rilievo che l'invalidità matrimoniale deriva dall'assenza di una “qualità dell'altra parte, che per sua natura può turbare gravemente la comunità di vita coniugale”.

Da quanto detto, si ricava una duplice finalità, premanente dalla stessa natura del matrimonio, e, cioè, la capacità di porre *humano modo coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem...et quo coniuges fiunt una caro* (can. 1061§1).

4. - Il caso in esame riguarda l'ipospadia, che è un vizio di conformazione congenito, consistente in un'apertura anormale della parte inferiore dell'uretra, il cui sbocco viene a trovarsi al di sotto del livello normale.

La patogenesi della malformazione è legata ad un arresto del processo di coalescenza dei vari elementi embriologici che entrano nella formazione dei diversi tratti dell'uretra e che sono variamente interessati in rapporto ai tipi anatomici dell'ipospadia: difetto di escavazione del cosiddetto muro balanico, oppure assenza di saldatura dei bordi della doccia sottopeniana e, quindi, delle pliche urogenitali o, nei casi ancora più gravi, addirittura dei tubercoli genitali.

Secondo Ombredanne, le forme dell'ipospadia non sono che differenti gradi di aplasia della faccia inferiore del pene. Ciò fa sì che alla malformazione principale se ne associno altre, venendosi a creare una varietà di aspetti quasi infinita.

L'aspetto e la forma del meato possono essere i più vari: molto grande e a valvola o a lembo, puntiforme ecc. Circa lo sbocco, questo può essere rinvenuto in ogni punto dell'uretra anteriore, distinguendosi, così, quattro varietà fondamentali di ipospadia:

balanica, peniena, penoscrotale e perineoscrotale.

A noi interessa l'ipospadia balanica, il cui orifizio uretrale si apre alla base del glande, il quale è, in genere, appiattito e scavato da una doccia, estendendosi fino a quella che sarebbe stata la sede del meato stesso. Altre volte, può invece accadere che, in questa zona, venga a trovarsi un canale a fondo cieco, che termina in vicinanza del meato ipospadico. Il pene è, in genere, ben sviluppato. La funzione urinaria viene a essere scarsamente disturbata dalla malformazione stessa, mentre la funzione fecondativa sembra essere notevolmente influenzata: il getto dello sperma non può essere diretto contro la *portio* (cfr. voce "Ipospadia", in AA.VV., *Enciclopedia Medica*, USES ..... , p. 442 ss.).

5. - Perché si possa riconoscere la nullità di un matrimonio per impotenza, questa deve essere antecedente e perpetua "*tempore celebrationis matrimonii*". La prova di questa resta difficile, anche se non impossibile.

Circa la prova dell'impotenza, così si legge in una *coram* Ewers: "*Quo autem de existentia alicuius, impotentiae et quidem antecedens ac perpetuae, sententia ferri possit, requiritur et sufficit quod actis et probatis habeatur certitudo moralis, quae utique prudens ac positivum dubium de contrario excludat, at non est mathematica et absoluta. Tandem supplicat recoluisse impotentiam seu incapacitatem ponendi copulam perfectam iudicialiter probari in primis coniugum confessione, aptorum testium depositionibus confirmata atque peritorum medicorum votis exquisitis (SRRD, diei 18 iunii 1979, vol. 71, p. 462, n. 5)*. Molto esplicativa, a tal proposito, anche la sentenza *coram* De Filippi del 17 febbraio 1995.

Si deve attribuire grande importanza alla confessione dei coniugi, perché "*de actibus, qui ex sua natura in secreto thalami ponuntur, vel saltem tempantur, unde solis coniugibus, praeterquam... , notis, ea propter in processibus de impotentia depositiones coniugum, iurisindicandi pondere firmatae, argumentum primum merito haberi debent.*

*Quod tamen ordinario vim plenae probationis obtinet tantimmodo si fulciantur adimniculis et argumentis. Index autem ex actorum complexione semper suam certitudinem effermabit*" (SRRD, *coram* Ewers, diei 16 novembris 1974, vol. 64, p. 378 n. 4).

Infine, come recita il can. 1680: "*in causis de impotentia iudex omnis periti vel plurium opera utetur*".

6. - Il perito può illustrare le condizioni anomale dell'uomo, evidenziare l'origine di queste: la gravità; se, al tempo del consenso, questa anomalia era presente; se era reversibile o meno.

Perciò il giudice "*non peritorum tantum conclusiones sed cetera quoque causae adiunctae attente perpendat*" (can. 1579 §1), et "*cum reddit rationes decidendi, exprimere debet quibus motus argumentis peritorum conclusiones qui admiserit aut reiecerit*" (can. 1579 §2).

### *Il dolo*

7. - Il dolo, secondo la classica definizione di Labeone, tramandataci da Ulpiano, è "*omnis calliditas, fallacia, machinatio ad circumvenendum, fallendum, decipiendum alterum adhibita*".

Questa definizione, più tardi, è stata perfezionata da filosofi e giuristi in questi termini: "*Deceptio alterius, deliberate et fraudolenter commissa, qua inducitur ad determinatum actum iuridicum*" (MICHIELS).

Dalle due definizioni, possiamo ricavare le note che caratterizzano la figura del dolo:

a) il dolo interessa direttamente l'intelletto dell'ingannato e, solo indirettamente,

– e cioè mediante l'intelletto – la sua volontà, nei suoi elementi essenziali di libera scelta e determinazione. Il dolo, cioè, è rilevante solo se causa errore, cioè “*restringimento dell'opzione matrimoniale*” (cfr. SERRANO, *Ispirazione conciliare nei principi generali del matrimonio canonico*, in AA.VV., *Il Codice del Vaticano II*, Bologna, 1985, p. 186);

b) Il dolo deve essere posto in essere, non solo con la finalità di ingannare, ma di ingannare per ottenere il consenso, giacché la persona ingannata mai avrebbe consentito, ove non fosse stata indotta in errore dal dolo altrui: deve cioè trattarsi di un dolo *dans causam* (cfr. CASTAÑO, *Il dolo nel matrimonio*, in AA.VV., *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, LEV 1986, p. 108). L'essenza della rilevanza giuridica di questo vizio sta dunque nella “*falsificazione della donazione di sé – oggetto del consenso matrimoniale – operata con il dolo*” (cfr. G. CANALE, *Primi contributi della giurisprudenza rotale alla configurazione del dolo come vizio del consenso matrimoniale*, in *Dir. Eccl.*, 1993, I, p. 344).

L'intenzione di ingannare può consistere in un comportamento commissivo o omissivo, e, cioè, può porsi in essere anche solo “*con il silenzio sleale verso l'altro contraente*” (VIANI, *Matrimonio canonico tra rinnovamento e tradizione. Il dolo nel consenso matrimoniale*, Pisa 1989, p. 18).

Cogliamo l'occasione per attardarci anche sulla questione se la sanzione di nullità, prevista dal dolo, sia solo di diritto positivo, quindi non retroattivo a norma del can. 9, oppure sia anche di diritto naturale, come sembra, allorché si riconosce che la “*deceptio dolosa ex iure naturae vitiat determinationem causalem voluntatis, sive propter defectum rectae cognitionis qualitatis, sive laesionem libertatis.... immo ob laesionem iustitiae*”, che sono di diritto naturale.

Il Castaño, in un suo studio sul dolo, opera una triplice partizione del can. 1098, ed evidenzia: 1) la finalità del dolo, mirante a carpire il consenso matrimoniale; 2) l'attribuzione della qualità al partner, anche se il dolo fosse messo in atto da terza persona; 3) l'oggettiva attitudine della qualità a perturbare la comunione della vita coniugale (J. CASTAÑO, *Il dolo nel matrimonio*, cit., pp. 101-115).

Quello che a noi interessa è il terzo punto, in quanto aiuta a individuare le qualità, che, fatte oggetto del dolo, possono stare a fondamento della nullità del matrimonio.

Si tratta di qualità oggettivamente e potenzialmente atte a perturbare la vita coniugale: naturalmente, l'attitudine oggettiva si deve relazionare al caso specifico, e la potenzialità deve intendersi come possibilità.

Nel nostro caso, la qualità è oggettiva, infatti, costituisce l'oggetto del contratto, stando al can. 1055 §1: “*Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est*” e ancora: il can. 1057 §1 che recita: “*matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles...*”.

Come si può dedurre, quindi, i coniugi, nel contrarre matrimonio, non solo devono saper percepire che cos'è l'istituto matrimoniale e arrivarci liberamente e coscientemente, ma anche bisogna che abbiano la capacità di portare a compimento i doveri essenziali del matrimonio. Non è facile dire quali siano i diritti e i doveri essenziali, diritti e doveri che possono essere chiariti, considerando la natura, i beni e i fini dello stesso matrimonio.

Il can. 1098 stabilisce che il dolo, per essere giuridicamente rilevante, deve riguardare una “*aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium*

*vitae coniugalis graviter perturbare potest...*” e cioè deve vertere “*su attributi o connotati presenti nel contraente al momento del matrimonio e non quello che si riferisce ad aspettative, previsioni, speranze disilluse poi dai fatti*” (cfr. VIANI, cit. p. 20) e la *qualitas* deve essere idonea a turbare gravemente il *consortium vitae coniugalis* (cfr. CASTAÑO, *Il dolo*, cit., p. 110).

Non si può ignorare la connessione esistente tra dolo ed errore (dolo congiunto ad errore, come dice il MICHIELS), poiché non si può intendere bene l'uno ignorando l'altro.

A motivo di questa connessione, la questione della retroattività del capo di nullità per l'errore doloso, introdotto col nuovo can. 1098, rimane apertissima. Sembra che, nell'impedimento stabilito col can. 1098, non si tratti del dolo genericamente inteso, ma dell'errore doloso. C'è dunque da ponderare bene se, nel singolo caso, la nullità deve farsi dipendere, come sanzione punitiva del “*deceptor*”, dal dolo commesso, o deve essere fatta profluire dall'errore del “*deceptus*”; e c'è da ponderare bene se la norma generale, cui fare riferimento, sia quella del canone 125, o non, piuttosto, quella del canone 126.

È giusto che si dia valore di norma relativa anche all'errore: errore magari non riguardante la sostanza del contratto in senso stretto (can. 126), ma riguardante sempre qualcosa che “*suaapte natura*” incide sul matrimonio “*in facto esse*”.

Lo studio di Gangoitì (B. GANGOITI, *Error, nullatenus dolus, est causa directa nullitatis matrimonii*, in *Quaestiones de matrimonio hisce diebus controversae*, Romae, 1974), ma anche la recente e autorevole giurisprudenza rotale seguono questo orientamento, come può vedersi dalle sentenze analizzate nella Relazione Annuale dell'Attività del Tribunale Apostolico della Rota Romana, nell'anno giudiziario 1990/1991 (pp. 123-127), di Mons. Turnaturi [...].

8. - La prova giudiziaria dovrà esaminare se il *deceptus* era o no certo che la qualità desiderata esisteva o meno, al momento della celebrazione, e se il *deceptor* ha voluto ingannare “*ad obtinendum consensum*”.

Questa prova potrà raggiungersi direttamente (confessione dell'ingannato e di colui che ingannò, confermata da testi), ed indirettamente, in particolare esaminando: a) se la qualità mancava all'atto della celebrazione del matrimonio (cfr. A.R.R.T., *Madraspolitian* 25 ottobre 1990 c. Burke n. 21, in *Dir. Eccl.*, 1993, II, p. 170); b) *quanti nupturiens fecerit qualitatem*; c) il modo di comportarsi quando si scopre che il contraente è privo della qualità che, con dolo commissivo o omissivo, aveva fatto credere di possedere.

#### *Consortium totius vitae*

9. - Il canone 1013 del Codice del 1917 così recita: “*Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio prolis, secundarius mutuuum adiutorium et remedium concupiscentiae*”.

L'oggetto del consenso, fissato nel canone 1013, è, *in primis*, la procreazione e l'educazione della prole e, come secondario, il *mutuuum adiutorium et remedium concupiscentiae*.

Questo canone, stabilendo due distinti gradi di finalità, scindeva il nesso tra la dimensione procreativa e quella unitiva del matrimonio cristiano.

Con il Concilio Vaticano II, si nota lo sforzo di allargare i termini dell'oggetto del consenso, evidenziando una maggiore dimensione personalistica.

La stessa giurisprudenza rotale, attenta agli insegnamenti conciliari, ha cercato di dare più specifica descrizione dell'oggetto del consenso matrimoniale, prendendo

in considerazione il *consortium totius vitae*, che, per sua natura, è ordinato al *bonum coniugum* (can. 1055 §1).

Due canoni riguardano la questione del bene degli sposi: uno in modo esplicito, è il can. 1055 §1, l'altro, in maniera implicita, è il can. 1101 §2.

Il “*bonum coniugum*” racchiude in sé un senso generico e uno specifico, come si ricava anche dalla costituzione pastorale *Gaudium et Spes* n. 48, che così dice: “*Per sua indole naturale, l’istituto stesso del matrimonio e l’amore coniugale sono ordinati alla procreazione e alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento. E così l’uomo e la donna che per il patto d’amore coniugale ‘non sono più due, ma una sola carne’ (Mt, 19,6) prestandosi un mutuo aiuto e servizio con l’intima unione delle persone e delle attività sperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la raggiungono*”.

Possiamo dire che il senso generico deve essere rapportato a tutti quegli elementi, nei quali si realizza il bene dei coniugi, la loro felicità, la loro relazione inter-personale, la loro “*suavis societas*”, la “*conversatio domestica*” e il loro “*sexuale commercium*”.

Il senso specifico viene adoperato in modo simile alla maniera dei “tre beni” agostiniani, cioè per indicare le caratteristiche essenziali e peculiari del matrimonio, il bene dei figli, il bene della fedeltà e il bene della sacramentalità. Il bene degli sposi, in questo senso specifico, si riferisce alla comunione di tutta la vita (*consortium totius vitae*).

Tutti questi elementi hanno trovato la loro collocazione, nella revisione del codice, nei canoni 1055, 1056, 1057 §2 e nel 1061.

In una *coram* Bruno del 16.12.1988, l’eccellentissimo padre rotale, nel rilevare l’uso della frase nel canone 1055 §1, dice che il fondamento della relazione matrimoniale risiede nella unione completa (*coniunctio*) degli sposi in tutti gli aspetti della loro vita, spirituali, intellettuali, dei sentimenti, e di quelli economici, oltre che fisici e sociali. A sostegno di ciò, cita il dottore Angelico, il quale, parlando delle più alte forme di amore, dice: “*l’amore più grande si mostrerebbe essere esistente tra marito e moglie, poiché essi sono uniti non solo nell’atto della copula carnale, che anche tra gli animali produce una dolce relazione (suavis societas), ma anche nella partecipazione totale della vita di famiglia (totius domesticae conversationis consortium)*” (cfr. S. TOMMASO, *Summa contra Gentiles*, 3, 1123).

Il can. 1057 §2 recita: “*Il matrimonio nasce dal consenso delle parti, cioè dall’atto della volontà col quale l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio*”.

Come si può notare, oggetto, pertanto, del consenso, sono la donazione e l’accettazione reciproca, con le quali, l’uomo e la donna diventano marito e moglie, costituendo quella intima comunità di vita e d’amore coniugale che è il matrimonio.

In una *coram* Bruno del 17 giugno 1983 (in *RR.D.*, vol. 75, pp. 358-370), viene affermato che l’oggetto formale-sostanziale del consenso è non solo il diritto esclusivo al corpo per gli atti per sé idonei alla generazione della prole, ma anche il diritto al consorzio o comunione di vita con i correlativi obblighi.

L’eccellentissimo Mons. Pompèdda, circa l’oggetto integrale del consenso, in un suo articolo scrive: “*Non deve essere ristretto alla reciproca donazione-accettazione, ma abbraccia la totale communio vitae... Il diritto alla comunione di vita, pertanto, si manifesta come un elemento essenziale del consenso matrimoniale*” (M. F. POMPEDDA, *De Incapacitate adsumendi obligationes matrimonii essentialis*, in *Periodica*, 1986, pp. 145-146).

Il padre rotale Palestro arriva a dire: “*Unde matrimonii natura describitur ut intima*

*totius vitae coniunctio inter virum et mulierem ad prolis procreationem et educationem ordinatam quaeque essentialia elementa unius matrimonii constituunt ... Obiectum formale et substantiale matrimonialis consensus et potissimum et necessario ius in corpus perpetuum et exclusivum in ordine ad actus per se aptos ad prolis generationem, ius ad totius vitae consortium et communionem, quibus efficitur coniugalis status et bonum coniugum consequitur fide et vinculi perpetuitate servatis*” (in *Monitor Ecclesiasticus*, 1985, p. 330).

In una *coram* Pinto si legge: “*Odiernus personalismus exigere videtur ut praeter bona fidei, prolis et sacramenti, coniugum bonum pariter agnoscat, servata quidem naturali ordinatione ad prolem*” (cfr. *coram* Pinto, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1985, p. 330).

In una *coram* Giannecchini del 27 maggio 1983, viene evidenziato che il *bonum coniugum* appartiene, prima e massimamente, all’essenza del matrimonio stesso, con il relativo diritto ed obbligo connesso al “*consortium vitae coniugalis*”...

In un’altra sentenza, il Giannecchini, identificando il *bonum coniugum* con il *consortium totius vitae*, dice che tali doveri-diritti non vanno confusi con il difetto di coabitazione (*coram* Giannecchini, *Ludoviciana*, del 22 giugno 1984, nn. 2-4).

In una *coram* Ragni, si precisa che il diritto alla comunione di vita, con la quale, spesso, viene identificato il *bonum coniugum*, non può riferirsi semplicemente all’amore coniugale, ma deve riferirsi agli specifici atti e alle caratteristiche della relazione interpersonale tra i coniugi (*coram* Ragni, del 18 dicembre 1984, n. 4).

L’attenzione della dottrina e della giurisprudenza è rivolta ai termini personalistici forniti dalla descrizione conciliare del matrimonio e viene evidenziata, soprattutto, la relazione interpersonale degli sposi.

Il significato specifico del *bonum coniugum* sta a designare il bene degli sposi, ed esplicita tale bene in termini di relazione interpersonale e le cui caratteristiche essenziali costituiscono il *bonum coniugum* come elemento distinto nell’oggetto del consenso.

Il *bonum coniugum* rappresenta un fine oggettivo del matrimonio. La sua realizzazione avviene nella vita matrimoniale come “*matrimonium in facto esse*”.

Pertanto, il bene delle persone dei coniugi va realizzato, nella vita di coppia, dovendosi rapportare alle persone stesse dei nubendi e va, quindi, identificato in un reciproco perfezionamento psico-sessuale dei coniugi, imponendo a ciascuno di impegnarsi in vista del benessere e crescita dell’altro.

Si richiederà, quindi, nell’ambito della vita di coppia, una concreta e fattiva attenzione alla complessità delle esigenze dell’altro, non solo sotto un profilo materiale e sociale, ma, anche morale e spirituale, tendente alla realizzazione del benessere psicofisico del coniuge, attraverso anche la necessità di una retta vita sessuale, poggiante su una concezione della copula più sensibile alle esigenze psichiche e morali dei coniugi.

10. - Omettiamo di trattare il can. 1095, 3, in quanto lo riteniamo assorbito nel can. 1068 C.J.C. 1917 (can. 1084 C.J.C. 1983).

### *In fatto*

#### L’impotenza

Perché si possa addivenire ad una soluzione della questione di nullità del matrimonio per impotenza dell’uomo, è opportuno che, osservato l’ordine dei tempi, percorriamo le varie fasi di conoscenza delle parti, per far luce, poi, sulla condizione anatomica dell’uomo, che lo rende incapace ad assumere gli oneri coniugali.

Bisogna premettere anche che la vicenda si svolge in un'isola della Sicilia, ove ci ritroviamo di fronte ad una mentalità particolare.

11. - La parte attrice, infatti, comincia la sua deposizione dicendo di non aver avuto simpatia verso la parte convenuta, in quanto si sentiva attratta verso un suo cugino, ma, sua madre non voleva questo fidanzamento, sia perché erano cugini, sia perché, essendo figlia unica, questo fidanzamento l'avrebbe portata ad andare via da Lipari, per l'Australia.

Contemporaneamente, il convenuto le faceva una corte spietata e, come dice la stessa attrice, *“divenne così invadente che un bel giorno mi ritrovai con la sorella di lui in casa mia”* (43-44,8).

Ormai, l'opinione pubblica, data la mentalità del luogo, li ritenne fidanzati. L'attrice evidenzia che si incontravano da soli e, tra loro, c'erano delle affettuosità, non corrisposte da lei, ma precisa che non avevano intimità complete (44,8).

Ribadisce, inoltre, che il fidanzamento è stato imposto dalle circostanze che si sono venute a creare. È stato un fidanzamento burrascoso, litigioso (44,9), e, nonostante le molte interruzioni, la parte convenuta ritornava alla carica, usando mezzucci, per imporre la sua presenza alla parte attrice, la quale, come ella stessa dice, *“...non potevo rifiutare la sua presenza per non far capire tante cose e sbandierarle in pubblico. Possiamo dire, in ultima analisi, la riconciliazione non avveniva, ma erano i mezzucci che lui usava per imporre la sua presenza”* (45,11).

Evidenzia che *“il convenuto, prima del matrimonio non mi ha mai parlato della sua malformazione, ma lo ha detto lui a cose fatte”* (45,12).

Continuando, incalza dicendo: *“Se mi avesse detto che aveva questa malformazione non l'avrei sposato”* (45,13).

La parte attrice, avendo dichiarato che tra loro non c'erano stati rapporti intimi completi, non poteva accorgersi della deficienza anatomica del membro virile, né tanto meno avere qualche dubbio a tal proposito; infatti, in relazione ai rapporti intimi superficiali avuti, l'attrice dichiara: *“Non mi sono mai accorta, perché avvertivo una certa presenza di durezza, ma mai sono andata all'idea anche perché F. non mi aveva comunicato questa sua malformazione fisica”* (45, A.D.R.).

Cosa che ribadisce anche nella seconda deposizione (112,3).

Ed è proprio in questa deposizione che l'attrice chiarisce come è avvenuta la gravidanza prematrimoniale.

Era pasquetta, dopo la solita gita, di pomeriggio, ritornata a casa, l'attrice si pose sul letto a riposare, quando suonò il campanello della porta: sua madre andò ad aprire e l'attrice si ritrovò, sull'uscio della sua camera, il convenuto. Stava per scendere dal letto, ma lui la fermò dicendole che voleva poggiarsi un po' vicino a lei e incominciò a farle delle effusioni andando sempre più oltre.

L'attrice chiamò sua madre: questa o non c'era o non sentì o non volle sentire.

L'attrice circostanzia il rapporto dicendo che *“...ad un certo punto lui mi si mise sopra, mi alzò la veste ed io mi accorsi che con due movimenti mi sentii tutta bagnata, dicendo che lui non voleva approfittarsi di me, ma voleva solo appoggiarsi, perché una ragazza come me non l'aveva mai avuta ma era stato solo cliente di casinò. Dopo di ciò mi diede un fazzoletto per farmi asciugare. Quel giorno lo ricordo come se fosse oggi; era il 13 aprile del 1966 ed io dovevo avere le mestruazioni il 27 aprile, quindi se calcoliamo, ci troviamo nel quindicesimo giorno, nel quale io ero feconda... All'indomani, andai dal farmacista del paese, che era un mio amico, di nome S., a cui dissi l'accaduto, e lui mi diede delle pillole, perché sollecitassero le mestruazioni, ma anche dopo le pillole la mestruazione non venne. Allora lo stesso F., prese le mie urine e le portò a M., perché*

*fossero analizzate e le analisi risultarono positive, io ero incinta e quindi dovetti capitolare per il matrimonio” (112-113, 4).*

Parlando della prima notte di matrimonio, dice di aver provato una grande delusione (46, 16).

Circa la consumazione dice: “...posso dire che non c'è stata penetrazione in quanto egli non aveva erezione essendo affetto da una forma di ipospadia, ma posso dire che c'era un'abbondanza di liquido che oggi ritengo che avveniva in forma precoce...” (47,19).

Evidenzia: “*ho avuto la rottura dell'imene chirurgicamente al momento del parto. Dopo 2-3 anni, perché io potessi, secondo lui, godere, ha cercato di penetrarmi in vagina con un corpo estraneo che mi ha dato tanto fastidio, addirittura mi sono sentita offesa nella mia persona e nella mia femminilità” (47,20).*

Quanto asserisce lo ribadisce nella seconda deposizione (114,5).

Dopo che il convenuto tentò di penetrarla con un corpo estraneo, hanno dormito in stanze separate; l'attrice ha precisato che la seconda figlia era già nata.

Si rileva che la malformazione fu comunicata all'attrice la notte del matrimonio, ma questa continuò la convivenza coniugale, perché, a più riprese, il convenuto le aveva fatto credere che sarebbe potuto guarire con un intervento chirurgico, a cui, però, egli non si è mai sottoposto (47,18).

E l'attrice ha precisato che i figli sono nati per “*deposizione di sperma*” (48, 22).

12. - La parte convenuta esordisce dicendo che “*prima del matrimonio ho accennato all'attrice della mia malformazione al pene, ho dalla nascita un'ipospadia balanica che, in quanto tale, non compromette l'atto sessuale. Essa ha saputo della mia malformazione fin dal primo atto sessuale consumato e mi ha sposato*” (58, 12-13).

Ribadisce che, da parte sua, non l'ha ingannata, in quanto: “*Già prima del nostro matrimonio avevamo avuto i nostri rapporti sessuali pertanto non ci fu inganno da parte mia circa la mia malformazione al pene*” (58, 16).

Nega, poi, di aver tentato di penetrare con un attrezzo l'attrice (59, 20).

Ammette che gli fu consigliato di procedere all'operazione sia in età infantile sia dopo il matrimonio, perché dice: “*non era in uso la chirurgia plastica e c'era pericolo di insorgere di fistole*” (59, 19).

Nella seconda deposizione, il convenuto assume un tono di difesa, atto a scardinare quanto è stato depresso dall'attrice. Conferma, in questa seconda deposizione, quanto ha detto nella prima.

Inoltre, accenna alla gravidanza prematrimoniale, ma senza nulla aggiungere su come sia avvenuta, e, infine, ammette di essere affetto da un'ipospadia di tipo balanico, risolvibile con un'operazione, che, però, avrebbe potuto portare delle complicanze (141-142, 2).

Di nuovo ribadisce che “*l'erezione avviene e la penetrazione in vagina avviene*” (142, 4).

13. - La prova testimoniale è data dai figli delle parti e dalla madre dell'attrice.

N. N., madre della parte attrice, è a conoscenza del perché la figlia ha introdotto questa causa di nullità (91, 7).

È a conoscenza di come è uscita incinta sua figlia (91, 9). Dichiarò che il convenuto, prima del matrimonio, non mise al corrente della sua malformazione l'attrice (91, 11-13).

Dichiarò: “*Il convenuto promise a mia figlia che avrebbe proceduto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, cosa che non volle fare. Mia figlia mi disse che il convenuto tentò di penetrare in vagina con un attrezzo, la qual cosa, determinò disturbo sul corpo di mia figlia e profondo odio da parte di lei contro il marito* (92,19).



Ribadisce, continuamente, che la gravidanza prematrimoniale, come la seconda, è stata per assorbimento.

Nella seconda deposizione, chiarisce in che modo la figlia è uscita incinta; infatti, dice: “*si meravigliava come questo fosse successo (la gravidanza) in quanto non c’era stato rapporto completo ma soltanto un avvicinamento del suo sesso al sesso di lui. E si meravigliava lo stesso ginecologo oggi defunto, di nome G., professore, che la trovò ancora intatta. La prima notte di matrimonio mia figlia si rese conto e lo ha accettato in quanto lo vedeva un uomo buono, ma dopo la morte di mio marito, lui ha incominciato un’evoluzione caratteriale che ha reso il L. M. un’altra persona, cioè violento e non aveva più quelle accortezze di prima e con il passar del tempo non hanno più vissuto insieme da vent’anni. Di questa malformazione del L. M. l’ho saputo solo dopo il matrimonio*” (145,3).

Circa visite specialistiche così depone: “*...sua figlia aveva esortato il L. M. ad una visita specialistica e che egli avrebbe assentito e per l’occasione il L. M. chiese di avere un altro figlio adducendo come scusa che se poi l’operazione non fosse riuscita perlomeno avevano avuto un altro figlio, ma dopo la nascita della bambina non si è voluto sottoporre a nessuna visita*” (145-146, 4).

I figli, in una prima deposizione, sono contro la madre, forse per una certa gelosia, poiché la madre dopo tanti anni, si era incontrata con una vecchia fiamma ed erano anche preoccupati che questo incontro potesse avere delle ripercussioni sul patrimonio di famiglia. Nella seconda deposizione, forse perché rassicurati, sono meno faziosi e diventano più obiettivi.

L. M. L. coglie in pieno la figura del padre. Così, nella seconda deposizione, dice: “*(Sono) consapevole oggi più che mai della vita coniugale che mia madre ha svolto con l’insoddisfazione che nutriva e la frustrazione che nutriva si spiegava con un mancato comportamento di mio padre il quale non aveva i requisiti per poter rapportarsi a livello sessuale con mia madre*” (132, A.D.R.).

Circa la conoscenza della malformazione del padre così risponde: “*Quando ero piccola inconsiamente mi rendevo conto che la vita sessuale mancava (tra loro). Quando ebbi le prime mestruazioni rimasi terrorizzata dalle affermazioni di mia madre che mi diceva di allontanarmi dai maschi poiché era pericoloso, perché si poteva facilmente uscire incinta. Poi col tempo mi spiegò la sua situazione, chiarendomi che come lei era uscita incinta, poteva accadere anche per me. In quella occasione mi disse che c’era stata una sorta di strofinio tra lei e mio padre*” (133, A.D.R.).

Circa la possibilità di un’operazione chirurgica risponde: “*all’inizio si negava per paura di non poter più avere figli; poi in seguito ha sempre rimandato le visite, trovando scuse lavorative. Non so se poi in seguito ci sono state delle visite specialistiche a questo riguardo*” (133-134, A.D.R.).

L. M. S. così depone: “*Fin da ragazzino ho notato che mio padre faceva di tutto per non rivelarsi mai interamente nudo. Da adolescente appresi da mia madre che fu vista da me piangente durante il rapporto sessuale con mio padre che mio padre era affetto da ipospadia. Ho potuto constatare personalmente tale difetto fisico a seguito di un intervento chirurgico subito da mio padre quando questi fu riportato nel lettino nudo, nella primavera del ‘96*” (136, A.D.R.).

Circa la possibilità di un intervento medico-chirurgico così risponde: “*Non si è sottoposto a visita specialistica un po’ perché era stato informato che era troppo adulto e forse anche perché si era abituato a questa sua caratteristica*” (137, A.D.R.).

14. - Circa le perizie bisogna spendere qualche parola di chiarificazione.

Come risulta dagli atti di causa, il convenuto F. L. M., convocato presso lo studio

di Messina del dott. B. L. F., andrologo e medico d'ufficio, in data 12.03.2001, non si presentava, inviando un telegramma, nel quale dichiarava di essere impossibilitato a raggiungere Messina, perché affetto da una lombalgia acuta, senza alcuna giustificazione di certificazione medica. Senza attendere la guarigione o che stesse meglio, il giudice decretò la perizia sugli atti.

La perizia sugli atti, però, risulta essere troppo generica.

In essa si evidenzia che è una patologia irreversibile, curabile con terapia chirurgica, ma vi possono essere delle complicanze (162).

Durante l'esposizione il perito dice: "...l'ipospadia balanica, dal punto di vista funzionale, non altera le funzioni urinarie e sessuali, per cui la correzione chirurgica è facoltativa. Se il paziente non è complessato da questa piccola alterazione anatomica può anche non sottoporsi ad intervento chirurgico correttivo. A questo punto possiamo definire l'ipospadia balanica quasi come una patologia estetica che non altera la funzione, ma può creare solo, in particolari soggetti, un atteggiamento di vergogna e di inferiorità con intuibili ripercussioni sul piano dei rapporti interpersonali" (163, 3). Quindi, sempre nella stessa relazione, dice: "non costituisce un'incapacità sessuale coeundi" (163,4).

Poi, diventa cauto, dicendo: "...presumibilmente ha esercitato il rapporto sessuale nella sua vita matrimoniale in 'humano modo' e cioè con la regolare successione degli eventi: erectio, penetratio e seminatio in vagina" (163, 5).

Se non costituisce incapacità coeundi, perché poi dice "presumibilmente"? Ciò fa supporre che ci sono casi, nei quali, invece, può sussistere questa incapacità. Poi, categoricamente, quasi come se avesse ispezionato la persona del convenuto, dice: "L. M., portatore di ipospadia balanica, non ha avuto nella sua vita coniugale alcun impedimento anatomico che potesse non consentire la fisiologica eiaculazione in vagina" (164, 6).

Questa perizia non si è ritenuta esaustiva, per quanto abbiamo detto poc'anzi e anche perché il perito prende in considerazione l' "ipospadia balanica", prestando fede a quanto dice il convenuto, nella sua deposizione, il quale afferma di essere affetto da ipospadia balanica.

Senza entrare nel merito delle classificazioni, senza dire che all'ipospadia tante volte sono associate altre malformazioni quali la "corda ventrale", egli trae delle conclusioni affrettate, quasi come se avesse periziato la persona.

Eppure, l'*input*, per dilungarsi sulle malformazioni che si associano all'ipospadia balanica, poteva ricavarlo da alcune espressioni del figlio e della figlia del convenuto e della stessa attrice.

15. - La seconda perizia è stata eseguita dallo stesso medico B. L. F. A questa perizia doveva presenziare un perito di parte, il dott. D., che, per "*coartata tempora*", a dire del giudice sac. Antonio Sofia, Vicario Giudiziale, non ha presenziato. In questa seconda perizia, il dott. L. F. non fa altro che ribadire quanto ha scritto nella perizia eseguita in precedenza.

Era l'occasione buona questa, per soffermarsi ad illustrare da quale tipo di ipospadia il sig. L. M. era affetto: se era di quelle medie e posteriori, di quelle anteriori, e, nello stesso tempo, spendere qualche parola sulle malformazioni che si associano all'ipospadia, e non concludere sinteticamente: "*si accompagnano a malformazioni del pene, quali, l'incurvamento ventrale congenito (corda fibrosa)*" (171), senza null'altro a aggiungere.

16. - È stata allora decretata una nuova perizia, eseguita sempre dallo stesso perito dott. B. L. F., in data 28.05.2002, alla presenza del perito di parte dott. R. A. di Napoli.

Il perito di ufficio ribadisce quanto detto nella due perizie precedenti, mentre la perizia di parte dice: *“l’ipospadia è una malformazione del pene, che consiste in un incompleto sviluppo dell’uretra anteriore. Lo sbocco può essere a diversi livelli sull’asta o sul perineo. Quanto più distalmente sbocca il meato, tanto più ci sarà facile osservare un incurvamento ventrale (corda)... Tuttavia, la gravità dell’ipospadia non sempre può essere definita in base alla sede del meato. Questo può trovarsi molto vicino all’apice del glande ed essere nondimeno associato ad un’importante corda.*

*La corda è un abnorme incurvamento ventrale del pene.... La correzione della corda è di assoluta importanza ed è cruciale per assicurare una soddisfacente funzione sessuale”* (181;182).

Ancora dice: *“L’erezione artificiale, introdotta nel 1974 da Gittes e Mec Laungblin ha rivestito un importante ruolo nell’ortoplastica. Posizionando un laccio alla base dell’asta e iniettando in un corpo cavernoso soluzione fisiologica, si gonfiano entrambi i corpi ed è così possibile determinare l’estensione della corda ed il successo della sua correzione... L’incurvamento congenito del pene senza ipospadia è in letteratura raro... lo scopo della chirurgia nell’ipospadia è quello di costituire un pene dritto con il meato più vicino possibile alla sua apertura normale, che consenta una minzione diretta in avanti e una penetrazione normale”* (182).

La patologia della corda, come si è detto, si associa a quella dell’ipospadia. Infatti, il perito di parte dice: *“Tale patologia è di grande rilevanza, producendo un’incurvamento ventrale del pene, soprattutto in erezione che può raggiungere anche gradi estremi rendendo così difficile, se non impossibile la penetrazione... Oggi non ha senso una correzione chirurgica dell’ipospadia senza l’ortoplastica, cioè il raddrizzamento penieno”* (184).

Prima di giungere a delle conclusioni, precisiamo che abbiamo approfondito l’argomento, anche se, per motivi di opportunità, siamo stati sintetici, così come si rileva nella parte accennata in diritto.

Vogliamo, inoltre, chiarire il perchè non si è decretata una super perizia: 1°) La parte attrice, per queste perizie, è stata gravata già abbastanza, economicamente; 2°) Le perizie di ufficio, sebbene sintetiche, evidenziano elementi, i quali, confrontati con gli atti di causa, ci fanno giungere ad una certezza morale.

Il perito di ufficio, infatti, nella sua relazione, sembra essere reticente, quasi a non voler toccare la suscettibilità del paziente. Infatti, come già abbiamo detto precedentemente, il perito dice: *“non costituisce un’incapacità sessuale coeundi”* (163,4), poi, continuando, *“presumibilmente ha esercitato il rapporto sessuale nella vita matrimoniale in ‘humano modo’ ”*(163). Poi dice ancora: *“l’ipotesi del concepimento per assorbimento è possibile, anche se molto rara”* (164, 6).

Questi motivi, aggiunti agli atti di causa, hanno fatto sì che si evitasse una super perizia.

In conclusione, dagli atti processuali, si rilevano elementi che fanno capire, innanzitutto, che, nel nostro caso, si tratta di un’impotenza anatomica e, quindi, irreversibile; che fu consigliato alla parte convenuta di risolvere il problema con l’intervento chirurgico, a cui, però, egli non si è mai voluto sottoporre e che, psicologicamente, anche se ciò è riferito dal perito di parte, il convenuto, dal punto di vista sessuale, si sentiva menomato: infatti, frequentava prostitute alle quali chiedeva se fosse normale (184).

La parte attrice ha sempre sostenuto che, nel rapporto prematrimoniale, a cui seguì la maternità, non vi fu penetrazione, cosa che non avvenne nemmeno successivamente, in quanto, a dire della parte attrice, la deflorazione avvenne chirurgicamente. Quan-

to dice è reso credibile anche dal fatto che, proprio per l'esperienza avuta, l'attrice raccomanda alla figlia L. di stare attenta agli uomini, perché basta solo stropicciarsi, per rimanere incinta, come era capitato a lei. In più occasioni, la parte attrice si è fatta promettere dal convenuto che si sarebbe sottoposto ad operazione chirurgica, cosa che poi non ha mai fatto, sebbene lo avesse promesso. Questo fa supporre che i rapporti sessuali erano problematici. La convivenza, di fatto, si è interrotta nel momento in cui il convenuto ha cercato di penetrarla con un corpo estraneo.

A questo, si aggiunga quanto riferisce il perito d'ufficio, il quale, come abbiamo già fatto rilevare, prima dice: “*Non constituit incapacità sessuale*”, poi aggiunge “*presumibilmente ha esercitato in modo umano*”, cosa che ribadisce nella seconda e nella terza perizia; mentre il perito di parte chiarisce che l'*erectio* poteva essere problematica a causa della “corda ventrale”.

La presunzione dell'inconsumazione, che sorge dagli atti di causa, è più accettabile, date le dichiarazioni dell'attrice, anche se smentite dal convenuto. Infatti, il fatto dell'assorbimento non è escluso: lo afferma la scienza medica, lo stesso perito di ufficio e quello di parte.

17. - L'espressione “*modo humano*”, nel nostro caso, non può avere quella interpretazione giuridico-canonica, *stricte dicte*, ma dev'essere rapportata a tutta la persona, perché, nel nostro caso, trattandosi di una mancanza di qualità necessaria, ha impedito e turbato gravemente la convivenza coniugale.

“*Modo humano*” significa che l'atto sessuale, componente importante della vita di coppia, deve ingenerare soddisfazione e armonia nella coppia, a tal punto da far realizzare “*una caro*”, da rafforzare, così, il *consortium totius vitae*, cosa che non si è verificata nel nostro caso, in quanto la penetrazione risultava essere impossibile a causa della connotazione innaturale del pene in conseguenza della corda ventrale, che il perito di parte qualifica discreta (183).

Bisogna tener presente che, con l'esame clinico, non è facile stabilire il grado di incurvamento. Sarebbe stato necessario provocare un'erezione artificiale, ma il soggetto ha 65 anni ed è pieno di acciacchi. Questo, oggi, potrebbe servire a giustificare la problematicità del rapporto, ma gli atti di causa fanno rilevare che, nella coppia, fin dall'inizio, il rapporto è stato problematico e incompleto, in quanto il convenuto era impedito a consumare.

Questo non solo lo dice l'attrice, ma, indirettamente, è ammesso anche dal convenuto, il quale, come riportato dal perito di parte, chiedeva alle prostitute che frequentava se era normale. Ciò fa concludere che egli avesse una strutturazione anatomica tale da non rendergli possibile la debita penetrazione.

### *Il dolo*

18. - Per il dolo siamo negativi, in quanto non è sufficientemente fondato e provato, ed anche perché, una volta rivelata la malformazione, l'attrice non ha interrotto la convivenza, ma ha continuato a vivere sotto lo stesso tetto, procreando anche un secondo figlio.

### *Il consortium totius vitae dei coniugi*

19. - La causa della sua non realizzazione è la mancanza nell'uomo di questa qualità necessaria di cui abbiamo esposto.

A questa, si aggiungono motivazioni, che si trovano a monte della vicenda in oggetto, e cioè la mancanza d'amore da parte dell'attrice nei confronti del convenuto, in quanto l'attrice preferiva a lui, un suo cugino, e circostanze tali, che si sono intrecciate,

a tal punto, che le parti vengono ritenute fidanzate, data la mentalità e il costume del luogo, dagli stessi parenti, e perciò, l'attrice porta avanti questo fidanzamento, che non ha mai voluto.

20. - L'attrice dice: "*ci incontravamo da soli, c'erano delle affettuosità, da parte mia non corrisposte...*" (44, 8). Ancora dice: "*Fin dall'inizio ho sempre detto a F. che lui poteva essere un amico ma mai un compagno per la vita, in quanto non l'amavo e soprattutto perché eravamo troppo diversi...*" (44, 10).

Nella sua deposizione, la parte attrice dichiara che, nonostante la delusione della prima notte di matrimonio, ha cercato di realizzare una certa relazione interpersonale con il convenuto, di aiutarlo e di dedicarsi a lui, ma riceveva solo cattiverie, che derivavano dalla manipolazione della sorella di lui (46, 11).

Continuando, approfondisce le cause delle loro incomprensioni e arriva a dire: "*...non era capace di essere coerente con le decisioni che tante volte prendevano insieme e queste decisioni venivano cambiate facilmente dall'intervento dei suoi familiari i quali avevano una presa sulla sua volontà. Voglio dire che all'epoca pur di realizzare questa piena comunione lasciai l'insegnamento*" (46, 17).

Parlando del viaggio di nozze, dice: "*... è durato circa un mese e si svolse in modo sereno, per una mia forza di volontà quasi a voler dimostrare ai parenti di mio marito che ci fosse da parte mia tutta la buona volontà di poter realizzare un rapporto sereno e pacifico*" (49, 19).

L'attrice, durante la sua deposizione, cerca di dimostrare che, nel corso della convivenza, ha cercato, con tutte le proprie forze, di realizzare un'intesa, ma non ha avuto corresponsione da parte del convenuto, infatti, dice: "*La convivenza non è mai stata serena e pacifica, con l'andare del tempo è diventato (il convenuto) violento addirittura quando ero incinta al terzo mese di mio figlio, ha alzato anche le mani. C'erano continui contrasti...*" (48, 21).

Demorde da questi tentativi di realizzare una comunione, che tra loro non si è mai realizzata, nel momento in cui, come dice la stessa attrice: "*Dopo 2-3 anni, perché io potessi, secondo lui, godere, ha cercato di penetrarmi in vagina con un corpo estraneo, che mi ha dato tanto fastidio, addirittura mi sono sentita offesa nella mia persona e nella mia femminilità*" (47, 20). Da questo momento, vivono da separati in casa e, cioè, dal 1970 circa, dopo che la seconda figlia era già nata, fino alla separazione legale.

21. - Il testimoniale addotto evidenzia la non realizzazione del *consortium totius vitae* tra loro adducendo perfino le cause.

La sig.ra N. A. dice: "*...questo suo problema (ipospadia) ha fatto sì che non si instaurasse nessun rapporto interpersonale ma anzi ha turbato gravemente la loro convivenza. Mia figlia sebbene avesse questo problema è stata una perfetta moglie e madre e non si è mai fatta parlare alle spalle*" (146, 5).

La figlia coglie in pieno la causa che turba il loro rapporto. L. M. L. dice: "*Consapevole oggi più che mai della vita coniugale che mia madre ha svolto con l'insoddisfazione che nutriva e la frustrazione che nutriva, si spiegava con un mancato comportamento di mio padre, il quale non aveva i requisiti per poter rapportarsi a livello sessuale con mia madre. Se non ha incominciato prima la causa di annullamento era per un tentativo di far funzionare agli occhi della gente questo rapporto anche se alla base non c'erano i presupposti fisiologici, anche perché noi figli eravamo piccoli*" (132, A.D.R.).

Evidenzia, poi, l'atteggiamento dispotico del padre, che voleva crearsi un'autorità e una certa potenza in "beni", quasi a compensare la sua "impotenza fisica". Infatti, così dice: "*Le sue attenzioni erano rivolte più alle persone estranee, lui era anche ossessionato dal fatto di acquistare appartamenti come una sorta di realizzare una certa*

*potenza quasi a ragione di compensazione per qualche impotenza fisica che lui aveva. Questo si è addirittura accresciuto negli ultimi tempi, anche di fronte alle piccole esigenze che la famiglia potesse avere ad esempio, quando gli si chiedeva di essere più presente in casa, vicino, di dare una mano a risolvere i problemi; lui invece si rendeva assente, anzi piuttosto inseguiva ancora di più i suoi obiettivi per acquisire una sorta di autorità e potenza e di rispetto anche attraverso le cose che acquistava. Questo atteggiamento lo aveva anche in campo lavorativo dove egli era ufficiale giudiziale e addirittura rendeva lavorative le ferie che prendeva per stendere relazioni circa il lavoro di ispettorato. Anche circa le proprietà di mia madre egli ha rivendicato quel ruolo che gli è stato negato, quando alla morte di mio nonno desiderava volerle amministrare se non addirittura appropriarsene, ma mio nonno lasciò tutto a sua moglie e alla figlia. Voglio anche aggiungere che mio padre colpito da ictus nel marzo del '96 voleva accanto una persona a cui appoggiarsi, ha trovato me e se in un primo momento era debole, vulnerabile per la malattia, dopo, ripresosi, resosi più forte anche moralmente, ha reso più palesi i suoi difetti caratteriali: il senso di possesso, la testardaggine. Questo ha reso ancora più esasperata mia madre, la quale si è decisa ad avviare anche un'azione di questo genere, cioè la causa di nullità” (132-133, A.D.R.).*

L. M. S., figlio delle parti, lascia supporre che non si è realizzato il *consortium* coniugale per motivi, come egli dice, “fisici” e caratteriali, che, come ha detto la figlia L., erano manifestazione di quella deficienza fisica.

Infatti, così depono: “*Ritengo che la vita coniugale fosse divenuta intollerabile per mia madre per assoluta incompatibilità tra i coniugi, sia per l’accentuarsi di alcuni aspetti negativi del carattere di mio padre e anche comportamentali oltre che fisici”* (136 A.D.R.).

Continuando, dice: “*Ritengo che ricercasse una posizione di preminenza. In particolare faceva di tutto perché ciascun componente della famiglia non avesse autonomia decisionale in modo che qualunque scelta e richiesta dovesse essere da lui filtrata, valutata ed eventualmente concessa. Nell’ambito della vita domestica si preoccupava poco delle esigenze psicologiche e del rapporto interpersonale con i figli e il coniuge, forse anche perché troppo occupato a ricercare all’esterno una considerazione sociale. Ritengo non fosse per niente attento alle esigenze di conforto umano dei familiari”* (137 A.D.R.).

22. - Circa l’incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3) ribadiamo quanto è stato scritto per il capo dell’impotenza.

23. – Pertanto, considerate tutte queste cose in diritto ed in fatto, noi sottoscritti giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio dinanzi ai nostri occhi, dichiariamo, pronunziamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio concordato in *limine litis*:

“Se consti della nullità del matrimonio nel caso:

si debba rispondere, come di fatto rispondiamo:

1) per impotenza copulativa antecedente e perpetua al matrimonio da parte del convenuto (can. 1084 §1);

2) per comportamento doloso da parte del convenuto (can. 1098);

3) per incapacità del convenuto ad instaurare il “*consortium* coniugale” aperto al bene dei coniugi (can. 1055) e, in subordine, ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)”.

#### NEGATIVAMENTE

1) per comportamento doloso da parte del convenuto (can. 1098);

A F F E R M A T I V A M E N T E

1) per impotenza copulativa antecedente e perpetua al matrimonio da parte del convenuto (can. 1084 §1);

2) per incapacità del convenuto ad instaurare il “*consortium coniugale*” aperto al bene dei coniugi (can. 1055) e, in subordine, ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)”.

e quindi CONSTARE DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO in oggetto.  
(*Omissis*).

## **Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano – Nullitatis Matrimonii-25 marzo 2003- coram Casole, Ponente**

### **Simulazione Totale – Esclusione della fedeltà – Esclusione dell’indissolubilità del vincolo**

*Il matrimonio, contratto-sacramento, nasce dal consenso delle parti, cioè dall’“actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad consistendum matrimonium” (Can. 1057). Se l’atto di volontà non è diretto in modo pieno e perfetto sull’oggetto del contratto matrimoniale, il consenso resta privo di efficacia.*

*Anche se il difetto o vizio del consenso risiede in uno solo dei contraenti, viene a mancare il fondamento assolutamente necessario del negozio giuridico; pertanto, ai fini della valutazione circa l’esistenza della simulazione del consenso matrimoniale è irrilevante la presenza o l’assenza dell’accordo tra le parti.*

*Il matrimonio, per sua natura, si perfeziona con il consenso dei nubendi e consiste nella mutua donazione totale tra le parti. Esclude la fedeltà, colui che intende, con atto positivo di volontà, negare al proprio coniuge il diritto esclusivo sul proprio corpo, di non volere la piena e integra donazione di sé con l’altra parte, perchè si costituisca la comunione di tutta la vita, a cui, per sua indole naturale, è ordinato il matrimonio e cioè al bene dei coniugi, alla procreazione e alla educazione della prole*

#### *Factispecies*

(*Omissis*). 1.- S. e D. si sono conosciuti nel settembre del ‘77; S. aveva 19 anni, mentre D. 15. All’epoca, erano entrambi studenti dell’Istituto P. di Napoli.

D. era una ragazza avvenente, curata nel vestire, dal carattere estroverso, moderna, aperta, qualità che accesero subito in S. una passione tale da fargli iniziare una frequentazione, che sfociò in un fidanzamento, durato 13 anni, durante il quale ci sono stati dei litigi e anche rotture.

La causa dei litigi era la diversità di vedute e anche un approccio negativo di S. con la famiglia di D., soprattutto con la madre di lei, donna che aveva un grande ascendente sui figli. Infatti, a dire dell’attore, D. palesava attaccamento ai suoi familiari e competizione nei suoi confronti.

Poiché erano trascorsi tredici anni di fidanzamento, sembrò naturale che si approdasse al matrimonio. Anche se, in cuor suo, l’attore aveva timore di un esito non sicuro del matrimonio, per amore di suo padre, il quale aveva un debole per D., egli avvertì un dovere di convolare a nozze, come debito di riconoscenza nei confronti del padre. Così, il 21 luglio 1990, nella chiesa di S. P. a C., si unì in matrimonio con D.

La convivenza è durata 6 anni; nel ‘94, i due ebbero un figlio e, nel 1996, ci fu la



rottura definitiva, seguita da separazione consensuale, omologata dal Tribunale civile di Napoli, il 9.8.1998.

2. - È stato presentato libello presso questo Tribunale in data 21.6.98.

Si è costituito il collegio giudicante in data 1.7.1998 e, nello stesso giorno, è stato ammesso il libello.

È seguita la citazione per l'udienza della comparizione delle parti, per il giorno 29 settembre '98, poi differita all'8.10.98, giorno nel quale si è contestata la lite e si è concordato il dubbio nella seguente formula:

“Se consti della nullità del matrimonio nel caso:

per difetto di consenso matrimoniale, per totale simulazione del matrimonio, da parte dell'attore, subordinatamente, per esclusione, da parte dell'attore, della fedeltà e per esclusione dell'indissolubilità del vincolo da entrambe le parti, quantomeno da parte dell'attore (can. 1101 §2) C.J.C.”.

In data 5.11.98, si è decretato l'inizio dell'istruttoria ed è stata citata la parte attrice a comparire per il 18.1.98.

In data 23.11.98, la parte convenuta si è costituita, dando mandato procuratorio all'avv. L. C.

In data 19.1.99 si è decretata la citazione della parte convenuta a comparire presso questo Tribunale per il 4.3.1999.

In data 5.2.99 si è decretata la citazione per la comparizione dei testi.

Sono stati escussi 10 testi, dopo i quali, è giunta lettera a questo Tribunale, datata 22.12.99, con la quale, la convenuta revocava il mandato all'avv. L. C. In data 19.1.2000, la convenuta si costituiva con un altro patrono, nella persona dell'avv. D. G.

Nello stesso giorno, il patrono di parte attrice chiedeva, formalmente, di sospendere l'istruttoria a seguito anche della revoca del mandato all'avv. C., da parte della convenuta.

In data 24.1.2000, si dava comunicazione al nuovo patrono, avv. D. G., dell'istanza di sospensione, richiesta dall'avv. N. B., patrono di parte attrice.

All'istanza di sospensione del patrono di parte attrice, faceva seguito, in data 25.1.2000, un'istanza del patrono di parte convenuta, nella quale, questi chiedeva che fossero ascoltati i testi, già ritualmente citati, in attesa che il patrono di parte attrice chiarisse i termini del significato di “sospensione”.

Pertanto, in data 25.1.2000, si decretava la continuazione dell'istruttoria.

Venivano ascoltati 3 testi *ex officio*. Seguiva ricorso al Vicario Giudiziale, da parte del patrono di parte attrice, datato 9.2.2000.

A questo punto seguiva istanza del D.V., datata 25.2.2000, in cui questi esprimeva parere negativo per l'accoglimento del ricorso.

In data 28.2.2000, seguiva decreto del preside, ove si disponeva che l'istruttoria proseguisse *iuxta modum*.

Seguiva ricorso dell'avv. di parte attrice al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in data 10.3.2000.

A questo ricorso, rispondeva il Vicario Giudiziale, in data 2.5.2000, e, in data 2.7.2001, il Preside decretava il prosieguo della causa, non essendo pervenuta risposta della Segnatura Apostolica.

Ad istanza del patrono di parte attrice, si citava il teste A. T., il quale inviava un fax, con il quale si giustificava, dicendo che, per motivi di salute, non poteva comparire presso questo Tribunale. Lo si citava nuovamente per il 26.11.2001, ma non si presentava e non giustificava l'assenza.

In data 30.1.2002, si decretava la pubblicazione degli atti.

Seguiva querela di nullità, in subordine, istanza suppletiva di indagine e soprattutto a mezzo di altro giudice, da parte dell'avvocato di parte attrice.

Seguiva decreto del preside, datato 22.3.2002, ove, esaurientemente, si rispondeva alla richiesta dell'avvocato di parte attrice. Nel dispositivo del decreto si indicavano i testi che dovevano essere citati.

Seguiva ricorso al collegio, da parte dell'avvocato di parte attrice, in data 3.4.2002.

Faceva seguito istanza di rigetto del ricorso al collegio della parte attrice, da parte dell'avvocato di parte convenuta, in data 10.4.2002.

Seguiva decreto del collegio, datato 11.4.2002, ove si confermava quanto era stato prescritto nel decreto del 23.3.2002, non accogliendosi l'istanza dell'avvocato di parte attrice, datata 3.2.2002.

Il patrono dell'attore indirizzava alla Rota Romana querela di nullità, in data 17.4.2002, in ordine al prefato decreto.

Il Preside del Collegio, vista la notevole ed ingiustificata mora processuale, in data 3.10.2002, disponeva che la causa riprendesse il suo *iter* processuale fino alla conclusione in causa.

In data 3.10.2002, veniva decretata la conclusione in causa.

Seguiva, il 4.11.2002, rinuncia all'istanza di nullità matrimoniale, da parte dell'attore, rivolta al presidente del Tribunale, il quale trasferiva l'istanza di rinuncia al preside del collegio, in data 5.11.2002.

Si dava comunicazione alla parte convenuta della rinuncia da parte dell'attore in data 8.11.2002. Seguiva istanza, datata 19.11.2002, da parte dell'avvocato di parte convenuta, di proseguire la causa.

Faceva seguito uno scritto della parte convenuta, datato 18.11.2002, nel quale, personalmente, chiedeva che il processo proseguisse.

In data 26.11.2002, veniva sostituito il Difensore del Vincolo e, il 3.2.2003, il Preside decretava il prosieguo della causa fino alla sentenza.

### *In iure*

#### *Simulazione del consenso*

3. - Il matrimonio, contratto-sacramento, nasce dal consenso delle parti, cioè dall' "*actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad consistuendum matrimonium*" (Can. 1057). Quindi, ne consegue che se l'atto di volontà non si porta in modo pieno e perfetto sull'oggetto del contratto matrimoniale, il consenso resta privo di efficacia; cosa che avviene quando si realizza quella figura giuridica che va sotto il nome di "simulazione", in quanto, esternamente, sembra che ci siano tutte le condizioni perchè possa sorgere il vincolo matrimoniale, ma l'ultima volontà del soggetto non corrisponde alle apparenze e, quindi, il consenso risulta simulato. Di ciò trattano il can. 1086 del Codice pio-benedettino e il can. 1101 del nuovo Codice.

4. - Al riguardo, conserva ancora il suo valore quanto, con molta chiarezza, fu scritto in una *coram* Pinto del 28 giugno 1971: "*Totaliter simulat qui dum exterius serio manifestat se contrahere velle, actu positivo voluntatis excludit matrimonium ipsum eo quod non habet animum contrahendi... Partialiter vero simulat qui matrimonium contrahere volens, non vult tradere alteri parti ius in corpus in ordine ad actus per se aptos ad proles generationem (bonum prolis), aut non vult ut praedictum ius sit exclusivum (bonum fidei), aut sit perpetuum (Bonum sacramenti)*" (S.R.R.D., vol. 63, p. 589).

5. - Altre utili delucidazioni, si possono trovare nella più recente sentenza rotale coram Faltin del 9 aprile 1987. Così viene spiegata la simulazione: “*In iure simulatio seu fictio detur quando quis, quavis de causa, sive ex bona fide aut mala fide, externe et serio quidem, profert verba aut signa quae ex se sonant aut significant voluntatem ponendi negotium iuridicum, ad efficaciam iuridicam ei ad normam iuris propriam ordinatam, ideoque in veram substantiam seu obiectum essenziale negotii directam, interne autem, sive secreto ex conniventia partium non tantum caret voluntate ista, sed habet voluntatem declarationi externae positive contrariam, seu severa non vult sive totaliter sive partialiter, declarationis substantiam*” (S.R.R.D., vol. 79, pp. 254-255).

6. - Abbiamo sottolineato le parole con cui il Faltin espressamente spiega che la simulazione, cioè l'interna volontà contraria al matrimonio, può essere o un segreto atteggiamento di una parte, o una connivenza tra le due parti. Ciò è pacifico nella giurisprudenza ed è abbastanza ovvio, data la natura bilaterale del contratto matrimoniale. Anche se il difetto o vizio del consenso risiede in uno solo dei contraenti, viene a mancare il fondamento assolutamente necessario del negozio giuridico; pertanto, è un errore grave sopravvalutare la presenza o l'assenza dell'accordo tra le parti. Il Faltin torna a parlarne con maggiore forza, commentando le parole del canone: “*«Alterutra vel utraque pars»: ero relate ad nullitatem matrimonii non interest scire utrum praecesserit annon concordantia in simulatione inter contrahens, non requiretur finis malus decipiendi, nec intantionalis divergentia idest conscientia difformitatis inter voluntatem et declarationem. Ius canonicum, ut nullus et inefficax retineatur consensus praestitus, unice requirit quod, extante declaratione externa matrimonium contrahendi, coexistat cum ea actus positivus voluntatis excludentis tale matrimonium vel unum ex eius elementis substantialibus*” (S.R.R.D., vol. 79, p. 255).

7. - A proposito della distinzione tra simulazione totale e parziale, nota il Faltin, citando precedenti sentenze, che la distinzione è funzionale all'atto soggettivo della simulazione, ma non alle sue conseguenze affettive: “*Distingui autem potest simulatio partialis a simulatione totali relate ad subiectum non autem relate ad obiectum: subiectum enim, effectum ingrorans limitationis consensus, potest velle matrimonium et nam reicere suam proprietatem essentialem; at in obiecto id est in matrimonio, defectus vel unius proprietatis essentialis, obiectum ipsum seu matrimonium totaliter destruit*” (S.R.R.D., vol. 79, p. 255).

8. - Il Faltin, pertanto, osserva che la simulazione solo teoricamente è parziale, ma nei fatti è totale: “*Distinctio autem inter simulationem totalem et simulationem partialem saepe est tantum theoretica. Siquidem in praxi non raro accidit ut is qui apparenter partialem dumtaxat simulationem committit, reapse totaliter simulat matrimonium. Ita mulier quae in contrahendo bonum fidei sponso omnino denegat, quia suo amasio fidem servare intendit, atque simul sibi proponit quam primum petere et matrimonium, quamvis tantum coram magistratu civili, inire cum eodem amasio cui statim nubere non potest, theoretice quidem tantum duplicem simulationem partialem committit, sed de facto ipsum matrimonium totaliter simulare dicenda est. Effectus utique est semper idem, quocumque modo percipiatur simulatio, idest consensus matrimonialis in omni casu vitiatur*” (l.c. - cf. in una c. Wynen in SRRD vol. 27, p. 521) “ (S.R.R.D., vol. 79, p. 256).

#### *Circa l'esclusione della fedeltà*

9. - Secondo il diritto matrimoniale vigente, il patto con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura, è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole (can. 1055 §1).

Il consenso matrimoniale con il quale il matrimonio si perfeziona “*est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad consistendum matrimonium*” (Can. 1057, § 2).

Si richiede, in tal modo, che nel contratto matrimoniale venga mantenuta la mutua fedeltà dei coniugi, da essere unita con la vicendevole comunione di vita e di amore, così come si esprime il Concilio Vaticano II nella Costituzione pastorale *Gaudium et Spes*: “*Questa intima unione in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l’indissolubile unità*” (n. 48).

D’altra parte, chiunque sa bene che “*persona humana, secundum doctorum virorum nostrae aetatis aestimationem, tam penitus affici sexualitate perhibetur, ut haec in elementis annumeretur, quae hominis vitam praecipue informant. Ac revera, a sexu eae profluunt notae peculiare, quae in regione biologica, psychologica et spirituali personam ipsam efficiunt marem et feminam, quaeque propterea plurimam vim ac momentum habent ad explendam singulorum hominum maturitatem ad eosque societati inserendos*” (S. CONGRAGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Declaratio de quibusdam quaestionibus ad sexualem ethicam spectantibus*, in A.A.S., vol. LXVIII, p. 77).

Posta attenzione a queste cose, oltre al caso di anomalia psicosexuale conclamata, bisogna avere anche una profonda considerazione della costituzione psicologica del nubente, quando si parla di esclusione della fedeltà, che può configurarsi ove il contraente, per la sua costituzione psichica, o per la sua moralità corrotta, intende continuare nelle sue relazioni adulterine, negligente e immemore degli oneri assunti.

In una *coram* Pompedda del 26 novembre 1993 così si legge: “*Sane quidem distinguere semper debet ordo moralis ad ordine iuridico, iste cum versetur circa actus externos, in societate sive civili sive ecclesiali, determinandos atque iudicandos: attamen iam a priori, arctissima cum exstet connexio in ordine canonico inter ius et legem moralem, idque multiplicibus sub ad spectibus in auditum foret asserere omnimodam distinctionem seu separationem, sub poena coarctandi ius canonicum ad actus nedom externos sed insuper in sua totali materialitate*” (R.R.Dec., vol. LXXXV, p. 717, n. 3).

Ancora in un’altra sentenza del 21 giugno 1982, l’eccellentissimo padre rotale continua dicendo: “*Reapse in eo qui bonum fidei excludit, inspici debet quaedam voluntas sibi effingendi concubium extra et praeter doctrinam Christi et Ecclesiae, atque tantummodo ita celebrandi nuptias sane, in eiusmodi deordinatione a recto ordine stat radix nullitatis consensus, cuius obiectum ita substantialiter differt a notione matrimonii*” (R.R.Dec., vol. LXXIV, p. 359 n.7).

Così insegna anche il Concilio Vaticano II, nella Costituzione *Gaudium et Spes*: “*I fidanzati sono ripetutamente invitati dalla parola di Dio a nutrire e potenziare il loro fidanzamento con un amore casto e gli sposi la loro unione matrimoniale con un affetto non diviso... Proprio perchè atto eminentemente umano essendo diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla volontà, quell’amore abbraccia il bene di tutta la persona, e perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità i sentimenti dell’animo e le loro manifestazioni fisiche e di nobilitarli come elementi e segni speciali dell’amicizia coniugale.*

*Un tale amore, unendo assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi, provato da sentimenti e gesti di tenerezza, e pervade tutta quanta la vita dei coniugi, anzi diventa più perfetto e cresce proprio mediante il generoso suo servizio.*

*È bene superiore, perciò, alla pura attrattiva erotica che, egoisticamente coltivata, presto e miseramente svanisce*” (n. 49).

In una *coram* Serrano Ruiz del 25 luglio 1980 così si legge: “*Veritas igitur, quam fides iam ex nomine innuit in quocumque foedere, in coniugio quamdam veluti novam vim recipit ex eo quod per mutuam suipsorum traditionem “caro alterius” fiat “alterius caro” et neuter servet potestatem in illam carnem unam, quam coniugium gignit.*

*Haec omnia, etsi non omnimodam generent claritatem, certo invabunt ut maior sit numerus praesumptionum ex quibus probatio procedat; eo vel magis quo partes pressius se ponunt per habitudinem ad bonum fidei “alterum et alterum”... sed extra casum revera abnormem, fidelitas semper habebitur officium “verum erga compertem; cui, iniquam, sincere debetur et totum, utpote quid “in toto” traditum”* (R.R. Dec., vol. LXXII, p. 531 s., n. 6).

Il matrimonio, dunque, per sua natura, si perfeziona con il consenso dei nubendi e consiste nella mutua donazione, o nell’offerta sostenuta dal vicendevole amore. Esclude la fedeltà, perciò, colui che intende, con atto positivo di volontà, di dare il diritto esclusivo sul proprio corpo ad altra persona, e cioè, stabilisce di non volere la piena e integra donazione di sé con l’altra parte, perchè si costituisca la comunione di tutta la vita, a cui, per sua indole naturale, è ordinato il matrimonio e cioè al bene dei coniugi, alla procreazione e alla educazione della prole.

Sotto l’aspetto della vera e autentica donazione, o della natura dell’offerta degli stessi, che si accorda nel bene reciproco, simula il consenso ed esclude la fedeltà non solamente colui che stabilisce di donare a una terza persona un qualche diritto sul proprio corpo, ma anche colui che intende donare il diritto alla comparte, ma non in modo esclusivo, o stabilisce di non dare questo diritto a nessuno, né alla comparte né ad altri, in quanto non pensa e non gli interessa costruire una vera comunione di vita e di amore con lo sposo o la sposa.

Sinteticamente, così si legge in una *coram* Funghini del 25 novembre 1987: “*Bonum fidei essenziale, praeter vinculi unitatem, amplectitur ius mutuamque contrahentium obligationem tum ad coniugale debitum exspostulandum ac praestandum tum ad exclusivitatem quoad actus vitae coniugalis proprios ponendos. Et hoc quidem diversimode ac in bono prolis intentum, i.e. non uti ius et obligatio ad actus coniugales ad vitam propagandam et ideo ad prolem gignendam necessarios, potius vero ad sexualitate modo inter coniuges exclusivo utendum”* (R.R. Dec., vol. LXXIX, p. 686, n. 3).

10. - La prova della simulazione, nel caso dell’esclusione della fedeltà, sebbene sia difficile, si può avere attraverso: la confessione del simulante; una *causa simulandi* grave e proporzionata; circostanze, antecedenti al matrimonio, concomitanti e susseguenti, che manifestano l’intenzione del nubente, la sua volontà e il suo modo consueto di agire, presentando la stessa simulazione non solo possibile o probabile, ma anche moralmente certa. Si richiede la confessione giudiziale del simulante e, ancora prima, quella extragiudiziale, ovvero quella fatta da testi degni di fede, i quali poi la riferiscono in giudizio.

Ha grande importanza e forza ciò che si attinge dalla dichiarazione delle parti per istruire la prova. Infatti, così recita il can. 1536 §2: “*In causis autem quae respiciunt bonum publicum, confessio iudicialis et partium declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborent”*.

Sarebbe debole la tesi sia se il simulante negasse la simulazione compiuta sia se rimanesse assente dal giudizio.

Ma la difficoltà o la lacuna può essere superata, anche in caso di assenza dal giudizio del simulante, se testi degni di fede, principalmente consanguinei dello stesso

presunto simulante, presentano indizi e argomenti tali da persuadere che il contraente aveva l'animo avverso al matrimonio cristiano o non aveva una retta concezione o una disposizione precisa circa l'esclusiva donazione da dividere soltanto con l'altra parte avvertendo impulsi a coltivare relazioni e a continuarle, per mancanza di amore nei confronti della comparte.

*Circa l'esclusione dell'indissolubilità*

11. - *“Essentiales matrimonii proprietates sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem”* (can. 1056). *Quapropter “si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquid elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit”* (can. 1101 §2).

Causa efficiente del matrimonio è il consenso *“l'atto di volontà con cui un uomo e una donna si danno e si accettano reciprocamente, con patto irrevocabile, per costituire il matrimonio”* (can. 1057 §2).

Ciò deve essere fatto con un positivo atto di volontà. In una *coram* Giannechini del 25 marzo 1980 così si legge: *“Actus voluntatis, quo simulatio constituitur, debet esse “positivus” seu revera positus, elicitus et perfecte humanus, qui nempe procedat ex cognitione obiecti in quod dirigitur voluntatem ...”* (R.R. Dec., vol. LXXII, 1980, p. 242).

Atto di volontà significa atto non puramente *“hominis”* ma propriamente e soltanto *“humanum”*, cioè posto da quella facoltà spirituale che, illuminata dall'intelletto, tende, appetisce, si appropria del suo oggetto *“sub specie boni”*.

L'Angelico Dottore direbbe, a tal proposito, che *“homo est dominus suorum actuum”* (*Summa Theol.*, I, II, q. 21, art. 2).

12. - L'atto di volontà deve avere come nota caratteristica la *“positivitas”*, circa la quale così si legge in una *coram* Di Felice, del 5 marzo 1980: *“Exclusio autem indissolubilitatis fieri potest vel hypothetice, quando non absolute denegatur perpetuitas coniugii, sed eam e futuro eventu pendere quis constituit. Solent enim aliquoties nupturientes, de felici exitu coniugii auxilii, decernere se idem esse abrupturos, si res male cesserint. Huiusmodi in casibus penitus perscrutanda est contrahentis voluntas. Si quis enim positivo voluntatis actu solubile intendat vinculum, sive absolute, sive hypothetice, ob denegatam essentialem matrimonii proprietatem mixta canonis praescriptam invalide contrahit”* (R.R. Dec., vol. LXXII, 1980, p. 158).

13. - Oggetto dell'atto positivo di volontà non è il divorzio da farsi – che anzi il nubente può anche augurarsi di non dover mai fare – bensì la riserva del diritto di farlo.

In una *coram* Masini si legge: *“Neque necesse est, ad vitandum consensum matrimoniale, ut contrahens se facturum divortium absolute decernat, sed satis est ut facultatem sibi reservet divortii faciendi”*.

Ciò che dà corpo all'atto positivo della volontà è soltanto la *“reservatio iuris seu facultatis solvendi vinculum si casus ferat”*, non la volontà di scioglierlo col divorzio ... basta solo questa riserva ad escludere l'indissolubilità... Anche se il divorzio non verrà mai chiesto, il consenso, invalido fin dall'inizio, tale resta (vedi in *Monitor Ecclesiasticus*, 1990, III, S. VILLEGGIANTE, *L'esclusione del bonum sacramenti*, pp. 379-380).

14. - La volontà di escludere l'indissolubilità si desume come si indica in una *coram* Davino del 13 marzo 1980: *“Ad probationem assequendam simulati consensus quattuor concurrere debent:*

a) *iudicialis confessio;*

*b) extrajudicialis eiusdem confessio, a testibus nempe relata fide dignis qui eam tempore non suspecto acceperunt;*

*c) gravis (subiective praesertim) et proportionata simulationis causa;*

*d) circumstantiae quae adsertam perpetuitas exclusio nem corroborant. Si una vel altera ex his deficit, probatio haud impossibilis evadit, sed, cum iam difficilis ex sese sit, difficilior evadit” (R.R.Dec., vol LXXII, 1980, p. 192).*

#### *In fatto*

##### *Esclusione dello stesso matrimonio da parte dell'attore*

15. - L'attore, in sede giudiziale, ammette di aver accettato di celebrare il matrimonio. Infatti, dice: “... ero così grato a mio padre per questo affetto che accettavo perfino le indicazioni di scelta della mia vita che potevano, come a lui sembrava, essere per un felice futuro della mia vita, infatti fu proprio lui a consigliarmi circa D.” (40, 14).

Come si può notare, egli dice: “fu lui a consigliarmi”, quindi, non si riscontra alcuna costrizione, né, tanto meno, ricatto morale. Fu un consiglio che il padre gli diede e che l'attore ha accettato, tanto che, questi, continuando la sua deposizione, spiega perché il padre gli avesse consigliato D. Infatti, dice: “...D. era la persona che poteva capire il mio carattere ribelle, che poteva sopportare il mio modo di vivere, era la persona che lui riteneva reputata, quando lui non ci fosse più stato, ad avere il ruolo di freno alla mia dissolutezza” (40,14).

Quindi, non solo accetta il matrimonio, ma, indirettamente, riconosce il motivo della scelta.

Dagli atti, risulta che, nell'89, acquista un appartamento e lo cointesta anche alla stessa D. e questo fatto avviene due anni prima del matrimonio e, a dir di lui, per dimostrare, che “potevamo fare a meno dei genitori di D.” (41, 15).

Parla di due interruzioni, avvenute nel 1983 e 1984; poi di un'altra, avvenuta nel gennaio-febbraio '90, generata da dubbi e perplessità. È il periodo nel quale, come lo stesso attore depone, “a cavallo degli anni '89” (41, 15), avevano acquistato un appartamento occupato, che fu poi lasciato nel periodo invernale.

L'appartamento era da ristrutturare: in quella occasione, sorsero dei problemi circa le porte interne. Per questo motivo, il papà di D. e la stessa sorella si portarono allo studio dell'attore, per capire come dovessero essere queste porte. Quindi, questi andarono dall'attore per fatti inerenti alla ristrutturazione e non per convincerlo ad adire al matrimonio. Così come si ricava dagli atti processuali.

Risulta vero, in senso materiale, che, nel maggio del 1990, l'attore si allontanò da Napoli per Ischia: non, però, per fuggire dal matrimonio, ma per andare a farsi una vacanza con un suo amico, che aveva fatto un acquisto speciale. Quindi, andarono in quell'isola a festeggiare.

Dagli atti processuali, quindi, non si riscontra alcun atto positivo di volontà, da parte attorea, volto ad escludere lo stesso matrimonio.

16. - La convenuta, in sede giudiziale, esordisce dicendo: “Tra di noi c'è stata intesa fin dall'inizio soprattutto per quanto riguarda il nostro futuro coniugale... avevamo le idee chiare circa il traguardo che entrambi dovevamo raggiungere, cioè il matrimonio” (55, 12).

Fa rilevare, inoltre, “come mai intestava questo appartamento a me? Avrebbe dovuto perorare la causa per se stesso o fittare un appartamento” (56-57, 16).

Continuando la deposizione dice: “In prossimità delle nozze non ci furono dubbi e perplessità circa il futuro coniugale, ma c'era solo una progettualità per mettere su famiglia, avere dei figli, e formare una vera e unita famiglia” (57, 17).

La convenuta, esplicitamente, dice che l'attore accettò il matrimonio e tutto ciò che comportava, anzi arriva a dire: “...in sede di separazione civile, disse all'Avv. L. M. che non si sarebbe mai più risposato e non avrebbe avuto altri figli e quello che stava facendo lo faceva solo per motivi fiscali. Difatti mi sollecitava a questa separazione dicendomi che altrimenti saremmo andati “sotto le scale di una chiesa” (58,20).

Ribadisce che il matrimonio è stato voluto, infatti, dice: “Entrambi abbiamo inteso legarci reciprocamente con un vincolo indissolubile” (59, 22).

17. - Dal testimoniale di parte attrice e di parte convenuta non si evince nessun atto positivo di volontà, da parte dell'attore, escludente lo stesso matrimonio, anzi, sia in modo implicito che esplicito, si rileva che l'attore ha voluto il matrimonio.

C. R., teste di parte attrice, con molta fermezza, evidenzia riserve, da parte dell'attore, circa il passo che compiva, ma, tra le righe della deposizione, si desume che l'attore, invece, ha voluto il matrimonio.

La deposizione resa, lascia perplessi, infatti, il teste è molto preciso nel descrivere le riserve, ma poi aggiunge: “...non ho mai sentito parlare di progetti e né di come avessero condotto la loro vita coniugale. La frequentazione che hanno avuto a me è sembrata essere un'abitudine” (101, 11).

Ancora, continuando, dice: “Conoscevano la dottrina cattolica sul matrimonio... il matrimonio che andava a celebrare lo avrebbe potuto sciogliere in qualunque momento...” (103, 18).

Si riscontra in questo che, nell'attore, c'è la volontà, perlomeno generica, di accettazione del matrimonio.

Il teste sa tante cose, “imminenti al matrimonio stesso”, come la stessa confessione sacramentale, ma poi asserisce: “...sono arrivato a cerimonia inoltrata, poiché lavoravo a Firenze” (103, 19).

Sa tante cose imminenti il matrimonio e poi, addirittura, arriva in ritardo in Chiesa, perchè lavora a Firenze.

C. L., sorella dell'attore, lascia intravedere, tra le righe della deposizione, che l'attore, anche se con volontà generica, ha voluto questo matrimonio. È pur vero che l'attore correva dietro le gonnelle, ma il rapporto con Daniela è durato 13 anni, (108, 12).

Dice che lo stesso suo padre favoriva il rapporto tra S. e D., perchè vedeva D. un fermo per il figlio; quindi, indirettamente, si rileva che, poi, l'attore, sposandosi, accettò il matrimonio (109, 13).

Ribadisce, inoltre, che il fratello, due anni prima del matrimonio, comprò una casa e la cointestò alla stessa convenuta. Una persona che non vuole il matrimonio non cointesta un'abitazione (109, 14).

Poi, aggiunge che, nel momento in cui il fratello fu accompagnato in chiesa, addirittura, voleva scappare per non sposarsi, e chiama in causa due testimoni: P. O., che già era stato indicato come teste di parte attrice, ma poi ritirato dallo stesso attore, e A. T., suo marito e cognato dell'attore. Testi importanti, perchè testimoni oculari di una circostanza importante. Eppure, uno viene ritirato e il sig. T., citato due volte, non si presenta.

D. D. è collega dell'attore, presso il quale lo stesso aveva una stanza, dove esercitava la sua professione di avvocato. Indirettamente, il teste, quando dice “...per rispetto della figura del padre lui si è laureato e forse si è anche sposato...”, fa rilevare che l'attore aveva una volontà generica di accettare il matrimonio. Lo stesso episodio che il teste riporta e, cioè, dell'andata del papà e della sorella presso lo studio dell'attore, per convincerlo al matrimonio, sta a significare che egli ha voluto il matrimonio



(115-116, 15). (Anche se, dagli atti, risulta che quell'andata del padre e della sorella di D. fu di diversa natura).

L. P., teste di parte attrice, faceva praticantato sullo studio dove l'attore aveva una stanza, ma, già nell'89, non si vedeva con il teste, in quanto l'attore si era trasferito nel suo studio. Il teste dice che S. era molto legato al padre e questi ci teneva che S. si unisse a D. Da ciò si desume, indirettamente, che l'attore ha accettato il matrimonio (121, 13).

Parla dell'appartamento che l'attore cointestò a D. e precisa che è stato il periodo nel quale si trasferì allo studio suo, e, cioè, due anni prima del matrimonio, (121, 14). Quindi, anche questo teste, fa rilevare che, anche se indirettamente, il rapporto era finalizzato al matrimonio.

G. G. è teste di parte convenuta e, dalle righe della sua deposizione, si rileva che l'attore ha voluto il matrimonio. Infatti, dice: *"... è stato un matrimonio d'amore. Si sono protratti in un fidanzamento che è durato circa 15 anni..."* (127, 7).

Aggiunge ancora: *"Il loro fidanzamento era orientato al matrimonio"* (127, 10).

Continuando, dice: *"Non ho avuto alcuna sensazione di dubbi e perplessità da parte di S. e di D. che non volesse più sposarsi. Anzi ci frequentavamo molto in quel periodo ed era la classica coppia che va al matrimonio"* (129, 16).

Puntualizza, inoltre, che *"S. è andato al matrimonio con la testa che si ritrovava... ma che ci andava perchè ci voleva andare... Ho partecipato al matrimonio e devo dire è stato un personaggio normalissimo come qualunque sposo che vuole sposarsi e accetta la cerimonia in Chiesa"* (129, 19).

In sintesi, dice: *"...erano arrivati coscienti al matrimonio. Questa è la sensazione che mi avevano dato"* (130, 22).

L. V., teste di parte convenuta, ribadisce che *"...per me quel fidanzamento era ordinato al matrimonio"* (133, 9).

Continuando, dice: *"Non sono a conoscenza del fatto che S non volesse più sposarsi..."* (134, 15).

E, ancora: *"In prossimità delle nozze non ho registrato alcun dubbio e perplessità in S."* (134, 16).

D. S. F., teste di parte convenuta, dice: *"...avevano un'intesa che faceva supporre che il loro cammino insieme era per il futuro matrimonio"* (139, 10).

Continuando, dice: *"Credo che essi conoscevano ed accettavano la dottrina cattolica sul matrimonio, infatti il matrimonio fu una bella cerimonia, gli sposi erano splendidi, se non vado errato, entrambi lessero le letture e animarono la celebrazione"* (139-140, 18).

T. C., amica d'infanzia della parte convenuta, dice che è sconcertata, in quanto la coppia C.-S. era così affiatata: il loro rapporto era per il matrimonio e sarebbe stato un matrimonio duraturo (144, 6).

E dichiara anche: *"Non mi risultano dubbi e perplessità in S. Erano consapevoli del matrimonio che affrontavano anche a livello sacramentale"* (145, 16).

D. M. P., amica di parte convenuta, dichiara che *"S. accettava il matrimonio e tutto ciò che esso comporta"* (151, 19).

B. B., teste di parte convenuta, dice: *"L'acquisto della casa di via Iannelli, che poi è diventata la casa coniugale, per me è stato un gesto di preparazione al matrimonio"* (156, 14).

Continuando, aggiunge: *"Non ho mai saputo che S. non voleva più sposarsi...Non sono a conoscenza di una fuga di S. per evitare il matrimonio. Se questo fosse stato vero, lo avrei saputo, perchè mio marito è cugino di S. e quindi si sentono spesso, anche per telefono"* (156, 15).

S. R., sorella della convenuta, nella deposizione, lascia intravedere che l'attore ha voluto il matrimonio. Infatti, dice: *“Tante volte S. parlava del futuro coniugale, tenendo presente la sua famiglia di origine, per evitare tutti gli errori”* (162, 11).

Continuando, dice: *“In prossimità delle nozze io non ho mai registrato dubbi e perplessità in S.”* (163, 16).

D. M. A. R., teste di ufficio, mamma della parte convenuta, depone dicendo: *“Tra di loro parlavano del loro futuro coniugale”* (180, 11).

Poi, continuando, evidenzia l'acquisto dell'appartamento fatto e cointestato e, poi, aggiunge: *“... se da parte di entrambi ci fosse stata la minima idea di volersi un giorno dividere avrebbero trovato un'altra soluzione e non si sarebbero cointestato l'appartamento”* (180, 14).

S. M., teste di ufficio e papà della parte convenuta, fa rilevare: *“Non ricordo che si abbiano avute interruzioni, ma se c'è stata è stata di poco tempo, per qualche screzio e sono ritornati subito insieme. Era sempre lui che telefonava per riconciliarsi”* (186, 12).

Continuando, dice ancora: *“La casa di via Iannelli fu acquistata da entrambi e se la cointestarono, questo dimostra che avevano entrambi intenzione di sposarsi”* (186, 14).

Aggiunge, inoltre, che *“non mi risulta che S. abbia avuto titubanze e non volesse più sposarsi. Né, tanto meno, mi risulta che per non sposarsi sia scappato ad Ischia”* (186, 15).

S. F., teste di ufficio, fratello di parte convenuta, dice: *“Negli ultimi due o tre anni di fidanzamento si parlava di matrimonio ed erano entusiasti di organizzarlo”* (191, 11).

Continuando, dice: *“Acquistarono l'appartamento di via Iannelli perchè si volevano sposare e lo cointestarono”* (192, 14).

Aggiunge anche: *“...Non mi risulta che la mattina delle nozze volesse scappare anche perchè quel giorno l'ho visto felice e contento”* (193, 25).

#### *Circa l'esclusione della fedeltà da parte dell'attore*

18. - L'attore, nella sua deposizione giudiziale, dice: *“Le riserve che io apponevo al mio matrimonio erano di non riuscire a garantire la fedeltà...volendo essere libero a livello sessuale”* (42, 17).

Aggiunge: *“Conoscevo la dottrina cattolica sul matrimonio, ma non l'accettavo in riferimento al mio matrimonio”* (42, 19).

Nel corso della deposizione, ribadisce: *“Circa il matrimonio, sebbene io ne conoscessi la sacramentalità non accettavo le proprietà, quali l'indissolubilità e la fedeltà”* (42, 20).

Dice che la convenuta ne era al corrente e condivideva queste serie *“posizioni almeno a parole”* (42, 20).

Continuando la deposizione, cade in contraddizione. Infatti, dice: *“circa la fedeltà non ne ho mai parlato”* (43, 22).

Precisa che, al processetto matrimoniale, *“circa l'accettazione della fedeltà e dell'indissolubilità ho risposto positivamente, benché non convinto...”* (43, 23).

Non c'era convinzione, quindi, non era contrario!

Non si rileva dalla deposizione nessuna *causa simulandi* e alcun atto positivo di volontà.

19. - La parte convenuta dice: *“...Circa il fatto che io venivo considerata un porto a cui approdare ad ogni sua sbandata devo dire che sono del tutto dissenziente, poiché se io mi fossi accorta che lui andava con tante donne, io non lo avrei sposato, anche*

*perchè io avrei pensato e avrei detto a me stessa: “che me ne faccio di un uomo che non mi ama?”* (56, 14).

Continuando, dice: “...circa la fedeltà, io non ho mai avuto da parte sua confidenze, oppure anche nello scherzo che avesse un'altra donna. Anche dopo la separazione, ha sempre detto che non aveva un'altra donna e che non si sarebbe mai più risposato, nè tantomeno avrebbe avuto altri figli...” (57-58, 19).

Puntualizza, inoltre, che “ho sempre inteso dare e ricevere il diritto proprio ed esclusivo in ordine alla procreazione come lo stesso S.” (59, 21).

L'assunto attoreo non trova consenziente la parte convenuta. Questa, al contrario, fa rilevare che, soltanto un anno e mezzo prima della separazione, l'attore è diventato insofferente, atteggiamento che la convenuta relazionava al troppo lavoro, mentre invece è il tempo nel quale aveva la relazione con un'altra donna, per la quale oggi ha chiesto la nullità (58, 20; 60, 20; 61, 34).

### *Il testimoniale*

20. - C. R., teste di parte attrice e cugino dell'attore, parla di “scappatelle di S.” ed evidenzia anche che, un mese prima del matrimonio, S. scappò ad Ischia e lei andò a starlo (101, 12).

Da tutto il testimoniale, si ricava che questa scappatella coincide con la vacanza con un amico; che, all'epoca, questi aveva fatto un acquisto e se ne andarono, per divertimento, a festeggiare ad Ischia. Continuando la deposizione, il teste dice che l'attore comprò un appartamento e lo cointestò alla stessa, per dimostrare a D. che la sua famiglia non faceva nulla per lei e anche perchè voleva sollecitarla a distaccarsi dalla famiglia e soprattutto dalla madre (102, 14).

Questo lascia intravedere che l'attore voleva realizzare una piena comunione con D., a tal punto, che compra un appartamento per i motivi addotti. Poi dice “io credo” che “non si sia voluto dare fisicamente a D.” (103, 21).

Il teste dice, a giusta ragione, “io credo”; infatti, lavorava a Firenze e non poteva essere a conoscenza di tanti particolari, che, durante il corso della deposizione, ha evidenziato. Il teste non esprime nessun atto escludente la fedeltà, da parte dell'attore: parla solo di scappatelle.

C. L., dice che “...S. correva dietro a tutte le “gonnelle” (108-109, 10).

Ribadisce che portava a casa altre ragazze (108, 12).

Riporta l'acquisto dell'appartamento e i motivi per i quali lo aveva fatto e aggiunge che il fratello disse a D., in quella occasione, che “avrebbe potuto contare sempre su di lui” (109, 14).

Aggiunge che il fratello è per carattere infedele, quindi, non ha inteso ordinare gli atti alla procreazione solo con D. (110, 21).

La teste nulla dice circa una volontà escludente, ma si limita solo a constatare che al fratello piacevano le donne.

D. D. è il teste di parte attrice, presso il cui studio, come ho detto precedentemente, l'attore aveva una stanza. Il teste nulla dice circa l'esclusione della fedeltà, eccetto la frase tecnica, essendo il teste avvocato, “non ha inteso dare il diritto proprio ed esclusivo degli atti idonei alla procreazione a D.” (116, 20).

L. P., praticante presso lo studio dell'attore, durante la deposizione, dice: “non riteneva la fedeltà qualcosa di essenziale al suo matrimonio” (120, 7).

Continuando, poi, dice: “Credo che S., nel momento di sposarsi, ha inteso dare e ricevere il diritto proprio degli atti idonei alla procreazione...” (122, 21).

Aggiunge, inoltre, che “S. non è stato fedele” (123, 30).

Poi, dice che l'attuale compagna dell'attore è sua amica, ma S. non ha intenzione di sposarsi. Il teste ricorda anche la scappata ad Ischia (122, 15).

Circa la scappata ad Ischia, dagli atti, si desume che è avvenuta poco prima del matrimonio, alla fine dell'89, e, cioè, quando ormai già non si vedevano più, a dire dello stesso teste.

G. G., amico di entrambe le parti, evidenzia che è stato un matrimonio d'amore (127, 7). Poi dice: *"circa poi le sue capacità di dongiovanni devo dire che sono le solite ragazzate di chi anche se fidanzato si guarda intorno, ma il fatto che il fidanzamento è durato circa 15 anni, significa che veramente erano ragazzate e quindi il rapporto con D. era stabile"* (128, 13).

Poi, continuando, dice: *"circa le altre donne se ne parlava come si può parlare di lavoro e di altre cose o con fare goliardico"* (129, 18).

Aggiunge, inoltre: *"Stando alle battute che tante volte si fanno tra amici, ho dedotto che la vita intima tra loro era regolare"* (131, 28).

Precisa anche: *"So che lui sta con un'altra donna, che è un Pubblico Ministero, che stanno mettendo casa insieme e S. me l'ha presentata come la sua compagna. Mi sembra che questa donna ci fosse già prima, quando stava ancora insieme a D. Deduco questo da cose dettemi e che facevano capire che era una persona che già aveva, forse, nell'ultima fase del matrimonio"* (131,29).

L. V., teste di parte convenuta, parla di gelosia da parte di D., perchè aveva visto S. con altre ragazze e, dopo il matrimonio, con altre donne, ma poi dice: *"Se devo dire che ho avuto la sensazione che lui volesse avere esperienze anche dopo il matrimonio, questo non posso dirlo"* (133-34, 11).

Continuando, poi, dice: *"...che abbia voluto escludere la fedeltà o l'indissolubilità non credo proprio"* (135, 21).

D. S. F., teste di parte convenuta, dice che conosce la convenuta da 30 anni mentre S., da quando sono fidanzati (138, 8). Nella deposizione dice: *"Non so di riserve di S., poiché mi è sempre sembrato tutto normale. Era una coppia impeccabile..."* (139, 16).

Continuando, dice: *"conoscevano ed accettavano la dottrina cattolica sul matrimonio, infatti il matrimonio fu una bella cerimonia, gli sposi erano splendidi, se non vado errato, entrambi lessero le letture e animarono la celebrazione"* (139-140, 18).

Nulla evidenzia, perchè nulla ha visto di anomalo e strano.

T. C., teste di parte convenuta, esprime tutto il suo sconcerto, in quanto dice: *"... questa coppia era affiatata... il loro matrimonio sarebbe stato duraturo... essendo stata spettatrice di affezioni tra loro ed avendo visto che l'uno aveva stima dell'altro"* (144, 6).

Continuando, dice: *"Non ho proprio idea perchè questo matrimonio è fallito, perchè vedevo tutto regolare"* (141, 37).

D. M. P., teste di parte convenuta, dice: *"Io l'ho sempre visto un buon marito, a meno che non fingesse"* (149, 8).

Continuando, dice: *"Come mai aveva intenzione di separarsi ed era così premuroso nei confronti di D. e di suo figlio?"* (150, 14).

Nulla dice in merito al capo di nullità, ma, al contrario, si limita a dire di quanto è stata spettatrice e, cioè, che era una coppia normale e in comunione, a tal punto che non si chiamavano per nome, ma *"amore"*.

B. B., teste di parte convenuta, moglie del cugino dell'attore, deponendo, dice che *"il marito e S. si sentono spesso, anche per telefono"* (156, 15).

Continuando, dice: *"...ho notato una comunione profonda di vita tra loro"* (158, 26-27).

Poi, puntualizza: “...questo matrimonio è fallito perchè negli ultimi tempi c'era qualcosa alla base che non andava, ma devo aggiungere che forse c'era un terza persona” (158-159, 32).

Voglio evidenziare che la teste è la moglie del cugino dell'attore.

S. R., teste di parte convenuta, dice: “...Sergio parlava del futuro coniugale, tenendo presente la sua famiglia di origine, per evitare tutti gli errori perchè potesse avere in positivo quelle che erano state per lui solo delle esperienze negative” (162, 11).

Continuando, dice: “Non ho mai capito perchè si è giunti alla separazione definitiva. All'epoca, S. diceva frasi strane: non ce la faccio più, farò il papà e il marito a distanza. Incominciò ad avere degli atteggiamenti strani, abituato a ritornare a casa per il pranzo, poi incominciò ad avere delle evasioni” (164-165, 29).

Da elementi della deposizione, la teste fa capire che l'attore ha un'altra donna, subentrata dopo il matrimonio.

D. N. A. R., teste d'ufficio, mamma della parte convenuta, dice che l'attore non ha mai escluso la fedeltà e accettava tutto ciò che comportava il matrimonio cattolico (181, 18, 21).

Lascia intravedere che l'allontanamento, da parte di S., è iniziato dopo il matrimonio (182, 27, 30).

S. D., teste d'ufficio, papà della convenuta, nulla dice circa il merito del capo che stiamo trattando. Dalla deposizione scaturisce che è stato un rapporto, tra le parti, normale, ma, per l'intromissione di un'altra persona, dopo il matrimonio, sono giunti alla separazione (188, 29).

S. F., teste di ufficio, fratello della convenuta, evidenzia che il matrimonio è fallito perchè è entrata nella vita dell'attore, dopo il matrimonio, un'altra donna (193, 29).

Dal testimoniale si ricava che alcun atto positivo di volontà è stato formulato circa l'esclusione della fedeltà, né, tanto meno, si rileva alcuna *causa simulandi*.

#### *Circa l'esclusione dell'indissolubilità da parte della convenuta*

21. - Dagli atti processuali, non si rileva né atto positivo di volontà, né la *causa simulandi*, né *celebrandi*; al contrario, risulta una piena volontà, da parte della convenuta, ad adire al matrimonio.

#### *Circa l'esclusione dell'indissolubilità da parte dell'attore*

22. - L'attore, nella deposizione giudiziale, dice: “Il nostro fidanzamento non è mai stato sereno, è stato caratterizzato da una serie di incomprensioni e litigi, incompatibilità, frutto soprattutto delle diverse personalità ed obiettivi. Ma sebbene questo c'era dell'affetto” (39, 11).

Continuando, dice: “Desideravo che D. fosse per me una specie di buona compagna, consigliera, complice e comprensiva della mia particolare personalità” (39, 12).

Aggiunge: “Il fidanzamento... è durato circa 13 anni, dal '77 al '90... ci sono state due interruzioni, nel 1983 e 1984... D. era sempre comprensiva e attraverso questa sua disponibilità di comprensione mi invogliava a riprendere di nuovo il nostro rapporto” (39-40, 13).

Continuando la sua deposizione, dice: “Acquistai a cavallo degli anni '89 un appartamento cointestandolo, per sopperire all'essenza di partecipazione dei genitori, i quali non volevano assolutamente economicamente a questi preparativi per le nozze. Io lo feci quasi come atto di ribellione, per dimostrare la mia superiorità economica e per dimostrare che non vi era necessità del loro intervento, e per dimostrarle che in realtà

*i genitori non l'amavano come lei reputava che l'amassero. Lo feci per dimostrare a D. che potevamo fare a meno dei genitori, ma questo messaggio non fu recepito al punto che D. continuò ad avere il cordone ombelicale con la madre” (41,15).*

L'attore, poi, dice che *“sei mesi prima del matrimonio, gennaio-febbraio '90, ebbe forti dubbi circa la riuscita del matrimonio, circa la possibilità di condurre una vita autonoma senza l'interferenza della madre di lei. Questo ragionamento mi portò a prendere la decisione di recedere dall'intento di sposarmi... A questo mio comportamento, il padre di D. accompagnato dalla figlia R. ... insistettero nell'opera di convincimento nel farmi recedere dalla decisione presa, questa opera durò circa due ore, ma non sortì in me la decisione o il convincimento di recedermi” (41,16).*

Continuando, racconta di quando scappò a Ischia, nel maggio 1990, e di come fu trovato dalla convenuta, la quale lo convinse ad adire alle nozze: in quella occasione, realizzò un compromesso con lei e, cioè, la convenuta l'avrebbe dovuto lasciare libero e, in qualsiasi momento, lui si sarebbe ripreso la sua libertà (41-42, 16, 17, 18, 19, 29).

Poi, dice: *“Circa la procreazione io volevo attendere un pieno convincimento, tanto che solo dopo due anni ci fu una tentativo che naufragò con un aborto. Subito dopo sorse in me la piena convinzione di non generare più, ma nel '94 abbiamo avuto un figlio di nome E.” (43, 21).*

Dice ancora: *“Al processetto matrimoniale, circa l'accettazione della fedeltà e dell'indissolubilità, ho risposto positivamente, benché non convinto...” (43, 23).*

Poi si contraddice. Infatti, precedentemente, circa la prole, depone dicendo *“volevo attendere un pieno convincimento”* e poi dice: *“Il matrimonio fu consumato regolarmente aperto alla procreazione” (44, 26).*

Questo lascia supporre che non solo non c'è nessuna *causa simulandi*, ma anche nessuna riserva circa l'indissolubilità, essendosi determinato subito per una eventuale procreazione. Poi, ancora, aggiunge: *“Emanuele è nato il 17.3.1994. E' stato frutto di reciproco amore...”*.

Nella deposizione non si rileva atto positivo di volontà, né, tanto meno, *causa simulandi*, anzi, vi sono circostanze che lasciano intendere il contrario.

23. - La convenuta esordisce dicendo: *“Tra di noi c'è stata intesa fin dall'inizio soprattutto per quanto riguarda il nostro futuro coniugale... Egli sentiva e manifestava il bisogno di avere una famiglia...” (55, 12).*

Continuando, fa rilevare che l'appartamento a Via Iannelli fu comprato due anni prima del matrimonio; queste le testuali parole: *“...Se fosse valida la tesi dell'attore, come dice nel libello, che non si era legato a me durante il fidanzamento e che si sposava con l'intenzione di rompere questo vincolo, io mi domando: come mai intestava questo appartamento a me? Avrebbe dovuto perorare la causa per se stesso o fittare un appartamento” (56-57, 15).*

Evidenzia, inoltre, che *“in prossimità delle nozze non ci furono dubbi e perplessità circa il futuro coniugale, ma c'era solo una progettualità per mettere su famiglia, avere dei figli, e formare una vera e unita famiglia” (57, 12).*

Fa rilevare che la separazione dei beni è stata voluta da lei (59, 21) e hanno inteso legarsi reciprocamente con un vincolo indissolubile (59, 22).

Precisa anche che *“Il matrimonio è stato consumato con mutuo trasporto. I nostri rapporti erano aperti alla prole” (59, 25-26).*

Circa la procreazione dice: *“La vita intima ha avuto regolare svolgimento. È nato un figlio, E, e poi c'è stata una prima gravidanza, dove è subentrato un aborto terapeutico. La malformazione è dovuta ad una cromosomopatia e dipende dall' “Y” e cioè da lui,*

solo una persona che veramente ama è capace di avere un altro figlio” (60, 28).

Aggiunge ancora: “...E. è stato un atto di amore. Alla sua nascita egli impazzì di gioia” (60, 29).

Dalla deposizione della convenuta, scaturiscono elementi che scardinano la tesi attorea. Gli elementi che la convenuta apporta sono: la consumazione del matrimonio aperta alla prole; E. è un atto di amore; i rilievi circa l'appartamento acquistato in vista del matrimonio. Queste dichiarazioni sono condivise negli stessi termini anche dall'attore, come si rileva dalla sua deposizione (44, 15; 44, 26; 44, 29).

#### *Il testimoniale*

24. - C. R. , teste di parte attrice, cugino dell'attore esordisce dicendo: “Mio cugino ritiene nullo il suo matrimonio perchè nel momento in cui lo contraeva non aveva pieno convincimento del consenso che stava dando. Non si voleva legare ad una donna e nel caso specifico di D., sua ex moglie” (100, 7).

Dichiara, inoltre, per avvalorare la volontà solutoria dell'attore, che scelsero il regime della separazione dei beni “perchè si evitassero complicanze” (il teste conosce cose che nemmeno l'attore ha dichiarato. Infatti, circa la separazione dei beni, agli atti risulta che è la convenuta a volere il regime della separazione dei beni) (59, 21).

Continuando, dice: “Per quanto riguarda il futuro menage coniugale, io non ho mai sentito parlare di progetti e né di come avessero condotto la loro vita coniugale. La frequentazione che hanno avuto a me è sembrata essere un'abitudine” (101, 11).

Poi, si contraddice. Infatti, dichiara: “i motivi dell'interruzione erano le scappatelle di S.” (101, 12).

Ciò fa supporre che il rapporto non era un'abitudine, ma era movimentato. Evidenzia i motivi per i quali l'attore acquista l'appartamento e lo cointesta alla convenuta. Riferisce l'episodio di quando il papà della convenuta va allo studio per convincere l'attore di adire al matrimonio e di quando l'attore scappa a Ischia (102,14-15).

Ribadisce la volontà solutoria, dicendo: “conoscevano la dottrina cattolica sul matrimonio... il matrimonio che andava a celebrare lo avrebbe potuto sciogliere in qualunque momento, prendendosi la sua libertà” (103, 18).

Ricorda l'episodio dell'accompagnatore con il quale l'attore voleva scappare, per evitare il matrimonio, ma “non sa chi fosse” (109, 19).

È a conoscenza del fatto che l'attore si è rifiutato di confessarsi, perchè non era convinto. Si noti che il teste lavorava a Firenze ed è arrivato tardi alla cerimonia; infatti, è lui stesso a dichiarare: “Non ricordo dove fu celebrato il matrimonio, perchè non partecipai al rito in Chiesa” (104, 25).

Dalla deposizione, si desume che il teste lavorava a Firenze, ed è giunto in ritardo in Chiesa, quindi non poteva essere a conoscenza della confessione sacramentale, se era stata o meno fatta dall'attore; tanto meno poteva essere a conoscenza dell'episodio dell'accompagnatore in chiesa.

C. L. , esordisce dicendo che il fratello “non credeva nel vincolo indissolubile” (107, 7).

Continuando, dice: “...I motivi per i quali davanti a me mio fratello esprime la riserva che se le cose non andavano bene lui si sarebbe ripreso la libertà...sono innanzitutto il fatto che S. correva dietro a tutte le “gonnelle” e anche il fatto che la famiglia di D. era sempre presente in ogni circostanza e decisione nella vita della figlia” (107-108, 10).

Riporta l'episodio dell'acquisto della casa, dicendo che “D. avrebbe potuto contare sempre su di lui” (cioè il fratello) (109, 14).

Riporta l'episodio di P. O., che ha accompagnato l'attore in chiesa e con il quale

questi voleva scappare per non andare al matrimonio, e aggiunge: “*All’epoca a questa circostanza era presente anche il mio ragazzo oggi marito di nome A. T.*” (109, 15).

Il teste P. O. fu presentato da parte dell’attore, ma poi fu ritirato. Circa il teste, A. T., fidanzato all’epoca, come dice la teste, oggi marito, citato due volte, non si è presentato.

Riporta anche l’episodio della fuga ad Ischia (11, 27- 28- 29- 30, ADR).

D. D., teste di parte attrice, esordisce dicendo che “*S. non ha mai creduto nell’indissolubilità del matrimonio, cosa che egli diceva apertamente e si è sposato con questa convinzione*” (114, 7).

Continuando, dice: “*Tra essi non c’era discussione sul loro futuro coniugale... il fidanzamento è stato lungo*” (115, 11).

Parla di interruzioni, perchè l’attore non era idoneo ad un rapporto fisso (115, 13).

Poi, evidenzia l’episodio dell’acquisto dell’appartamento cointestato alla parte convenuta e dice: “*...per dimostrare alla ragazza che era più importante lui che la sua famiglia, ma anche per staccarla dalla stessa famiglia, la quale la condizionava*” (115, 14).

Continuando, riporta l’episodio di quando si sono recati allo studio il papà e la sorella della convenuta, “*per convincerlo a sposarsi*” (115-116, 15).

Diventa preciso, dicendo: “*L’episodio narrato è avvenuto a data di matrimonio già fissata, circa 15 giorni prima. La fuga ad Ischia, invece, è avvenuta mesi prima, forse un anno*” (*ibidem*).

Continua dicendo: “*In prossimità delle nozze ci furono gravi ripensamenti e tentennamenti, ma S. andò al matrimonio perchè ci furono pressioni da parte della famiglia di D. e anche perchè erano trascorsi tanti anni di fidanzamento, per il ricordo del padre e anche perchè lui pensava al divorzio nel caso in cui le cose non fossero andate bene*” (116,16).

Ribadisce, nel corso della deposizione, che l’attore “*conosceva la dottrina cattolica sul matrimonio, ma escludeva l’indissolubilità del vincolo*” (116, 18).

Suppone anche che la convenuta fosse al corrente di questa riserva da parte dell’attore (116, 18).

Faccio rilevare che l’attore ha avuto contatti stretti con il teste circa due anni prima del matrimonio, perchè l’attore occupava una stanza nello stesso studio. Il fidanzamento dell’attore con la convenuta risale al ‘77. Quindi, circa la fase del fidanzamento, non può conoscere i particolari.

Il matrimonio è stato celebrato il 21.7.90. L’episodio dell’andata allo studio è avvenuto, a dire dell’attore nel libello, sei mesi prima, gennaio-febbraio. Come può conoscerlo nei minimi particolari, se l’attore già era andato via da quello studio (41, 16), stando alla deposizione del teste L. P. (121, 11)?

Circa l’episodio ad Ischia, esso è avvenuto a maggio ‘90, mentre il teste dice mesi prima, forse un anno prima.

Stando agli atti di causa, la deposizione presenta contraddizioni.

L. P., teste di parte attrice, ha conosciuto l’attore in un periodo prima del matrimonio; infatti, il teste dice: “*S. andò via dallo studio sul quale lavoravamo insieme e poi dopo si sposò. Ci vedevamo in Tribunale, ma non quotidianamente come quando stavamo sullo stesso studio*” (121, 11).

Mentre asserisce che “*fu un fidanzamento litigioso. Da parte di D. questo rapporto era finalizzato al matrimonio, da parte di S. , per nulla*” (120, 10).

Le parti si sono conosciute e fidanzate nel 1977, mentre il teste si è conosciuto con l’attore, nel periodo breve prima del matrimonio.



Quindi, a giusta ragione, il teste dice: “*Il fidanzamento è durato 13-14 anni. Ci sono state delle interruzioni, cosa che io ho saputo e addirittura un’interruzione di circa un anno*” (121, 12).

Aggiunge che l’attore era molto legato al padre e il padre ci teneva molto che S. si unisse a D.: “*Io non ho conosciuto il padre in quanto è morto prima che io conoscessi S.*”. Questo lascia supporre che ciò gli è stato raccontato dall’attore.

Il teste è a conoscenza dell’acquisto dell’appartamento di via Iannelli, intestato anche alla convenuta (121, 14).

Dalla deposizione, si ricava che l’attore già era andato via dallo studio; infatti, il teste, nella deposizione, dice: “*S. andò via dallo studio sul quale lavoravamo e poi dopo si sposò*”.

Continuando, dice: “*Io ho detto a S. che se non si sentiva di sposare doveva cercare di evitarlo, ma lui mi rispondeva che c’era la scappatoia della separazione e del divorzio, se le cose non fossero andate bene. Sullo studio è capitato che si è parlato, perlomeno due o tre volte, del suo matrimonio e lui ribadiva sempre che si sarebbe separato se le cose non fossero andate bene. Ricordo anche di una scappata ad Ischia, come reazione a non volersi sposare. Non so chi andò a prelevarlo ad Ischia*” (122, 15).

Continuando, dice che entrambi conoscevano ed accettavano la dottrina cattolica sul matrimonio, ma l’attore “*non accettava l’indissolubilità*” (122, 18-19).

Precisa che non si è realizzata una comunione tra le parti (123, 27).

Il teste non sa spiegarsi come abbia fatto ad avere un figlio l’attore, dopo l’aborto terapeutico, se non amava la convenuta (123, ADR).

Poi gli sovviene che, pochi giorni prima della celebrazione del matrimonio, si sono presentati, presso lo studio, il papà di D. e la sorella R. per convincere S. al matrimonio (124, 33).

All’epoca, stando agli atti di causa, l’attore era già andato via dallo studio, perciò sorge spontanea la domanda: il papà e la sorella della convenuta a quale studio si sono recati? Si noti anche che il teste ha esortato l’attore, perlomeno due o tre volte, ad evitare il matrimonio quando erano sullo stesso studio. Inoltre, il teste ricorda anche di una scappata dell’attore ad Ischia (122, 5).

Gli atti di causa fanno rilevare che l’attore, all’epoca dei fatti narrati dal teste, era già andato via dallo studio.

G. G., teste di parte convenuta e amico di entrambi, depone dicendo che “*è stato un matrimonio d’amore... in Sardegna (dove lo avevano raggiunto, dopo il viaggio di nozze) S. e D. parlavano di progetti che avevano come obiettivo anche i figli*” (127, 7).

Continuando, dice: “*Il loro fidanzamento era orientato al matrimonio e per noi era una cosa normalissima*” (127-128, 10).

Evidenzia, inoltre, che “*l’attore acquistò un appartamento cointestato ad entrambi e questo era uno progetti di cui essi discutevano, infatti l’acquisto è stato fatto prima del matrimonio*” (128, 14).

Aggiunge anche: “*Non mi risulta che S. non voleva sposarsi più. L’avrei saputo senz’altro perchè il periodo di preparazione al matrimonio era il periodo in cui ci siamo frequentati di più*” (128, 15) ed evidenzia anche che “*non ho avuto alcuna sensazione di dubbi e perplessità da parte di S. e di D. che non volesse più sposarsi. Anzi ci frequentavamo molto in quel periodo ed era la classica coppia che va al matrimonio*” (129, 16).

Precisa anche che “*S. è andato al matrimonio con la testa che si ritrovava, cioè con tutti le caratteristiche sue, ma che ci andava perchè ci voleva andare. Ho partecipato al matrimonio e devo dire è stato un personaggio normalissimo come qualunque sposo che vuole sposarsi e accetta la cerimonia in Chiesa*” (129, 19).

Ribadisce che, per lui, “S. e D. erano una coppia che aveva superato tutta una serie di problemi e quindi erano arrivati coscienti al matrimonio. Questa è la sensazione che mia avevano dato” (130, 22).

V. L., teste di parte convenuta, nella deposizione, dice: “Conoscendo bene D., per me quel fidanzamento era ordinato al matrimonio” (133, 9).

Asserisce, inoltre, che non è a conoscenza che S. non volesse più sposarsi ed esclude che il padre di D. e la sorella siano andati allo studio per convincerlo a sposarsi (134, 15).

Dice di non aver registrato dubbi e perplessità in S. (134, 16).

Continuando, evidenzia dicendo che “S. ha inteso legarsi con D. per tutta la vita” (135, 22) e che non ha inteso escludere la fedeltà e l’indissolubilità (135, 21).

D. S. F., teste di parte convenuta, esordisce dicendo: “...Ho visto che entrambi sia in campo lavorativo che in campo di studio avevano un’intesa che faceva supporre che il loro cammino insieme era per il futuro matrimonio” (139,10).

Continuando evidenzia: “Non so di riserve di S., poiché mi è sempre sembrato tutto normale. Era una coppia impeccabile, dove si vedeva una certa armonia tra di loro” (139, 16).

Poi aggiunge: “...guardando la coppia S.-D. ogni genitore avrebbe augurato lo stesso amore, l’espressione della vita che esisteva tra i due. Io ero incantata dal loro comportamento, i quali esprimevano gioia, vita e ogni genitore lo avrebbe augurato al proprio figlio” (140, 22).

C. T., teste di parte convenuta, evidenzia: “questa coppia era così affiatata ed ero così convinta che il loro era un rapporto finalizzato al matrimonio ed il loro matrimonio sarebbe stato duraturo, essendo stata spettatrice di effusioni tra loro e avendo visto che l’uno aveva stima dell’altro” (144, 6; 144, 10).

Evidenzia che c’è stata un’interruzione nel loro rapporto di pochi mesi, durante i quali, S. la faceva chiamare tramite un’amica, per riconquistarla (145, 12).

Anche lo stesso appartamento fu comprato “in vista del matrimonio” (145, 14).

Evidenzia, inoltre, che “... Non mi risultano dubbi e perplessità in S. erano consapevoli del matrimonio che affrontavano anche a livello sacramentale” (145, 16).

Alla fine, dice: “In tutta coscienza posso dire che S. e D. si sono sposati per legarsi per tutta la vita” (146, 22).

E puntualizza: “... Non mi risulta che la mattina delle nozze, S. volesse scappare, anzi devo dire che era commosso, felice. Il ricevimento si svolse normalmente” (146, 25).

D. M. P., teste di parte convenuta, raccoglie, da parte di D., in tempo non sospetto, confidenze, sia circa il lungo fidanzamento, sia di qualche interruzione del rapporto, della casa comprata prima del matrimonio, di una barca, che portava il nome di D. “D.” e, addirittura, di una seconda barca. La teste, poi, si domanda: “Come mai aveva intenzione di separarsi ed era così premuroso nei confronti di Daniela e di suo figlio?” (150, 14).

Inoltre, dichiara: “So di un aborto terapeutico e so della nascita di E. Ritengo che E. sia nato per amore. S. era sempre disponibile per la famiglia e addirittura, loro, non si chiamavano mai per nome, ma “amore”....Quando D. è stata male S. mi telefonò e voleva il nome del migliore chirurgo per D. e lo diceva con tantissima premura e preoccupazione” (151,21-22).

B. B., teste di parte convenuta, precisa che il marito è cugino dell’attore e evidenzia che “è stato un fidanzamento sereno, affettuoso e proiettato verso il matrimonio. S. è sempre stato affettuoso con D., a tal punto che si chiamavano “amore, tesoro”. S. la copriva di continui regali: anelli, bracciali. Infatti ricordo che di tanto in tanto lei

diceva: “questo me lo ha regalato S.” (155-156, 10).

Evidenzia che “... quando comprarono la casa D. mi parlava con grande entusiasmo di questo acquisto perchè sarebbe stata la loro casa coniugale...” (156, 11).

Continuando, dice: “... Non ho mai saputo che S. non voleva più sposarsi... Non sono a conoscenza di una fuga di S. per evitare il matrimonio. Se questo fosse stato vero, lo avrei saputo, perchè mio marito è cugino di S. e quindi si sentono spesso, anche per telefono” (156,15).

Ancora ribadisce che “In prossimità delle nozze io non ho avuto modo di constatare dubbi e perplessità in S. circa il matrimonio che andava a celebrare, perchè in quel periodo era nato mio figlio, ma se questo fosse stato vero, lo avrei saputo tramite mio marito” (157,16).

Continuando dice: “Secondo me S. e D. intendevano legarsi per tutta la vita. S. dava questa impressione, se poi recitava davanti alla gente, non so. Lui se ne andò di casa, una volta, ma poi ritornò e di nuovo ed io constatavo le stesse affettuosità ed effusioni di un tempo: “amore e tesoro” (157, 22).

Evidenzia ancora: “Fino a che S. è andato via per la prima volta, ho notato una comunione profonda di vita tra loro... Devo dire che era una coppia che mi piaceva vedere, in quanto c’era in loro questa forma di manifestarsi l’affetto, cosa che tra me e mio marito non avviene” (158, 26-27).

Addirittura dice: “La vita intima ebbe regolare svolgimento fino a due anni prima che se ne andasse definitivamente. E. è nato per amore” (158, 28).

La rottura del matrimonio viene così commentata: “c’era qualcosa alla base che non andava... forse c’era una terza persona” (158-159, 32).

S. R., sorella della parte convenuta, depone dicendo: “...Il rapporto era in prospettiva del matrimonio” (161, 9).

Continuando dice: “Tante volte S. parlava del futuro coniugale, tenendo presente la sua famiglia di origine, per evitare tutti gli errori perchè potesse avere in positivo quelle che erano state per lui solo delle esperienze negative” (162, 11).

Durante la deposizione, oltre a parlare dell’acquisto della casa, chiarisce anche per quale motivo si trovò ad andare allo studio di S. (163, 15).

Dice, inoltre, che non ha mai registrato dubbi e perplessità, né riserve da parte di S., circa il matrimonio (163, 16; 164, 22).

D.N.R.A., teste di ufficio, mamma della parte convenuta, evidenzia che “il fidanzamento fu sereno ed affettuoso, c’erano degli screzi ma erano screzi comuni di normali fidanzati. Ho sempre notato che il loro rapporto era proiettato verso il futuro matrimonio” (179, 10).

Puntualizza che i nubendi parlavano con entusiasmo del futuro coniugale (180,11).

Fa rilevare, inoltre, che “L’attore ha acquistato l’appartamento a via Iannelli e se lo sono cointestato, perchè mio marito ha dato anche lui il suo contributo. Voglio aggiungere che se da parte di entrambi ci fosse stata la minima idea di volersi un giorno dividere avrebbero trovato un’altra soluzione e non si sarebbero cointestato l’appartamento” (180,14).

Continuando, asserisce che questo matrimonio è fallito perchè “si è invaghito di questa T. C., la quale frequentava anche casa di mia figlia...” (183, 32).

S. M., teste di ufficio e papà della convenuta, dice che “La casa di via Iannelli fu acquistata da entrambi e se la cointestarono, questo dimostra che avevano entrambi intenzione di sposarsi” (186, 14).

Continuando, dice che “Non mi risulta che S. abbia avuto titubanze e non volesse

più sposarsi. Né tanto meno mi risulta che per non sposarsi sia scappato ad Ischia” (186, 15).

Sintetizzando, dice: “Mia figlia e S. intesero legarsi con il matrimonio, per tutta la vita” (187,22).

Chiarisce, inoltre, il motivo per cui si è recato allo studio dell’attore (188, ADR).

S. F., teste di ufficio e fratello della convenuta, dice che “Negli ultimi due o tre anni di fidanzamento si parlava di matrimonio ed erano entusiasti di organizzarlo” (191, 11).

Evidenzia che le parti acquistarono l’appartamento di via Ianelli, perchè si volevano sposare e lo cointestarono (192, 14); poi, continuando, dice: “Non ho mai sentito che S. non volesse più sposarsi” (192, 15) e puntualizza anche che “S. non ha mai dato a pensare che un domani potesse divorziare, né tanto meno hanno parlato di divorzio” (192, 16).

Ribadisce che “S. e mia sorella decisero di sposarsi e legarsi per tutta la vita” (193, 22).

Aggiunge che il fallimento del matrimonio fu dovuto all’intromissione di un’altra donna” (193, 27; 194, 32).

#### *Causa simulandi*

25. - La *causa simulandi* non si evince, perchè non esiste. La decisione di adire al matrimonio è stata dettata all’attore dall’amore e dal desiderio di costituire insieme con lei una comunione di vita.

#### *Le circostanze*

26. - Circa le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti alla celebrazione del matrimonio, si rileva un lungo fidanzamento; l’affetto reciproco; i progetti: l’acquisto della casa; la comune preparazione; la nascita del figlio voluto per amore; la non breve durata della convivenza.

27. – Pertanto, considerate tutte queste cose in diritto ed in fatto, noi sottoscritti giudici, invocato il Nome del Signore ed avendo solo Dio dinanzi ai nostri occhi, dichiariamo, pronunziamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio concordato *in limine litis*:

“Se consti della nullità del matrimonio nel caso:  
per difetto di consenso matrimoniale, per totale simulazione del matrimonio, da parte dell’attore, subordinatamente per esclusione da parte dell’attore della fedeltà e per esclusione dell’indissolubilità del vincolo da entrambe le parti, quantomeno da parte dell’attore (can. 1101 §2) C.J.C.”

si debba risponde, come di fatto rispondiamo:

NEGATIVE AD OMNIA

e quindi NON CONSTARE DELLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO in oggetto. (*Omissis*).

## **Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano- Neapolitana- Nullitatis Matrimonii- 29 marzo 2004- coram Casole, Ponente**

### **Simulazione di consenso- Esclusione della fedeltà coniugale- Valore probatorio dei “bigliettini amorosi”**

#### *Fattispecie*

1. - C. e D. si conobbero nell'86, tramite un comune amico, in discoteca.

Sorse tra di loro una simpatia che sfociò, nello stesso anno, in un rapporto sentimentale.

Era quello il periodo nel quale C. cadde in un profondo sconforto, a causa della morte della madre.

Durante questo periodo, D. lo aiutò molto, moralmente, come anche la stessa famiglia di D.

Fu sostenuto dalla stessa anche economicamente.

Il fidanzamento durò 10 anni, durante i quali, ci furono litigi, contrasti e qualche interruzione.

L'evento della morte del padre di C. creò un vuoto in lui sia materialmente che spiritualmente e, perciò, si pensò anche a concludere, col matrimonio, il rapporto con D., appena l'attore si fosse sistemato con un lavoro stabile.

Intanto, in questo periodo, a dir di C., egli “farfalleggiava” con una ragazza, conosciuta, durante il corso previo, che questa faceva per l'assunzione all'Alitalia, che poi avvenne nel novembre 1996.

Con il lavoro stabile, si innescarono i preparativi per il matrimonio.

A dir di C., non solo l'attore non lasciò la ragazza con la quale aveva intrapreso una relazione, ma si ripromise di non lasciarla mai e di continuare a frequentarla ad ogni costo, dopo il matrimonio.

Sebbene convolarono a nozze il 20.9.1999, sempre a dir di C., il rapporto con l'altra ragazza continuò.

Con la presenza dell'altra donna, il rapporto tra i due divenne traballante, a tal punto che, dopo un anno, avvenne tra le parti la separazione di fatto, che, nel maggio del 1999, si tramutò in una consensuale.

2. - È stato presentato libello presso questo Tribunale in data 24.3.2000.

Viene decretata l'ammissione del libello e si costituisce il Tribunale in data 27.3.2000.

In data 9.5.2000, vengono citate le parti a comparire, ma perviene presso il Tribunale un'istanza, datata 27.4.2000, protocollata in data 2.5.2000 con prot. n. 34, da parte della convenuta, la quale dice che non può presenziare per motivi di lavoro, perciò chiede il rinvio, anche perché intende costituirsi con un patrono.

Vengono citate nuovamente le parti il 24.5.2000 e viene concordato il dubbio nei seguenti termini:

*“Se consti della nullità del matrimonio nel caso: per difetto di consenso avendo l'uomo attore escluso il bene della fedeltà coniugale (can. 1101 §2) C.J.C.”.*

Vengono ascoltate le parti e 14 testimoni e, in data 20.10.2003, vengono pubblicati gli atti.

Trascorsi i termini, si decreta la conclusione in causa in data 2.12.2003. *In iure* 3. - (*Omissis*)

*In facta*

4. – C. L., attore nella causa, nella deposizione, evidenzia che, nel momento in cui acquista l'indipendenza economica con l'assunzione nell'Alitalia nell'anno '96, si accorge che l'affetto che prova per D. non è vero amore e dice: *“stando lontano per 20 giorni al mese... ho incominciato a capire che per D. provavo solo affetto fraterno. Lei mi diceva che mi amava, io la rassicuravo del mio amore per lei, ma simulavo, facevo in modo di mantenerla serena...”* (45-46, 7).

Questo perché, nel gennaio '97, a dire dell'attore, conobbe l'attuale compagna e questa conoscenza sfociò in amore verso maggio '97, quando i preparativi del matrimonio già erano incominciati e perché, come egli stesso dice, *“...eravamo a preparativi inoltrati e perciò non ho avuto il coraggio di ferire D. che era felice e contenta, e dirle che non volevo più sposarla. Anzi simulavo a tal punto da farla sentire sicura del mio amore per lei, e approfittavo di questa sicurezza che davo a D. per scappare da I.”* (47, 10).

Continuando, dice: *“Io conoscevo, ma accettavo pro forma la dottrina cattolica sul matrimonio, perché era tutto pronto, ma nel mio animo non accettavo ciò che stavo facendo”* (48, 13).

Evidenzia che aveva una vita parallela e arriva a dire che *“nel momento in cui io leggevo la formula matrimoniale del consenso non intendevo legarmi con D. poiché non ho mai inteso lasciare I., infatti a questa avevo promesso che dopo il matrimonio avrei preso una soluzione definitiva”* (48, 14).

Sui preparativi del matrimonio, dice: *“anch'io quando potevo partecipavo”* (48, 15).

Continuando, parlando del giorno del matrimonio, dice: *“Apparentemente sembravo felice, ma dentro di me ero triste, perché andavo a compiere un atto in cui non credevo assolutamente... Avevamo stabilito che per un paio di anni non avremmo avuto figli, e di questo io ero pienamente d'accordo...”* (48-49, 16).

Parlando poi dei rapporti intimi, dice che sono stati pochi e cautelati questo non perché, come lascia intendere, non li volesse, ma perché la convenuta aveva problemi ginecologici (49,16).

L'attore dice che la convivenza è durata 9 mesi di fatto, dopodiché, e precisamente nell'ottobre del '98, andò via di casa, perché le continue assenze incominciarono a dare nell'occhio (49, 17).

In data 2 dicembre 2002, l'attore è stato riascoltato, anche perché ratificasse alcuni biglietti augurali e biglietti di viaggi.

L'attore, in questa seduta, riconosce i biglietti augurali come suoi e dice che sono stati scritti di suo pugno (suppl. 185).

Sono proprio questi biglietti a scardinare quanto dichiarato dall'attore. I biglietti presi in esame sono quelli dell'anno '96 e ne sono 7. Ogni biglietto è inviato per delle occasioni particolari. Sono stati presi in considerazione biglietti del '96, perché coincidono con la data della sua assunzione nell'Alitalia.

Il contenuto di questi sette biglietti augurali non manifesta per niente un “affetto

fraterno”, come lui afferma nella prima deposizione.

In questi biglietti, egli si presenta innamoratissimo e la lontananza dalla convenuta gli pesa, mentre nella deposizione aveva detto: “...stando lontano per 20 giorni al mese... ho incominciato a capire che per D. provavo solo affetto fraterno...” (45-46, 7).

Nel biglietto datato 1.1.96 egli scrive: “... poi non potrà mai mancare il mio amore che per te è immisurabile, questo penso che sia più importante, ma non si vive di solo Amore, e quindi spero che veramente presto troverò quel lavoro che possa darmi le possibilità di fare il grande passo della nostra vita cioè il matrimonio” (biglietti, pp. 46-47).

Tutti i biglietti dell’anno ‘96 sono pieni di frasi che non lasciano, per nulla, intravedere un amore fraterno. Amore che C. continua ad esprimere nei biglietti augurali dell’anno ‘97, sempre con un accento da innamorato e con frasi augurali per il “futuro insieme”.

L’attore, nella deposizione, dice che, nel gennaio ‘97, ha conosciuto un’altra ragazza.

Inizialmente, era un’attrazione fisica, poi dopo 4 mesi, si accorge che era vero amore (46-47, 10).

Se si legge il biglietto del 14 febbraio 1997 (festa di S. Valentino) e se ne analizza il contenuto, certamente, la convenuta non è configurata come un’amica, ma nemmeno si riesce ad immaginare che nella vita dell’attore ci sia un’altra persona, anzi, si evince che, nella sua mente, c’è solo la convenuta (p. 82 dei biglietti).

Infatti, si ricorda di inviarle gli auguri anche alla festa della donna, sempre nel ‘97, dove, tra le altre frasi, scrive: “... non vedo l’ora di ritornare a casa, perché io ti amo, questo è quello che sentivo e volevo dirti mio bellissimo ed unico fiore mio, gioia del mio cuore, con tantissimo amore. C. detto Ciccio. Ti amo”.

Non si dimentica del compleanno della convenuta che cade il 16.12.1997.

Voglio ribadire che ormai è un anno che l’attore ha conosciuto l’altra donna, eppure non si dimentica del compleanno della moglie, anzi dice: “... volevo farti gli auguri (e puntualizza chiamandola) Signora D. L.... sei la persona più importante della mia vita mia bellissima e unica D. ... Ti voglio bene e non voglio stare senza di te mia “S. “ (scimmietta).

Non si stanca di dichiararle il suo amore e le invia un altro biglietto il giorno di Natale; infatti, è datato il 25.12.1997. Oltre al grafico che è profondamente significativo, scrive: “cara D., questo è il mio Natale più bello della mia vita, sia perché questo Natale lo passo con il Mio Favoloso, Fantastico, Insuperabile, Giglio, cioè D. mio e Grandissimo Amore, e voglio dirti che: “Ti amo e non ti lascio”.

Ci ritroviamo con un biglietto, ultimo della serie, datato 14.2.1998, giorno di S. Valentino, ove, oltre agli auguri, ricorda alla convenuta che dovranno trasferirsi a Roma e dice: “... con te mi trasferirei in capo al mondo perché ti amo e sono felicissimo ed orgogliosissimo di avere una mogliettina come Te. Mia D., ci pensi questo è il nostro primo S. Valentino da marito e considera che lo festeggiamo a Parigi che non è da tutti quindi accetta questi baci come, un’anteprima da gustare per questa festa di domani, mio Bellissimo Amore... Qualcuno ha detto l’Amore è una cosa meravigliosa, io dico solo l’Amore per te è sempre e solo la Mia D. è questo è Meraviglioso....”.

Qui, si fermano i biglietti. L’attore nella sua deposizione, dice che la separazione di fatto è avvenuta nell’ottobre del 1998 e dice la verità, perché è proprio dopo febbraio che inizia la sua relazione, stando ai biglietti e deducendo ciò anche da dichiarazioni del 17.4.2001 dell’Alitalia-Team (Summ. p. 70).

L’attore dice di aver conosciuto un’altra donna nel gennaio ‘97 e di essersene

innamorato. Se questo rispondesse a verità, come mai chiede l'ampliamento della polizza stipulata dall'Alitalia ove designa in caso di morte come beneficiaria la sig.ra D. D.? Infatti, l'ampliamento della polizza è datato 14.10.1997 (suppl. istr. p. 177).

Ciò lascia supporre che non c'era alcun interesse amoroso ancora con quell'altra donna.

A riprova di quanto detto, si controllino anche i biglietti di volo di tutti i viaggi che hanno fatto insieme la D. con il L., parte attrice in causa (suppl. istr. p. 118) e, soprattutto, quelli delle ferie del 1998.

La testimonianza del teste qualificato, Don C. A., è da considerarsi contraddittoria, soprattutto per quanto riguarda le date; infatti, nella deposizione, il sacerdote dice: "Ho conosciuto C. nell'ultimo periodo della mia permanenza nella parrocchia di S. G. dell'A. dove ero vicario parrocchiale, e ciò risale al periodo estivo del 1997".

Poi dice che "qualche volta" C. "veniva a prendere questa ragazza: I. M." (suppl. istr. 190).

Puntualizza, poi, che non si trattava del periodo estivo, ma si trattava del periodo dopo il 1° settembre 1997 (si pensi che le parti si sono sposate il 20.9.1997), quando era stato già trasferito al "D. R." (suppl. istr. 191).

Ma precisa, inoltre, che il colloquio tra lui e C. è avvenuto nel 1999, quando si è incontrato da solo con l'attore e questo gli ha narrato la sua vicenda (suppl. istr. 190). Dice: "C. mi disse che durante il matrimonio continuava a vedere I. ..." (suppl. 191) (l'ultima asserzione è contraddittoria in quanto, il colloquio nella nuova chiesa è avvenuto nel 1999, quindi da questo rileviamo che il P. C. non riesce a ricordare bene le date).

E tiene a precisare che li ha visti insieme dopo il 1° settembre 1997, quando è stato trasferito al "D. R." (suppl. istr. 191).

5. - La convenuta, fin dall'inizio della sua deposizione giudiziale, precisa come ci sia stata sempre intesa e amore tra loro e precisa che, soltanto verso giugno del 1998, dopo il matrimonio, ha notato un cambiamento di comportamento in C. (57,8).

A tal proposito, è utile confrontare la deposizione dell'attore, ove ci si accorge che il cambiamento dell'attore veramente incomincia verso giugno del 1998, come asserisce la parte convenuta. Infatti, la convenuta dice: "quando se n'è andato di casa, l'attore mettendo sotto sopra le sue carte, ho trovato dei turni di lavoro da luglio '98 per alcuni mesi che combaciavano con quelli di questa signorina (I. M.).

*Voglio precisare che anche i riposi tante volte combaciavano con quelli della signorina di cui stiamo parlando, ma che non conosco*" (58-59,13).

Anche la certificazione conferma il cambiamento dell'attore, in quanto la signorina M. I. ha prestato servizio dal 3.4.1998 al 2.8.1998 come stagionale ed è stata poi assunta dall'1.11.1998 a tempo indeterminato dall'Alitalia (p. 70).

È pur vero che, nei periodi 15.5.97 al 4.6.97 e dal 22.8.97 al 23.9.97, ha partecipato al corso di addestramento assistenti di volo, presso il centro di Addestramento Alitalia, ma, l'attore, aveva detto di aver conosciuto, come precedentemente abbiamo rilevato, la M., nel gennaio 97 (47,10), mentre si può notare che la M. ha incominciato i corsi nel 15.5.1997.

6. - R. F., amico dell'attore, afferma che ha visto, in via Posillipo, l'attore insieme ad una ragazza, la quale non era D., nel giugno-luglio 1997. Qualche giorno dopo, il teste incontra l'attore e da questi viene a sapere che la signorina era I. M. (73-74,12).

Continuando, dichiara che C. aveva la volontà di proseguire il rapporto (74,14-15) con la ragazza (voglio far notare che il teste dichiara, nella sua deposizione, che dopo la morte della madre dell'attore, questi è scomparso dalla circolazione. La



morte della madre di C. avviene il 17.7.1986, quella di suo padre, il 5.12.95). Durante l'interrogatorio, il teste dice: "*C. mi rispose che era una cosa abbastanza seria, perchè gli piaceva la frequentava all'insaputa di tutti anche di me che ero l'amico intimo a cui riferiva tutto*" (73-74,12).

Il fatto che l'attore sia sparito dalla circolazione fa supporre che ha interrotto i rapporti con tutti. Il teste perchè lamenta che gli ha tenuto nascosta questa cosa essendo l'amico intimo? Quindi domando: quando gliel'ha riferita questa cosa?

Poi il teste dichiara che, dopo il matrimonio, si sono persi di vista (75,19). Quand'è che poi si sono rivisti?

L. G., fratello di C., dice che il fratello stava frequentando una ragazza di nome I. e che aveva stabilito una relazione con lei già prima di sposarsi... (80,12).

Ma puntualizza che questa rivelazione il fratello gliel'ha fatta un anno dopo il matrimonio (80,13).

"Presumo", ancora dice "*che C. prima del matrimonio pensasse di non essere fedele*" (80,16).

L. A., sorella di C., asserisce di essere venuta a conoscenza della relazione del fratello con I. M., alzando la cornetta del telefono, mentre parlava con questa. Dice che I. è subentrata nella primavera-estate '97 (85,13).

B. G., cognato di C., parla della relazione con I. M., ma in forma molto vaga (90-91,12 e 13).

D. A., amico di famiglia della convenuta e collega di lavoro, così depono: "*Era una coppia invidiabile, quando D. lavorava a Roma con me, lui veniva tutti i fine settimana a prenderla a poi insieme scendevamo a Napoli*" (95,6).

Continuando dice: "*La decisione di sposarsi già era da parecchio tempo nella loro mente. L'occasione per concretizzarla fu il fatto che C. fu assunto definitivamente all'Alitalia*" (96,11).

E arriva anche a precisare che "*durante il periodo dei preparativi al matrimonio ho sempre visto C. sereno e tranquillo. Non ho notato in lui timori, ripensamenti o dubbi. Quando ci incontravamo vedevo in lui entusiasmo e l'unica cosa che lo preoccupava era il fatto che lo volevano trasferire a Milano*" (96-97,15).

Continuando, dice: "*Dopo il matrimonio quando già era iniziata la convivenza ci siamo rivisti due o tre volte e non abbiamo notato nessun problema che potesse turbare la coppia*" (97,18).

A. A., amica di D. esordisce dicendo: "*È sempre stato un fidanzamento sereno, sono sempre stati legati, erano una coppia ben amalgamata, si adoravano e sono arrivati al matrimonio con queste modalità... C. è sempre stato una persona serena, romantica*" (100,6).

Continuando, dice ancora: "*...C. dopo circa 10 mesi dal matrimonio, incominciò a comportarsi in modo strano, e D. ebbe sentore di questo perchè C. cambiava turni di volo e atteggiamento nei confronti di D.*" (101,13).

M. D., amico di C. dagli inizi del '97, è amico di vecchia data di I. M.. Non ha mai conosciuto D.. Fa coincidere questa sua conoscenza col mese di gennaio '97, periodo nel quale il M. faceva le selezioni per entrare nell'Alitalia e asserisce che anche I. M., in quel periodo, faceva le selezioni con lui presso l'Alitalia (vedi p. 70 I sommario, ove risulta che le selezioni della M. sono iniziate dal 15.5.97).

Il teste evidenzia l'innamoramento di C. per I. e viceversa, e addirittura arriva a dire: "*... C. non riusciva a separarsi da I., per cui cercava di spostare anche i turni per non separarsi da lei*" (105,106, 5 II).

È soltanto dal 1998 che l'attore, incomincia a spostare i voli per incontrarsi con la

M. (vedi p. 70 Summ.: il periodo più lungo di lavoro stagionale che aveva svolto è del 3.4.98; cfr. anche i bigliettini amorosi augurali: è dal febbraio '98 che non vengono più scritti; l'ultimo datato è del 14.2.1998).

Continuando, aggiunge: *“Al ritorno dal viaggio di nozze, C. già mi disse che le cose non erano andate bene, lui senza I. non riusciva a stare e infatti dopo poco tempo lasciò D.”* (107,17) (non risponde a verità, se si vedono tutti i viaggi che hanno programmato, dopo il matrimonio, e, soprattutto, quello che lui preannunciò in uno dei bigliettini augurali e, cioè, che il S. Valentino da sposati andavano a festeggiarlo a Parigi).

S. A., è amica di D. e di C. e depone dicendo: *“... insieme vennero in agenzia da me per comunicarmi che si sposavano... Decisero di sposarsi innanzitutto perché si amavano e poi perché C. ormai aveva un lavoro stabile”* (113,11).

Continuando la sua deposizione, evidenzia che *“in un litigio C. aveva preso le sue cose e se ne era andato. Il motivo di questo litigio era il fatto che C. da un po' di tempo agiva stranamente soprattutto per quanto riguarda il cambiamento dei voli...dall'inizio dell'estate '98 non incominciò più a rendere edotta la moglie circa i cambiamenti di volo e di orari”* (113,12).

Poi, evidenzia una circostanza, infatti dice: *“...quando si sono sposati io ho accompagnato a fare le foto gli sposi, infatti io ero seduta a fianco dell'autista e la cosa mi colpì in quanto C. e D. quando il fotografo chiedeva di mettersi in posa, lo facevano così realisticamente che addirittura quando dovevano essere ripresi mentre si baciavano bisognava addirittura richiamarli alla realtà perché i loro baci erano chilometrici e appassionati...C. era così contento il giorno delle nozze, che ha dato addirittura all'autista, dopo di aver pagato l'affitto della macchina, £. 100.000 di mancia, (del vecchio conio) dicendo: “ci si sposa una sola volta nella vita”, questo perché era arcicontento”* (113-114,12).

Fa rilevare, inoltre, che non ha notato, in C., nessuna perplessità, ma soltanto esuberanza e gioia (114,15) (vedi fotografia II suppl. p. 8).

Facendo mente locale di quel giorno, la teste dice: *“Devo dire che C. ha sposato D. perché veramente le voleva bene e con il senno di poi, come ho detto precedentemente, devo dire che questa donna è subentrata dopo il matrimonio”* (114-115,16).

V. M., mamma di D., nella deposizione evidenzia una circostanza: *“...noi avevamo un calendario appeso in cucina e lui contava i giorni per dire quanto mancava per il matrimonio”* (119,12).

Evidenzia che *“...era contentissimo di sposarsi. Non ho mai notato dubbi e perplessità da parte sua per il matrimonio che andava a celebrare”* (119,15).

Continuando, dice: *“... Nell'agosto del '98 dovevano fare le ferie insieme, ma all'improvviso C. si cambiò il turno e D. incominciò a sospettare e gli chiedeva se avesse qualche altra donna. Lui ha sempre negato e poi invece prese le sue cose personali e se ne andò per non far più ritorno”* (120,18).

E. F., amico e collega della convenuta, depone dicendo: *“...C. aveva un bene morbo nei confronti di D.; nell'apprendere la loro separazione e, poi la causa di nullità, in agenzia, siamo rimasti sconvolti. Anche C. è un bravissimo ragazzo, in due anni non li ho mai visti litigare”* (123,5).

Ribadisce, durante la deposizione, l'amore di C. per D., anzi dice: *“...non ha mai smesso di essere morbo nei confronti di D. ... Io personalmente ho preso decine di telefonate, cosa che io apprezzavo moltissimo... perché vedevo come era innamorato della ragazza”* (123-124,6).

Continuando, dice: *“...i primi 8-9 mesi di matrimonio hanno vissuto una luna di miele continua...”* (126,13).

Precisa, inoltre, che ha visto gli sposi felici e raggianti nel giorno del matrimonio,

mai alcuna ombra di perplessità in C.

Poi evidenzia che incominciò a percepire in D. un po' di sconforto perchè C. *“incominciava a non darle con costanza come aveva fatto precedentemente i turni di lavoro. Ciò si cominciò a verificare verso il giungo-luglio '98”* (127,18).

D. A., papà di D., parte convenuta in causa, evidenzia che il comportamento anomalo di C. incomincia da luglio '98 e, da quel momento, iniziano i contrasti e poi la separazione di fatto (131,13; 132,22).

I. L. evidenzia alcune circostanze che non lasciano presupporre il disinteresse di C. per il matrimonio che andava a celebrare (136,11).

Continuando la deposizione, dice che D. evitava di fare apprezzamenti davanti a C., su oggetti o qualunque altra cosa, perchè questi subito esaudiva i desideri (136-137,12).

Anche la teste I. L. evidenzia che l'altra donna è subentrata nell'agosto '98 (137-138,17).

Poi narra come D. scoprì questa relazione e del cambiamento di C. nei suoi confronti, infatti, dice: *“D. frugando tra le carte, quando C. se ne andò, notò che, se non sbaglio, già dall'inizio dell'estate lui cambiava i turni facendo in modo di trovarsi insieme ad una collega di nome I.”* (138-139,19).

C. L., amico di C., confidandosi con lui, gli avrebbe detto della sua situazione e cioè che stava per sposarsi, ma si era invaghito della M. Il C. lo avrebbe distolto dal matrimonio, ma C. diceva che era troppo tardi e per lui era un dovere sposarsi.

Il teste puntualizza che egli ha conosciuto la M. nel gennaio '97, dove l'ha conosciuta lo stesso C., ad una cena. Poi precisa dicendo: *“So comunque che sebbene il matrimonio, si vedevano ancora, prima durante e dopo”* (142-143,11).

Continuando la sua deposizione, il C. dice: *“...mentre molto prima del matrimonio, quando lui veniva a Roma lo ospitavo a casa mia a volte, quando ha conosciuto I., non è più venuto”* (144,19).

La sig.ra I. M., conferma la tesi attorea (pp. 147-153).

7. - Dagli atti processuali non emerge alcuna *causa simulandi*.

8. - Considerate tutte queste cose in diritto e in fatto, noi sottoscritti Giudici, invocato il Nome del Signore e avendo solo Dio dinanzi ai nostri occhi, dichiariamo, pronunziamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio concordato in *limine litis*:

*“Se consti la nullità del matrimonio nel caso:  
per difetto di consenso avendo l'uomo attore escluso il bene della fedeltà coniugale  
(can. 1101 §2) C.J.C.”*

si debba rispondere, come di fatto rispondiamo:

N E G A T I V E

e quindi NON CONSTARE DELLA NULLITA' DEL MATRIMONIO in oggetto. (*Omissis*).

## **Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento – Baren – Bituntina – coaram Carlesimo, Ponente**

### **Matrimonio Canonico – Consenso – Simulazione del consenso matrimoniale – Esclusione dell'unità matrimoniale – Rapporto tra unità e fedeltà coniugale.**

*Contrae invalidamente chi celebra il matrimonio con l'intenzione di non concedere al proprio coniuge il diritto alla fedeltà coniugale. Se in senso tecnico la fedeltà coniugale non coincide con l'unità, essendo quest'ultima diretta espressione del divieto di qualsiasi forma di poligamia e/o poliandria, la nuova visione personalista diretta conseguenza della ecclesiologia del Concilio Vaticano II induce a considerare la fedeltà come espressione di quell'unità del matrimonio quale atto d'amore unico ed irrevocabile. Per questo motivo, senza ombra di dubbio, attenta all'unità del matrimonio chiunque si sposi con la positiva intenzione di essere infedele alla propria o al proprio consorte*

#### *Fattispecie*

(*Omissis*) 1 – S. M. e V. M. A. si conobbero nel 1983, tramite un amico comune.

Sorta reciproca simpatia, i due cominciano a frequentarsi. Le rispettive famiglie vengono a conoscenza del rapporto e non sollevano alcuna obiezione.

Assolto il servizio di leva, lo S. torna a casa, ma, nel maggio del 1988, si arruola nell'Arma dei Carabinieri ed ha come destinazione prima B. e poi S. V., in provincia di N..

Nel 1990 conosce e avvia un rapporto affettivo parallelo con una ragazza di S. V., di cui si innamora follemente.

L'attore avrebbe voluto troncare il fidanzamento con M. A. V., ma non ne ha il coraggio.

Tenta, poi, ostinatamente, di sottrarsi alle celebrazioni nuziali, che viene rinviata per ben due volte, ma l'insistenza della convenuta non gli dà tregua: i due contraggono matrimonio il ... nella chiesa parrocchiale di ..., in ...

Tra loro non si realizza nessuna comunione coniugale: le parti non avranno mai una propria residenza come nucleo familiare autonomo, dal momento che la convenuta da subito tornò a vivere con i suoi genitori, mentre l'attore da S. V., periodicamente si portava a B. per incontrare la moglie presso la casa dei suoceri.

Il procedimento legale della separazione è deciso dall'attore, che intende ormai mettere la parola fine al suo inesistente matrimonio, svuotato di ogni contenuto al momento del consenso.

2 – L'attore con libello del ... accusava di nullità il suo matrimonio per esclusione della indissolubilità e della prole da parte sua.

Il Vicario Giudiziale costituiva il Collegio giudicante con decreto del ... Il Preside del Collegio con suo decreto citava le parti per il ... Durante la sessione della

contestazione della lite, fallito il tentativo di conciliazione, il Preside del Collegio concordava i dubbi di causa con la formula: “SE CONSTI DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER: 1) ESCLUSIONE DELLA INDISSOLUBILITÀ DA PARTE DELL’ATTORE”.

La donna si opponeva alla causa e inoltrava istanza per ottenere un difensore d’ufficio. Il Vicario Giudiziale concedeva il beneficio del semigratuito patrocinio e assegnava come patrono d’ufficio l’Avv. M. P. S..

La causa era regolarmente istruita con l’interrogatorio delle parti e dei testimoni.

Il decreto della pubblicazione degli Atti era del ...

In data ..., su istanza del patrono di parte attrice, vi era una nuova concordanza del dubbio che veniva così formulato in maniera definitiva: “SE CONSTI DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER: 1)ESCLUSIONE DELL’INDISSOLUBILITÀ DA PARTE DELL’ATTORE; 2) ESCLUSIONE DELL’UNITÀ MATRIMONIALE DA PARTE DELL’ATTORE”.

La pubblicazione degli Atti suppletivi era del .... La conclusione in causa era del ....

*Il primo Collegio, in data 23 marzo 2006, emetteva sentenza affermativa, dichiarando nullo il matrimonio in esame solo “per esclusione dell’unità matrimoniale da parte dell’attore”.*

3 –Trasmessi gli Atti e la sentenza, come da legge, al nostro Tribunale Ecclesiastico Beneventano di Appello, nella seduta del 26 settembre 2007, dopo approfondita discussione, tenendo anche conto delle Osservazioni del Difensore del vincolo di Appello, i Giudici Beneventani decidevano di rinviare il processo all’ E. O. di secondo grado, per i seguenti motivi.

In data 23 marzo 2006 il Tribunale barese emetteva declaratoria di nullità del matrimonio in intestazione per esclusione della unità matrimoniale da parte dell’attore.

Con proprio libello l’attore, in data 7 marzo 2003, aveva chiesto la dichiarazione di nullità del suo matrimonio con M. A. V. celebrato in Bari il 28 agosto 1995 1)per esclusione della indissolubilità; 2)per esclusione della prole nello stesso attore(p. 2).

Con decreto del 26 giugno 2003 il dubbio di causa è uno solo: per esclusione della indissolubilità da parte dell’attore”(p.41).

*A istruttoria conclusa, il Patrono di parte attrice, con istanza del 24 febbraio 2005, chiede che il dubbio venga ampliato con l’aggiunta di un secondo capo, e cioè “per esclusione della unità da parte dell’uomo attore”, mandando in subordine la “simulazione totale da parte dell’uomo attore”, lasciando, ovviamente, al primo posto l’esclusione della indissolubilità nello stesso attore (pp. 241-242).*

Sulla iniziativa del Patrono di parte attrice avanzano eccezione la convenuta con sue “Deduzioni” (pp. 244-247) e il Difensore del vincolo con proprie “Deduzioni” (pp. 248-249).

Dopo la rituale citazioni delle parti e del D.V, (p.250), il Ponente, in data 13 maggio 2005, emette decreto per la nuova concordanza come richiesto dal Patrono dell’attore.

L’istruttoria molto lunga, volutamente artificiosa da parte dell’attore, risulta piuttosto confusa e, a tratti, contraddittoria: lo S., ufficialmente fidanzato con M. A. V. dal ..., conosce nel giugno del ..., a S. V., dove presta servizio come carabiniere, la giovanissima G. G., e comincia a frequentarla, assicurandola della rottura del rapporto con la ragazza di ...(205/3).

Comincia così per il Nostro un modo di gestirsi, intriso di scaltrezze e promesse

da marinaio, senza mai lasciar trapelare il doppio gioco da lui abilmente posto in essere.

E il presente processo lo S. lo imbastisce, fondandolo falsamente su pressioni e minacce che lo avrebbero spinto ad un matrimonio senza amore e ad tempus.

Le pressioni o addirittura le minacce esercitate dalla famiglia V. e dalla stessa convenuta non sono state ritenute particolarmente credibili sia perché ai due giovani è rimasta la libertà di decidere per il matrimonio e sia perché F. A., il datore di lavoro di V. P., sorella della convenuta, fornisce della famiglia V. una descrizione normale: “si tratta di persone oneste, sincere, tranquille, non hanno mai avuto a che fare con la giustizia”, e, a domanda risponde: “posso asserire con certezza che la famiglia V. non è assolutamente capace di comportarsi in questo modo”, cioè di minacciare.. E la convenuta è descritta come una persona emotivamente equilibrata, che pur essendo innamorata dello S. non sarebbe mai caduta in simile gesto inconsulto”(163/e.o.).

Sia la convenuta che i testi di entrambe le parti non sono a conoscenza di alcuna volontà simulatoria dell'attore. I testi di parte attrice non riferiscono di confidenze dirette, ma di sensazioni, di percezioni, di intuizioni; non portano elementi certi, fondati, atti a darci la certezza oggettiva di un chiaro, positivo atto di volontà escludente l'indissolubilità.

Dal canto suo, la convenuta rimaneva fortemente ancorata nel suo affetto per l'attore da progettare un felice matrimonio con lo stesso(46/11).

Sogno accarezzato anche dalla G., la ragazza che si inserisce nella dinamica affettiva dell'attore, certa pure lei di poter convolare a nozze con M., credendo di essere l'unica ragazza amata dallo S. (p 206).

Un secondo affetto, che l'attore giustifica, affermando che la V. non era più innamorata di lui(136/e.o.), smentito clamorosamente dal comportamento della convenuta sia durante il fidanzamento, della durata di dodici anni, che in tutto il corso della vita coniugale, durata sei anni.

Che lo S. non sia credibile lo documenta lui stesso, perché, dopo aver mentito nel libello e nella sua prima deposizione, ora attesta con giuramento di aver allora giurato il falso.

Ma la convenuta e tutti i testi, particolarmente i familiari dell'attore, sottolineano e giurano la di lui fedeltà alla moglie ed escludono qualsiasi infedeltà coniugale.

Anche gli espedienti per un rinvio *sine die* del matrimonio con la M. A. V., come l'attore dice, sono presto dissolti..

Le pubblicazioni di matrimonio mai fatte, da lui falsamente dichiarate perdute, a seguito di un voluto incidente stradale(140/9), furono prontamente sostituite da un decreto della Curia Arcivescovile di ..., che autorizzava le nozze ai sensi dell'Art. 13 della legge 27 maggio 1929 n. 487(p. 122), perché lo stesso S. si attivò per la celebrazione secondo la data prevista.

Nell'atto di matrimonio esibito manca l'annotazione di questo decreto, mentre risultano le date delle pubblicazioni ecclesiastiche e civili (p. 5).

Nonostante il notevole sforzo del G.I. di primo grado, non si è tirato un ragno dal buco.

Nonostante tutto questo, il primo giudice accetta come prova processuale dell'esclusione della unità matrimoniale nell'attore il di lui comportamento nel suo relazionarsi con la convenuta, i suoi tentennamenti di fronte al progettato matrimonio, le sue reticenze. Non si tratta neppure di elementi indiziari.

Oltretutto, manca l'atto positivo di volontà.

È assente, quindi, la confessione giudiziale del simulante e, ovviamente, quella

extragiudiziale. E se si va alla ricerca di una solida causa della presunta simulazione, le tante carte del processo sono del tutto deludenti.

Il primo giudice, che pure dichiara di ritenere “di aver raggiunto la certezza morale sul capo in esame”, l’esclusione della unità matrimoniale appunto(22/20), in effetti, in sentenza si pone una serie di domande, che restano senza risposte, ammette quanto evidenziato dal patrono di parte convenuta e cioè che in questa vicenda rimangono dei “buchi neri” e ritiene sensate le annotazioni del D.V. di Bari.

Detto Difensore, non senza motivare le sue Osservazioni, si oppone ai capi di nullità invocati sia perché non vi è “certezza se la relazione tra lo S. e l’amante si sia consolidata prima delle nozze, né se lo S. avesse intenzione di continuare dopo le nozze con la V. la relazione con la G.”(Oss. P. 24), sia perché anche i testimoni di parte attrice nulla sanno di eventuali infedeltà dell’attrice tanto che il fratello di lui asserisce che M. “non ha progetti di nuove nozze”(91/12)(cfr. Oss. pp. 20-27) (Sent. 23/22;23/23).

Che lo S. abbia violato il dovere della fedeltà coniugale, a cui si era liberamente impegnato, non c’è dubbio, ma resta non provato che egli abbia avuto il preciso intento di dar vita ad una unione parallela, negando alla moglie il diritto esclusivo agli atti coniugali.

Non ha mai fatto alla G. promesse sul loro futuro, non si è mai espresso a favore di un progetto di vita comune, le ha abilmente tenuto nascosto il suo fidanzamento e il suo matrimonio. Non ha mai instaurato con lei un vero domicilio coniugale, si è astenuto dal procreare figli.

Noi riteniamo che in questo processo non sia stata raggiunta la certezza morale circa l’esclusione del unità matrimoniale nell’attore.

Per questi motivi, a norma del can. 1682, par. 2, i sottoscritti Giudici, riuniti in seduta collegiale, hanno deciso di rinviare il processo all’Esame Ordinario di secondo grado.

4 – Il Vicario Giudiziale di Appello, in data 03.11.2006, costituisce il Collegio Giudicante, che poi modifica con analogo decreto, in data 16 luglio 2007, per sostituire il Giudice Vito Angelo Todisco col Giudice Giancarlo Giannasso, e il Difensore del Vincolo P. Enrico Sacchetti con la Dott.ssa Alberta Del Piero.

Adempiuti questi preliminari, e concesso il gratuito patrocinio alla convenuta, con decreto del 14 gennaio 2008, il Ponente convocava, per il giorno 29 gennaio 2008, alle ore 11, le parti e il Difensore del vincolo per la concordanza del dubbio.

A detta udienza, citato ma assente il Difensore del vincolo, l’attore in causa, S. M., presente, dichiarava di essere disposto a sottoporsi ad un nuovo interrogatorio per fare piena luce sul suo caso.

La convenuta in causa, V. M. A., presente, dichiarava di opporsi al presente processo, ritenendo valido il suo matrimonio con S. M.

Tutto ciò premesso, il Ponente decideva di passare alla concordanza del dubbio, determinandolo sotto la seguente formula: “SE CONSI DELLA NULLITA’ DI QUESTO MATRIMONIO PER: ESCLUSIONE DELL’UNITA’ MATRIMONIALE DA PARTE DELL’ATTORE; ossia se debba confermarsi o riformarsi la sentenza affermativa di primo grado emessa dal T.E.R.P. in data 23 marzo 2006”.

L’attore e la convenuta erano ascoltati a Benevento. A Benevento erano ascoltati i testi dell’attore, mentre i testi della convenuta erano ascoltati a Benevento e, per rogatoria, a Bari.

Gli Atti di secondo grado venivano pubblicati in data 17.03.09, cui faceva seguito il decreto di conclusione in causa in data 21.04.09.

Chiusasi la fase discettatoria e acquisite agli Atti le memorie difensive, la causa era riservata ai Giudici per la decisione.

*In iure*

5 – Nulla da eccepire sulla parte in Iure della sentenza appellata.

Integriamo con le seguenti note dottrinali e con massime della giurisprudenza della Rota Romana.

6 – “La proprietà dell’unità non coincide con il bonum fidei, in quanto che l’unità esclude la poligamia simultanea, mentre il bonum fidei esclude anche l’adulterio. Tecnicamente sarebbe auspicabile – come infatti si fa di solito – che i pochi casi di nullità che si verificano per l’esclusione dell’unità, non rientrino tra i casi ‘ob exclusum bonum fidei, ma specificamente come casi di nullità per l’esclusione della proprietà essenziale dell’unità” (U. Navarrete, I beni del matrimonio: elementi e proprietà essenziali, in La Nuova legislazione matrimoniale canonica, Annali di dottrina e giurisprudenza canonica dell’Arcisodalizio della Curia Romana, 1986, pag. 94;...)

Non sembra possa essere disatteso o sottovalutato l’argomento psicologico “*cum dynamicam simulationis attingat et animi umani introspectionem contineat atque ordinarie criterium constituat ad simulationem affirmandam vel negandam. Praevalens intentio enim vel positiva voluntas sese liberandi ab obligationibus necessario e legittimo matrimonio dimanantibus (a vinculo perpetuo pro bono sacramenti, a generatione et educatione filiorum pro bono prolis) fundamentum constituit pro aliis bonis*” ...

Il nuovo Codice, alla luce dell’insegnamento conciliare (Cost. Gaudium et spes, n. 48), ha cercato di valorizzare più l’aspetto personale anziché l’aspetto materiale, sottolineando la donazione reciproca dei coniugi nella comunione di vita che per sua indole naturale è ordinata al bene degli stessi coniugi e alla generazione della prole...

“*Matrimonialis consensus ideo peculiarissimum obiectum habet ipsos contrahentes quatenus mutuo se donant et accipiunt ad constituendum, ad mentem can. 1095, pae. 1, consortium totius vitae, essentialibus proprietatibus unitatis et indissolubilitatis signatum ac exclusivitate donatum, atque sua naturali indole ordinatum ad proprium bonum (bonum coniugum) et ad prolem, quod bonum prolis constituit*”.

Il suddetto principio viene del resto efficacemente e chiaramente illustrato nella Costituzione conciliare Gaudium et spes: “L’intima comunità di vita e di amore coniugale, fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è stabilita dal patto coniugale vale a dire dall’irrevocabile consenso personale...”

E così l’uomo e la donna che per il patto d’amore coniugale ‘non sono più due, ma una sola carne’ (Matt. 19,6), prestandosi un mutuo servizio con l’intima unione delle persone e delle attività, sperimentano il senso della propria unità e sempre più pienamente la raggiungono.

Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone, come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne reclamano l’indissolubile unità” (ATTIVITA’ DEL TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – Anno Giudiziario (1 Ottobre 1991 – 30 Settembre 1992) - Relazione Annuale – pp. 186-188 passim).

7 – Leggiamo in una Rotale: “La proprietà essenziale del matrimonio che nel can. 1056 è denominata “*unitas*” in senso stretto significa “*ius ad unicum eumque solum coniugem*”. Pertanto essa in tale senso è l’opposto della poligamia. *Fidelitas autem dicit simul fiduciam, pietatem, gratiam, subsidium, adiutorium aliaque omnia quae*



*sponsus vel sponsa sperat et exspectat a comparte maritali in communionem vel consortio vitae et amoris.* In senso giuridicamente stretto la fedeltà è da intendersi “fedeltà sessuale” per cui se la comparte non ha diritto alcuno alla poligamia, ugualmente non ha diritto all’adulterio.

*Quamvis historice unitas et fidelitas ita coniunctae sint ut accipiantur pro una sola realitate, neque inter se distinguantur, nuperrime res paululum mutantur. Antiquitus enim fidelitas dicebat solummodo unitatem sensu paulo antea explicatum, recentius autem unitas ita extenditur ut amplectatur etiam fidelitatem, et quidem latiore sensu.*

*Quapropter, can. 1056 et can. 1134 cum loquuntur illic de unitate hic de vinculo esclusivo, indicant duplicem obligationem, utramque essenziale...*

Affinchè possa giuridicamente risultare la esclusione del “bonum fidei” occorre:

a) che vi sia la confessione del simulante fatta in epoca non sospetta dalla parte simulante avanti a testi degni di fede o in documenti facenti fede;

b) che vi siano chiaramente sia la causa simulandi che la causa contrahendi;

c) che circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti confermino la simulazione (cfr. Dec. coram De Lanversin, 24 iulii 1985, in una Venetiarum seu Patavina), dummodo haec “*facta sint certa plura univoca, id nempe in communi aestimatione demonstrent noluisse partem contraentem, se vinculo matrimonii astringere*” (cfr. decisio coram Felici, 24 aprilis 1956, in S.R.R.Dec., vol. XLVIII, 1956, 402)...

I giudici devono, quanto alla prova, non attenersi solamente alle dichiarazioni delle parti e dei testi ma debbono anche esaminare sia la “causa simulandi” sia la “causa contrahendi” oltretchè le “circostanze” antecedenti, concomitanti e susseguenti alle nozze onde così poter pervenire alla “certezza morale” (coram Doram, Romana, 10 marzo 1989).

#### *In facto*

8 – Il supplemento istruttorio di secondo grado ha fatto piena luce sul presente caso, che ai Giudici di Appello era apparso piuttosto confuso e, per alcuni aspetti, contraddittorio. Di qui i tanti dubbi e le tante perplessità nel Collegio Giudicante, che, opportunamente, rinviarono la causa all’E.O. di secondo grado.

Il supplemento istruttorio fatto a Benevento ha portato quei necessari chiarimenti e ha fatto piena luce sui fatti e le circostanze, che costituiscono il tessuto umano e giuridico della presente vicenda coniugale.

L’attore ammette: “...probabilmente a Bari avrò creato della confusione dal momento che tenevo che la verità, da me esposta al giudice ecclesiastico, potesse in qualche modo influire negativamente sulla causa civile, da me avviata allo scopo di ottenere la separazione consensuale dalla convenuta V. M. A.” (II, 19/1).

Non si tratta di timori infondati, perché la convenuta, appena informata dell’istanza, intesa ad ampliare il dubbio di causa, inoltrata dallo S. presso il Tribunale Ecclesiastico Pugliese, dà ricorso al Tribunale Civile “per ottenere un risarcimento per danni morali e esistenziali subiti, sentendosi ingannata dalla riserva operata dall’attore-marito.

9 – E qui la domanda è d’obbligo: “S. M., attore in questo processo, andando a nozze con V. M. A., convenuta in questo processo, ha escluso la proprietà dell’unità del matrimonio con atto positivo della sua volontà al momento, in cui ha espresso il consenso nuziale?”

La confessione giudiziale del simulante non lascia spazio a dubbi: “Per quanto

concerne la mia riserva contro la fedeltà coniugale, preciso che, andando a nozze con M. A. V., con determinazione le negai il diritto esclusivo agli atti coniugali” (Ib.).

Tale determinazione l’attore la documenta con fatti e circostanze, che nel loro insieme costituiscono un supporto probatorio di assoluta rilevanza giuridica.

Negli anni 1983-1984 lo S. avviava il suo rapporto affettivo, che realizzava il fidanzamento ufficiale, con la V.

Un rapporto, che sembrava abbastanza solido, anche perché, col tempo, i due, convinti di aver raggiunto una profonda intesa, cominciano a praticare intimità complete.

Detto rapporto, però, comincia ad accusare delle crepe, quando, nel 1990, l’attore, già inserito nell’Arma dei Carabinieri, viene destinata a Somma Vesuviana e conosce la sedicenne G. G., una ragazza del posto.

10-Con la conoscenza della G., M. vive una nuova stagione sentimentale, al punto da ritenere di aver trovato, finalmente, “la donna della sua vita”.

Questo per lui significa verifica negativa della lunga relazione con la V. e un progetto nuziale nuovo, dettagliatamente messo a punto, con G.

Lo S. non ignora che si è messo a giocare pericolosamente su un doppio fronte, ma non fa marcia indietro, tentando ogni possibile percorso per far capire a M. A. che non aveva nessuna intenzione di sposarla.

Non era certamente facile dibattersi tra la scoperta dell’amore vero, quello nutrito per la G., e il sentimento affettivo, quello nutrito per la V., ma è una sfida, che il Nostro accetta, mantenendo segreto alle rispettive parti il doppio contraddittorio rapporto, nascondendolo dietro un equilibrio affettivo, dal quale non si lasciò mai tradire.

Certo è che, quando da parte della V. e dei suoi familiari si avanza la proposta di matrimonio, emerge, a sorpresa, una strana *voluntas non contrahendi* nell’attore, giustificata dalla convenuta con la esigenza di un concorso interno nell’Arma dei Carabinieri, al quale M. partecipò (Somm., 46/10).

Anche la sceneggiata della richiesta del nulla osta per la celebrazione, negato dalla Curia di Bari per le mancate pubblicazioni a Somma Vesuviana, è vista dalla convenuta come una ferma intenzione dello S. di volere quel matrimonio (Somm. 47/11).

Ma i fatti seguono un diverso percorso.

11 – L’attore, quando conosce e si relaziona alla G., dà un taglio decisamente nuovo ai suoi orientamenti affettivi e programmatici.

Con la seguente motivazione: “La conoscenza con la G. mi dava la piena consapevolezza di aver scoperto finalmente cosa significasse essere innamorati e mi aiutava a prendere coscienza che con M. A. io nuttivo soltanto dell’affetto, ma non amore sponsale. Con questa nuova esperienza, che mi coinvolgeva totalmente, a malincuore programmavo, perché ormai non potevo sottrarmi alle tante insistenze che mi arrivavano dalla convenuta e dai di lei genitori, il matrimonio con la V., più volte rinviato” (II, 19/1).

Infatti, nella sua confessionale giudiziale barese, l’attore, a più riprese, rende nota la sua volontà di non volere quel matrimonio.

Ai genitori V., che sollecitavano o le nozze o la convivenza con la figlia, “io risposi che non era mia intenzione contrarre matrimonio e neanche convivere” (Somm. 54/e.o.).

L’attore ripete il suo no alle nozze, quando gli si prospetta la possibilità di frequentare il corso di sottufficiale: “Io in quel periodo non avevo intenzione di contrarre matrimonio perché volevo iscrivermi e frequentare...” (Somm.54/10).

E ne prende atto anche la convenuta con minacce piuttosto allarmanti: “La

V. in presenza di queste mie dichiarazioni mi disse espressamente che se l'avessi lasciata non avrebbe sopportato questo rifiuto e di conseguenza si sarebbe tolta la vita" (Somm. 55/11).

Per M. l'amore è finito, ma non riesce a variare il calendario celebrativo, ormai messo a punto in tutti i suoi particolari.

12 - Per l'attore è irrinunciabile tenere nascosta alla famiglia G. e alla stessa G. la già programmata data del matrimonio con la V.

E per impedire che a S. V. si conoscesse tale notizia, lo S. si adopera perché non vi si facesse richiesta delle pubblicazioni civili.

La Curia di Bari autorizzò il matrimonio, facendo ricorso all'art. 13 del Concordato, poiché era tutto pronto.

Fatto documentato dall'allegata fotostatica del foglio del Registro dei Matrimoni del Comune di Somma Vesuviana (II, p.26).

Vi è poi il grave surrettizio comportamento dell'attore, che non chiede l'autorizzazione al Comando centrale dell'Arma, per passare a nozze, secondo il prescritto dell'ordinamento militare dell'Arma.

Il documento della sanzione disciplinare inflitta all'attore per questa "mancanza commessa in Bari in data 28.08.1995", è riportato a p. 27 (II, p. 27).

Il supporto storico della sanzione disciplinare inflitta all'attore ci è offerto dal teste G. M., carabiniere, trasferito alla stazione di Somma Vesuviana, come sottufficiale in sottordine nel 1992, e della quale assumeva il comando rea il 1994 e il 1995.

Il teste puntualizza: "In quel periodo M. prestava servizio come carabiniere, in detta stazione. E fu allora che conoscendo tutti i componenti il locale presidio della caserma, venni anche informato dei rapporti esterni che i carabinieri stabilivano con le persone del luogo. Proprio di M. venni a sapere, e quindi ne ebbi esperienza diretta, che già da tempo frequentava la famiglia G. Seppi poi dallo stesso M. che tra lui e G., la figlia giovane dei coniugi G., era stato avviato un rapporto affettivo con finalità nuziali. Nel quartiere tutti sapevano che M. frequentava casa G. e che era il "fidanzato" appunto di G.

Tutto aveva un andamento pacifico, fino a quando non si diffuse in S. V. la notizia che S. M. doveva sposarsi con una ragazza del suo paese. La notizia aveva un fondamento certo, perché all'albo pretorio del Comune venne affissa la richiesta di pubblicazioni matrimoniali tra M. S. e V. M. A. Io stesso, come comandante della stazione, venni informato dal Comune. Si può capire bene la mia sorpresa, anche perché M. non aveva inoltrato presso il comando centrale dell'arma la richiesta autorizzazione per passare a nozze, secondo il prescritto del nostro ordinamento militare.

Quando chiamai M. per capire cosa stesse succedendo, non riuscii a capirci troppo perché M. di fronte alle mie domande fu sempre evasivo.

Io doveti rendere noto al comando centrale dell'arma la richiesta di M. di passare a nozze con l'evidente disagio da parte mia di non aver potuto segnalare il caso prima ancora che arrivasse al Comune il documento che annunciava ufficialmente il matrimonio del carabiniere S.

Certo è che per questa trasgressione fatta da M. al nostro ordinamento, egli venne sanzionato con un trasferimento nella vicina caserma di Castello di Cisterna. Non si adottò rigore nei confronti di M., perché egli era ritenuto un militare abbastanza valido" (II, 37/1).

E per concludere aggiungiamo che questo quadro di finzioni si arricchisce di un incidente stradale, volutamente procurato dallo stesso attore, con l'intento di annullare, o, quanto meno, rinviare *sine die* la data delle nozze, dal momento che l'attore

asseriva che in detto incidente era andato perduto il certificato delle pubblicazioni civili di S. V.

13 - In appello, cadute le remore di possibili rivalse da parte della convenuta, la posizione processuale dell'attore, alquanto oscura ed equivoca a Bari per tante reticenze ed omissioni, si chiarisce, finalmente, e se ne afferrano anche le ragioni.

Ammirevole il gioco di equilibri, posto in essere da M., per non creare traumi nella convenuta e nei di lei familiari, che aspettavano le nozze dopo tanti anni di fidanzamento.

E dal momento che egli aveva instaurato a S. V. un parallelo rapporto affettivo con la G., dovette egualmente controllarsi ad evitare possibili ritorsioni per le ripetute promesse e rassicurazioni di voler costruire con G. un futuro comune.

Ed è quanto ci ha detto l'attore: "A Bari ho cercato di esporre ampiamente tutte le mie vicissitudini, che determinarono il matrimonio, non omettendo di sottolineare anche le minacce fatte, allorquando mio padre convocò i genitori di M. A., per spiegare loro che sarebbe stato opportuno una pausa di riflessione, essendo il matrimonio un passo importante, decisivo della vita degli sposi, dal momento che mio padre mi vedeva titubante e poco entusiasta delle nozze già programmate. Del resto io stesso ero molto preoccupato per i riflessi che si sarebbero avuti sul mio rapporto con G. G., se avessero scoperto la mia relazione parallela, fino allora ignorata da M. A. e dai genitori di lei. Sarebbe stata messa in discussione la mia permanenza nella sede di servizio di S. V. Per questo motivo io accettai anche la pressante istanza di M. A., la quale, sentendosi a disagio in casa per quello che avevano detto i genitori in casa mia, quando ci fu il consiglio di famiglia, mi supplicava in lacrime di portarla via dal suo ambiente, perché si sentiva colpevolizzata dai suoi genitori per non essere stata determinata nella richiesta di affrettare le nozze.

M. A. fu da me portata a Napoli precisamente all'hotel Ausonia, in via Caracciolo, dove sostò per qualche giorno in attesa che i genitori si calmassero. La madre della convenuta, a seguito di questo fatto, telefonò a mio padre dicendogli quasi con sprezzo che io avrei voluto rinviare il matrimonio, ma che non avevo avuto nessuna remora nel portare M. A. con me a Napoli per ospitarla in un albergo, in una camera tutta a nostra disposizione. Aggiungendo di ricordare che qualora il matrimonio non fosse stato celebrato, il di lei marito conosceva gente buona e cattiva, e sarebbero arrivati a via Napoli (casa dei miei genitori), dove avrebbero bruciato tutto"(II,20/1).

14 -Questo scenario resta totalmente sconosciuto alla famiglia G., per la quale M. sta aspettando soltanto tempi migliori per programmare il matrimonio e realizzare le promesse fatte a G., ormai in lista di attesa per le nozze già da qualche anno.

"Per quanto concerne il mio rapporto con G. G., è l'attore che parla, voglio precisare che la ragazza ignorava l'esistenza del mio fidanzamento con la V., considerandomi da subito come l'uomo della sua vita.

Stando così le cose, era fin troppo facile formulare progetti di vita futura da realizzarsi in comune appena possibile(Ib.).

Per aggiungere di seguito: "Poiché io ho sempre tenuto all'oscuro G. del mio rapporto affettivo con M. A., non mancarono promesse da parte mia circa una nostra vita futura con prospettiva di impegni comuni. E preciso che era mia intenzione sposare la G., se fossi riuscito ad evitare il matrimonio senza esasperare né la ragazza, né i genitori di lei. Purtroppo i fatti ebbero un diverso sviluppo"(II, 20/2).

15 - Nucleo essenziale della presente sentenza è l'esclusione della proprietà essenziale dell'unità del matrimonio da parte dell'attore.

I fatti di causa documentano tale esclusione.

Sappiamo, come ci dice la dottrina giuridica, che l'unità nel matrimonio sancisce l'impossibilità della coesistenza contemporanea di più vincoli matrimoniali validi, quindi, è chiaro che detta unità postula una donazione perpetua ed esclusiva dei nubenti tra loro per costituire quell' "una caro", secondo il disegno del Creatore.

Nel nostro caso, è proprio l'attore a non volere tale perpetua ed esclusiva donazione, andando a nozze con la V., non avendo nessuna intenzione di abbandonare il suo rapporto affettivo con la G., l'altro parallelo versante, sul quale lo S. si era attestato, vivendo intensamente e intimamente quella relazione con progetti nuziali.

Non si tratta di un fatto episodico, casuale, quasi un capriccio dell'uomo, che intende dar prova della sua virilità, legandosi ad amicizie femminili.

Si tratta, invece, di un autentico rapporto affettivo, rimasto sotterraneo per la convenuta, che lo ignorerà anche dopo la celebrazione, ma pubblico e trasparente per i G., per i quali rimaneva, egualmente, sotterraneo il rapporto di M. con la V.

La dottrina Rotale, innanzi richiamata, parla di "argomento psicologico", su cui insiste la dinamica di ogni proposito simulatorio e costituisce il criterio per affermare o negare la simulazione.

Pertanto, l'atto positivo di volontà di liberarsi dalle obbligazioni, derivanti dal legittimo matrimonio, costituisce il fondamento della simulazione di tutti i beni del matrimonio.

Il caso di specie va inquadrato in queste linee giuridiche: l'attore vive la celebrazione con la V. col lacerante conflitto interiore di dover nascondere dietro le formule celebrative del rito, cui non può sottrarsi, il simulato "SI" a quelle nozze e la preoccupazione di rassicurare, telefonicamente, la G. di non preoccuparsi di niente, perché non l'avrebbe mai lasciata.

Ricorda e conferma puntigliosamente G. G., indotta come teste: "Io non sapevo che il 28 agosto del 1995 contraeva matrimonio con M. A. V., ma ricordo molto bene, facendo mente locale, perché certe cose segnano la vita, che nel corso della giornata M., col suo telefono, più volte mi telefonò dandomi questo messaggio: "qualsiasi cosa succeda, sappi che non ti lascerò mai" (II, 21/1).

I fatti le danno ragione, perché, l'attore, coniugandosi con M. A. V., non realizza la coniugalità nuziale, perché la convenuta torna ad abitare con i suoi genitori e lui continua a permanere stabilmente a S. V., dove conserva la sua residenza (Somm. 48/15).

È ancora il M. che interviene: "Per quanto concerne il suo domicilio coniugale, M. non ha mai indicato l'indirizzo al comando della caserma, il che lascia intendere che lui, tornando a Bari dopo il matrimonio, si appoggiasse presso i suoi genitori o presso i suoi suoceri" (II, 38/2).

Non è una scelta casuale, quella fatta dall'attore, perché a S. egli può vivere la sua relazione intima con la G.

Anche la disattenzione al "bonum fidei" da parte dell'attore è una chiara conferma della esclusione della proprietà dell'unità del matrimonio, intimamente connessa con la fedeltà coniugale.

16- Lasciamo, intanto, la parola allo S. per sentirlo sulle sue iniziative concernenti l'avvio del processo canonico al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del suo matrimonio con la convenuta:

"Ero stato dall'avvocato N. B., su suggerimento di un giudice del tribunale ecclesiastico regionale campano, tre mesi dopo il mio matrimonio con V. M. A., per avviare il procedimento canonico di nullità matrimoniale.

Fa fede quanto io sto affermando la documentazione da me esibita a Bari e ripor-

tata alle pagine 69-71 da dove si evince la data del mio versamento fatto all'avvocato B. il 28.10.1995.

Iniziativa, che non fu portata a termine da me.

In quell'occasione fu ipotizzata una nullità per *vis vel metus*, come annotava il giudice campano da me consultato.

Proprio per questa traumatica esperienza, non diedi corso alla mia iniziativa, ritenendo di non poter mai sostenere le spese per affrontare un giudizio canonico.

Nell'anno 2002, trovandomi nell'ufficio anagrafe di Pompei per motivi di lavoro, ebbi modo di conoscere una ragazza, che, proprio in quel giorno, doveva presentare una sentenza ecclesiastica già delibata all'ufficio anagrafe per la trascrizione.

Profittai subito dell'occasione per venire a conoscenza delle modalità per dar ricorso al tribunale ecclesiastico, informandomi anche sui tempi tecnici del processo e sulla spesa da sostenere.

La mia interlocutrice, di cui non so il nome, mi fu larga di suggerimenti e di chiarimenti circa il suo caso, e mi indicava, per ulteriori informazioni, un giudice campano, che avrei potuto trovare in Basilica.

Qualche giorno più tardi mi riportai in Basilica, chiedendo di conferire col giudice che mi era stato indicato da quella ragazza; il sacerdote al quale mi rivolsi, mi indicò il confessionale dove detto giudice stava ascoltando le confessioni.

Mi inquadrai con fila dei penitenti e, arrivato il mio turno, andai a confessarmi.

Durante la confessione esposi al giudice il mio caso, il quale mi indirizzò al presidente del tribunale di Bari, che io consultai appena ebbi l'occasione di tornare dai miei.

Il Presidente mi accolse benevolmente e mi indicava subito il patrono stabile come mio avvocato.

Fu con l'avvocato P. S. che io ebbi il primo colloquio tecnico sul processo che io intendevo avviare e detto avvocato mi convocò subito nel suo ufficio per redigere il libello introduttorio della causa.

All'avvocato S. io dicevo che avevo sposato M. A. V., perché non ero stato capace di sottrarmi alle minacce fattemi dai suoi genitori, quando si accorsero che il nostro rapporto affettivo era entrato in una crisi irreversibile.

Per questo motivo all'avvocato S. io dicevo pure che non solo non volevo sposare la V., ma che, costretto a sposarla, l'avrei lasciata molto presto non avendo nessuna intenzione di vivere con lei e di formare con lei una famiglia con figli.

Fu redatto così il libello per la richiesta di nullità del mio matrimonio, accusato di nullità per esclusione dell'indissolubilità e della prole da parte mia" (II, pp. 23-24).

Il procedimento seguito lo leggiamo nel Sommario barese.

E, intanto, è rilevante notare come l'attore, che non voleva quelle nozze, è più convinto che mai di aver celebrato un matrimonio nullo.

17 - Dalla stessa voce dell'attore raccogliamo, in appello, le motivate ragioni del suo comportamento surrettizio, a Bari, ad evitare rappresaglie giuridiche da parte della V. Un silenzio processuale, che non raggiunse il suo scopo, perché, la convenuta, appena conosciuta la sua relazione con la G., avanzò pretese risarcitorie nei confronti di lui.

È ancora l'attore a raccontarci i fatti: "Il giorno della mia prima deposizione, il 29.04.04, io esposi i fatti facendo particolare riferimento alle minacce subite dalla mia famiglia e che praticamente determinarono il matrimonio da parte mia, specificando al giudice che io non avevo nessuna intenzione di sposare la V., tanto è vero che ripetutamente io avevo cercato di rinviare quelle nozze, riuscendo sempre a procrastinarle a data da stabilirsi.

In detta udienza io non feci mai riferimento alla mia relazione con G. G., sia perché non volevo far conoscere alla V. questo mio rapporto con detta ragazza e sia per evitare grane, per quanto concerne il mio servizio nell'arma dei carabinieri.

M. A. V., se avesse saputo di questa mia relazione, essendo lei moglie, avrebbe dato ricorso all'arma dei carabinieri, denunciandomi per adulterio e rivalendosi per le possibilità, che avrebbe avuto in virtù della ferrea disciplina militare che vige nell'arma, per farmi trasferire in sedi abbastanza lontane al fine di interrompere in maniera definitiva il mio rapporto con G. G.

D'altra parte la convenuta sapeva benissimo che avrebbe potuto poi, in sede civile, avanzare pretese di risarcimento con regolare procedimento legale per la mancata fedeltà coniugale.

Cosa che è puntualmente accaduta quando M. A. ha saputo dell'esistenza di questa mia relazione con G. G., incardinando un processo per la separazione giudiziale con richiesta di addebito...

Questi miei timori non erano infondati, perché, dal momento che M. A. ha saputo della mia relazione con G., l'ha fatta citare ripetutamente come teste a sostegno della sua causa risarcitoria.

Quando poi io mi sono reso conto di essere stato reticente davanti al tribunale sul mio rapporto con la G., ho preso atto di aver falsato parzialmente la mia vicenda, non rivelando l'episodio che avrebbe dovuto illuminare i fatti di causa, togliendo anche al giudice la possibilità di esaminare obiettivamente i fatti accaduti.

Prova ne sia che io in data 7 maggio 2004 chiesi al giudice istruttore di Bari, con mia nota sottoscritta, di essere riascoltato per fare finalmente chiarezza su ciò che io prima avevo ritenuto di tacere e che la mia coscienza mi imponeva di rivelare.

Riconvocato in tribunale l'11 giugno 2004, resi la mia seconda deposizione, che in qualche modo modificava la prima e poté sembrare una smentita della mia prima deposizione.

I fatti invece sono andati come li sto esponendo ora col supporto della documentazione cartacea che allego al processo.

Del resto che la mia posizione possa essere quella da me sposta in questo mio interrogatorio ne fa fede la mia univoca posizione processuale sia in campo ecclesiastico che in campo civile" (II, 3/24-25).

La lunga citazione, riportata per esteso, costituisce un contributo di chiarezza processuale e offre una chiave di lettura dei fatti, per cui è causa, che nella loro obiettività supportano la tesi attrice.

18 - G. G., indotta come teste a Benevento, ci dice di aver conosciuto l'attore nel 1990, quando lei aveva quindici anni e M. ne contava 24.

"Il nostro, così la teste, non fu un rapporto nato all'insegna del facile sentimento adolescenziale... È chiaro che gli credessi e gli dessi fiducia totale, conoscendo anche l'impegno da lui profuso nel prestare servizio nell'arma dei carabinieri. Questo mi dava un margine di tranquillità e anche di certezza che insieme io e M. avremmo potuto realizzare quel progetto comune, attorno al quale noi cercammo di lavorare durante tutto il nostro rapporto affettivo" (II, 24/1).

Fin da subito, dunque, per la G. il rapporto ebbe prospettive di sicurezza, attese l'età del giovane, che la interpellava, e la di lui serietà nell'assolvere il compito di responsabilità, affidatogli dall'arma.

La G. comincia a vivere momenti di grande speranza, per nulla immaginando che M., che lei già vedeva come l'uomo della sua vita, a sua insaputa, convolava a nozze con la V., con la quale era fidanzato da oltre dieci anni.

Giustamente e con amarezza G. commenta: “Io non sapevo che egli il 28 agosto del 1995 contraeva matrimonio con M. A. V., ma ricordo molto bene, facendo mente locale, perché certe cose segnano la vita, che nel corso della giornata M., col suo telefono, più volte mi telefonò dandomi questo messaggio: “qualsiasi cosa succeda, sappi che non ti lascerò mai”.

Il fatto va inquadrato in circostanze ben definite: l'attore dal 1999, anno in cui ci conoscemmo e avviammo una nostra relazione, divenuta poi di natura intima, cominciò a portare avanti due relazioni parallele, una con M. A. V. e l'altra con me. Io non so cosa M. dicesse a M. A. nel corso del suo rapporto affettivo, ma certamente a me ripeteva che non mi avrebbe mai lasciato e che desiderava unirsi in matrimonio con me, dal momento che io ignoravo il suo fidanzamento con la V.” (Ib.)

La notizia dell'inquietante retroscena delle nozze celebrate, a Bari, da M. con la V., quando arriva al Comune di S. V., mette in allarme G. e i di lei familiari; si scopriva occasionalmente che M. non chiese le pubblicazioni civili al Comune di S., né da lui fu inoltrata istanza presso il comando dell'Arma per il nulla osta alle nozze.

La teste conclude: “Questo stratagemma posto in essere dall'attore, se da una parte tendeva a non rendere noto il suo matrimonio con la convenuta nell'ambiente di Somma Vesuviana, dove era fin troppo conosciuto, confermava che egli non avesse serie intenzioni di sposare la V. M., infatti, non aveva inoltrato istanza presso il comando della locale caserma dei carabinieri per chiedere il nulla osta per le sue nozze. Un particolare significativo che attesta come e perché M. si sposò a Bari, non potendosi sottrarre a quel matrimonio, nonostante si fosse disamorato di M. A. V. Questo spiega anche la lunga durata della convivenza coniugale, perché M. è stato quasi sempre a S. V. e si inventava mille pretesti per non portare la moglie a Somma Vesuviana e non stabilire una regolare convivenza con la stessa a Bari” (22/1).

19 – Quale la posizione processuale della convenuta?

Nonostante tutte le sue acrobazie dialettiche, è proprio V. M. A. a dare man forte al surrettizio comportamento dell'attore.

In appello, la convenuta ADR: “Con l'esperienza avuta dopo il matrimonio, e nello specifico quando ebbi la copia del libello introduttorio della causa, debbo purtroppo dire che non è stato mai serio e mai sincero con me” (II, 30/e.o.8).

La convenuta ripete con vigore il suo “MAI” per ben due volte, per negare la serietà e la sincerità di M. S., cioè dell'attore.

È un “MAI” che si dilata al tempo antenuziale e a quello postnuziale, perché M. A. non ci ha spiegato, né avrebbe potuto farlo, fino a quando M. è stato “serio” e “sincero”, e da quando cominciò ad essere “NON” serio e sincero”.

Prova ne sia che, mentre veniva recapitata alla V. copia del libello, col quale lo S. invocava dal T.E.R.P. la dichiarazione di nullità del suo matrimonio, telefonava a M. A. per dirlle di non preoccuparsi “perché era uno scherzo”, e, dopo l'avvio del procedimento canonico, “M. ha continuato a telefonarmi dicendomi che mi amava ancora” (Ib.).

Lo stesso percorso affettivo, esaminato a ritroso dalla convenuta, è intriso di sotterfugi e di mascherati atteggiamenti, intesi tutti a non creare dubbi e a non destare sospetti circa la nuova relazione affettiva con la G., instauratasi, contemporaneamente, a Somma Vesuviana.

20-Va letto in questa ottica anche il tempo postnuziale.

Gli sposi non hanno una propria residenza coniugale.

La convenuta viene tranquillizzata in maniera molto piana dall'attore, capace di controllare i suoi movimenti e le sue scelte:



“Il matrimonio ha avuto la durata di otto anni circa. La residenza fu posta presso la casa dei miei genitori a Bari.

M. tornava a casa puntualmente tutte le settimane e nelle principali feste dell’anno”(II, e.o.12).

Richiesta poi del perché di questa scelta, la convenuta risponde: “Perché ripetutamente M. mi diceva che la casa dei miei genitori era abbastanza ampia e che la nostra presenza in casa dei genitori ci consentiva un risparmio sui costi di una casa presa in fitto. Quindi aggiungeva che, lavorando e risparmiando, avremmo potuto pensare alla costruzione di una casa tutta nostra, che avremmo potuto avere anche a Bari, dove lui mi diceva di volersi trasferire definitivamente”(II, e.o.13).

Anche la questione dei figli è risolta senza traumi per la convenuta, dal momento che l’attore dice di volere più figli, ma dopo otto anni non ne arriva nessuno:”M. diceva che avrebbe voluto non uno ma più figli. Praticamente però li ha sempre rinviati a data da destinarsi, ora adducendo il pretesto di voler seguire le varie fasi della gravidanza, ora presentando il problema della casa, non essendo disposto ad avere figli nella casa dei miei genitori, ora avanzando il dubbio di non avere l’economia adeguata per la nascita e la crescita dei figli. Le intimità coniugali sono state sempre cautelate col coito interrotto da parte di Michele”(II, 31-32/e.o.14).

Lo scenario ambientale familiare mai offuscato da nubi: “La nostra convivenza coniugale è stata di una serenità esemplare: non vi sono stati mai litigi o tensioni e il nostro dialogo aveva sempre come oggetto la nostra futura sistemazione”(II, 32/e.o. 15).

Un quadro idilliaco di tutto rispetto, nel quale l’ostentato equilibrio affettivo dell’attore va analizzato con la chiave di lettura, che la stessa convenuta ci ha offerto nella sua deposizione beneventana.

21 - Un ulteriore supporto probatorio la convenuta lo offre nell’altra risposta data a Benevento.

La Vno chiede di “essere risarcita per il danno ricevuto”. Quale danno? Ce lo precisa la stessa convenuta: “...col matrimonio, io volevo realizzarmi nella maternità avendo figli, e M. me li ha negati”(II, e.o.18).

L’esclusione assoluta della prole già costituisce nullità matrimoniale, ma la convenuta non solo riconosce nell’attore l’esclusione della prole, ma, attesta implicitamente la non-volontà di M. di costituire con lei una nucleo familiare con figli.

Con un risvolto messo a punto dall’attore: “È così che detta convenuta comincia a giocare su doppio fronte: sul fronte canonico sostiene che io le sono stato sempre fedele, marito innamorato, che pretestuosamente avanza richiesta di nullità matrimoniale, alla quale decisamente lei si oppone; sul fronte civile avanza pretese di risarcimento di danno morale quantificandolo in 250.000 euro”(II, 24/3).

22 - I testi della convenuta sono tutti concordi nel dirci che le parti, dopo il matrimonio, non hanno avuto mai una propria residenza coniugale, perché M. A. V. continuò a vivere in casa dei suoi genitori e S. M. in caserma, a S. V., che la convivenza è stata frammentaria, ancorché segnata da una esemplare serenità, che non hanno avuto figli, “perché M. ha sempre detto di non volerli fino a quando la famiglia non si sarebbe sistemata in una casa propria”(II, 34/7; 36/7;44/7;47/7;51/7;54/7).

23 - Incomprensibile la posizione assunta dalla D.V. di Appello, che accetta la causa simulandi, ma ritiene non provata la causa contrahendi.

Detto Difensore scrive nella sue Osservazioni: “...per quanto riguarda la causa simulandi non ci sono dubbi che potrebbe essere costituita dalla mancanza di amore sposalice nei riguardi della convenuta visto che sempre il teste M. sostiene che l’attore

“era follemente innamorato della G..

Diversamente, non si comprende, in quanto non provata, quale possa essere stata la causa contrahendi, ovvero per quale motivo l'attore abbia ugualmente deciso di contrarre matrimonio con la convenuta ed architettato un piano che rasenta la follia! La tesi delle minacce e delle pressioni compiute dalla famiglia della convenuta appare non credibile visto che la dimora coniugale è stata posta proprio presso l'abitazione familiare della V., e non solo, il matrimonio è durato alla fine otto anni, troppi per provare di essersi sposato sotto pressione”(p. 3).

Concordiamo col nostro Difensore per quanto concerne la causa simulandi, dissentiamo dal suo ragionamento per quanto attiene alla causa contrahendi.

I vari sotterfugi, posti in essere dall'attore per rinviare la celebrazione, costituiscono nel loro insieme un retroterra valido e significativo per leggere la *voluntas non nubendi* dello S. Alla base vi sono motivate ragioni per questo rinvio, che per l'attore si concretizzano in “una forzatura autentica perché l'amore, nato tra noi negli anni 1983-84, era pressochè finito, attesa la distanza e il mio lavoro, che non mi consentiva di coltivare questo sentimento per la V.”(II, 19/1).

Che poi il matrimonio abbia avuto la durata di otto anni, in effetto non si è realizzato mai, perché, nel caso in esame, non si può parlare di una normale convivenza coniugale, progettata e voluta per la costituzione di una famiglia.

Per quanto concerne “l'antecedenza della relazione adulterina rispetto al matrimonio”, come annotato dalla stessa D.V., ci consentiamo di sottolineare che la testimonianza resa dal teste M. G. è precisa e puntualizzante, riportata con dovizia di circostanze, e non consente dubbi in merito

24 - Le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi, sottoscritti Giudici di Turno, , alla presenza di Dio, e invocato il Nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo:

CONSTA DELLA NULLITA' DI QUESTO MATRIMONIO PER ESCLUSIONE DELL'UNITA' MATRIMONIALE DA PARTE DELL'ATTORE.

Si risponde, pertanto, al Dubbio concordato:

A F F E R M A T I V A M E N T E

CONFIRMANDO LA SENTENZA AFFERMATIVA DI PRIMO GRADO EMessa DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE IN DATA 23 MARZO 2006.

(*Omissis*)

## **Apostolicum Romanae Rotae Tribunal – Calatayeronensis – Jurium – 14 martii 2008 – Coram Mons. Giuseppe Sciacca, ponente**

### **Concessione e revoca di un privilegio – *Restitutio in integrum* – “Situazioni giuridiche soggettive” – Tutela dei diritti del fedele**

*Il Legislatore ai sensi del canone 76 C.I.C definisce il privilegio come un atto speciale in favore di certe persone sia fisiche che giuridiche. Questo può essere concesso dal Legislatore o dall' Autorità esecutiva alla quale sia stato concesso questo potere. Per sua natura il privilegio è perpetuo. Esso non è concepito come una legge, ma come un favore, che modifica il diritto e va oltre lo stesso. Non è altro che una norma ad personam, pertanto non è concesso a tutta la comunità. Il possesso centenario, cioè l'esercizio continuo di un favore, fa presumere che il privilegio sia stato concesso.*

#### *Adumbratio casus*

(*Omissis*) 1. – Immani quassante diei II ianuarii 1693 terrae motu, omnia fere civitates, pagi, oppidulaque Siciliae in orientem versa fere ruinavere omnino; confestim denuo affabre exstructa, ad novam redierunt vitam: inter ea pagus v.d. 'Occhiola', cui novum nomen novaque et quidem peculiaris octangula species, 'Grammichele', intra dioecesis Syracusarum fines.

2. - Aedificata rursus ecclesia S. S., potiores oppidulani nonnulli in eadem denuo exstructum voluerunt, aere proprio, altare simulacrum continens Ss. Christi ad columnam patientis, summopere ab universa Sicula gente, summa pietate animique commotione exculi.

3. - Syracusanus Episcopus, R.P.D. F. F., dein, tam studiosae fidei dignum voluit conferre praemium, cum statuit praedictos oppidanos in perpetuo iure fore gavisos sollempnia apparandi pro Ss. Christi ad Columnam gerenda pompa, seu processione, vespero cadente Feriae V Hebdomadae Maioris.

4. - Episcopum inter et praelaudatos oppidanos, illa igitur peculiaris iuridica relatio instaurata est, contractualis quidem naturae, quam iurisperiti obligationem vocitant.

5. - Quippe quod privilegium - remunerationis titulo - R.P.D. J. B. A., Syracusanus Antistes, singillatim confirmavit et quidem nominatim, scilicet dominis L., A., C., D., G., S., A., V. G. atque '(ai) loro discendenti ed eredi'. Ha in Decreto diei 9 martii 1799 praedicti R.mi Episcopi.

6. - Praefatum privilegium confirmatum est, die vero 11 martii 1905, ab Exc.mo P.D. D. D. B., Calatayer. Ecclesiae, interdum institutae (12 sept.1816), Episcopo.

7. - Rite, vero, omnibus interesse habentibus auditis, et quidem ad normam iuris procedens, decreto sub die 25 ian. 1988 pro lato, Exc.mus P.D. V. M., Calatayeron. Ep.us - consentientibus 'civibus', perantiquo privilegio inintermisse fruentibus - So-

dalibus Confraternitatis a Ss.mo Sacramento, apud paroecialem S. Spiritus ecclesiam commorantis, privilegium processionis gerendae extendit.

8. - Rebus sic stantibus, Rev.dus C. P., praedictae paroeciae curio, epistula Exc.mo P.D. V. M., Calaty. Eppo die 11 nov. 1993 missa, conquaestus est “questi signori ‘civici’ (famiglie nobili-benestanti) vantano dei diritti, ma non sono inseriti nella comunità ecclesiale”, atque ab Episcopo expostulavit (di) ‘far gestire la processione di Cristo alla Colonna al parroco pro-tempore dandole (sic) facoltà di scegliere ‘i portatori del fercolo’ tra i rappresentanti di tutte le comunità ecclesiali esistenti nella Parrocchia dello Spirito Santo”.

9. - Litteris prae laudato Rev.do Parocho sub die 9 martii 1994 missis, petitioni Parrochi Episcopus annuit, ita scribens: “Il Parroco, di diritto, presiede la Commissione, o qualunque altro gruppo, o Comitato, che cura lo svolgimento sia della processione del Cristo alla Colonna, sia di ogni altra processione che ha inizio dalla chiesa parrocchiale, scegliendo e aggregando membri tra persone di provata vita cristiana. “Il Parroco – prosequitur Exc.mi Episcopi epistula – a suo prudente giudizio, ha facoltà di estendere la possibilità di portare il Simulacro del Cristo alla Colonna anche ad altri membri della comunità di Grammichele, non previsti dal decreto 25 gennaio 1988 del Nostro Predecessore”.

10. - “Cives”, igitur, ab apparanda Christi solenni pompa primum a Parocho exclusi, putantes se gravem suorum iurium subiisse laesionem, supplicem libellum die 7 maii 1996 Tribunali Eccl.co Calatayeron. porrexerunt, ad propria iura tuenda ac vindicanda; Vicarius Judicialis dioecesis Calatayer., decreto diei 27 dec. 1999 libellum reiecit, cum non agnovit legitimitatem actorum standi in iudicio; quod autem decretum Appellationis Tribunal, scilic. Metropolitanum Syracusarum, die vero 29 martii 2000 confirmavit plene.

11. - Sed non acquievit inter actores unus, nempe d.nus A. S., atque iure suo fretus, ad N. Apostolicum Auditorium interposuit recursum, restitutionem in integrum petens.

12. - Constituto, per Exc.mi Decani decretum, Turno Rotali coram R.P.D. Tumaruri pon., prae laudatus Turnus, decreto die 14 nov. 2004 prolato, non concedendam, statuit, esse restitutionem in integrum.

13. - Actor, dein, strenuus quidem factus, per suum Patronum Adv. C. G. adversus praedictum decretum ad Turnus sequentem appellavit, expetens etiam ut causa apud S.Tribunal Romanae Rotae avocaretur.

14. - Varias patiente moras quaestione, suffecto R.mo Ponenti P.D. F. L. I., interdum Praelato Auditori Emerito evaso, infrascriptus D. Ponens, atque R.do Justitiae Promotori, sciI. P. Josepho F., necopinante e vita sante functo, novus P.I. Nostri Sacri Ordinis, sciI. R.P. S. P., qui die 23 martii 2005 suum emisit votum, omnibus iure servandis servatis, decreto Rotali diei 14 iun. 2005, competentia R.Rotae recognita, necnon, legitimitate partis actricis standi et agendi in iudicio, Noster Turnus decretum coram Turnaturi diei 14 Nov. 2004 reformavit, restitutionem in integrum concedendo, atque expetens ut causa ab Exc.mo Decano abhinc a prima instantia ad N. avocaretur Auditorium ad mentem art.52 NRRT collati cum epistola E.mi Card. Secretarii Status S.S. diei 21 maii 1997 ad Decanum H.A.T., quod, per ipsius Decani decretum diei 25 iulii 2005 factum est.

15. - Patrono instante actoris, sub die vero 17 oct. 2005, sequenti sub formula disceptandum dubium concordatum est: “Ad primum: Utrum, vi privilegii diei 7 martii 1799 a Syracusano Antistite concessi atque ab Exc.mo Ordinario Catalayeronensi sub die 25 ianuarii 1988 modificati, heredes quarumdam familiarum pagi

«Grammichele» (A, A, G, R, S, V) ius habeant «di organizzare il necessario per la processione del Giovedì Santo e quello di trasportare, nel corso della medesima, il Cristo» necne; et, quatenus affirmative.

Ad secundum: Utrum pars conventa, si et quatenus hoc ius conculcaverit, tenenda sit de danmis (et moralibus) abhinc ab anno 1996 provocatis, aequitative aestimandis atque reficiendis, necne”. Defensionalibus commutatis tandem scripturis: Memoriale P.J. sub die 16 ian. 2008, Restrictu pro actore sub die 13 febr. 2008 ac Restrictu pro convent die 8 martii 2008 – haud nempe sine quadam cunctatione sive propter subitanum decessum Patroni ex off. partis conventae (Adv. F. R.), sive propter substitutionem, valetudinis causa, novi pro convento constituti Patroni, vide licet Adv. Z. C., cui suffectus est Adv. E. – Nobis hodie praefato dubio onus respondendi tandem occurrit.

*In iure et in facto*

16. - Si non multa infrascripti RR.DD. Auditores censent esse expendenda circa legitimitatem partis recurrentis standi in iudicio, cum fuse lateque de hoc Nostrum Decretum diei 14 ian. 2005 pertractavit, perutile prorsus putant quaestionem, in praesentiarum elegantiozem, circa R. Rotae competentiam enodare profundius, seu de via iudiciaria, quam sunt secuti, dare rationem. Sed procedere ex ordine praestat.

17. - Quoad primum punctum, circa nempe legitimitatem actoris standi et agendi in iudicio, uti in citato Nostro decreto iam diximus, concedendo ideo restitutionem in integrum: ex plurimis supra relatis RR. Ordinariorum interventibus, expresse missis ad familias oppidanorum (“i civici”), qui iure utebantur pacifico apparandi Christi pompam, ex privilegio titulo remunerationis eisdem ab Episcopo Syracusarum concessa atque a variis Praesulibus usque ad Exc.mum D. M. per decretum diei 3 ian. 1988 confirmatum, meridiana patet luce.

Dominus Sileci, insuper, “autocertificazione” produxit, quae ab Italica lege sane admittitur inter media probationis atque, uti iam in Nostro ediximus decreto, concisa referendo verba Cl.mi Al. Chiappetta: “giuridicamente i documenti pubblici civili sono equiparati ai documenti pubblici ecclesiastici”.

Ad rem, ceterum, et quidem ad abundantiam, praefatus Sileci suae gentis propaginum produxit diagramma (“albero genealogico”), a civili auctoritate recognitum ex quo manifestum est eundem virum ab illa descendere familia cui, de quo agitur, concessum fuit privilegium.

18. - Quod autem privilegium, quod iteramus, titulo remunerationis fuit collatum, integrat quae hodiernis diebus magnae notae canonistae nuncupant iura subiectiva, innixi quidem super classica canonica doctrina: ‘privilegium facultas (est) subiectiva permanentis’, ita Cl.mus Wernz (‘Ius Decretalium’, I, Romae 1898, 175 et 178);

“Queste realtà giuridiche – facoltà, potestà, diritti – sono ciò che la moderna dottrina chiama ‘situazioni giuridiche soggettive’, in considerazione del fatto che riguardano la condizione giuridica delle persone”. Ita, perspicuo calamo, scribit cl.mus E. Labandeira, suo in ‘Trattato di Diritto Amministrativo Canonico’, Milano 1994, p.335.

19. - Privilegium rite collatum alicui personae statim ius fit subiectivum usquedum ad normam iuris revocetur ab eadem auctoritate quae ipsum concessit. Dominus autem Sileci, prouti habens interesse, una cum “i civici”, huiusmodi iuri subiectivo suo abrenunciare noluit, immo strenue voluit id defendere. “...una persona, ad esempio – tenet praelaudatus Labandeira – può rinunciare ad un proprio diritto per liberalità,

generosamente, ma sarebbe ingiusto che dovesse farlo per imposizione del superiore o dell'ambiente sociale o perché il sistema non gli offre un'adeguata protezione. Se nella Chiesa non è ammissibile che qualcuno propugni soltanto il proprio interesse ancora meno sarebbe ammissibile un' abituale rinuncia dei diritti da una parte dei fedeli, il che arrecherebbe danno a tutto il corpo sociale e costituirebbe un esempio in ciò che S. Tommaso chiama "oboedientia illicita" (S. Th., II-II, q. 104, a. 6). ( op. cit.). Qui iure suo utitur, neminem laedit. Etenim, sic dictat canonica Lex: "Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris" (can. 221 §1).

20. - Sed quidnam privilegium? Nobis praebent responsum cann. 76-84 CIC, necnon doctrina canonica sive antiquior sive recentior: paucis verbis, ita probatam doctrinam possumus resumere: "Privilegium, seu gratia in favorem certarum personarum sive physicarum sive iuridicarum per peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate executiva cui legislator hanc potestatem concesserit". Privilegium actus est ergo administrativus singularis, a quo iura dimanant, positus a competente auctoritate administrativa (can. 76 §1). "Privilegium Principis - sonat perantiquus effatus - decet esset mansurum". Privilegium praesumitur perpetuum, nisi contrarium probetur (can. 78 §1). Adnotare etiam praestat quod "privilegia ad remuneranda bona opera concessa... sunt favorabilia et proinde latae interpretationis", ita C. Holbock, in 'Tractatus de iurisprudencia Sacrae Romanae Rotae' (Graz 1957, p. 16). Etenim "nell'ambito della cultura e dei sistemi politici moderni il termine privilegio viene ad assumere una connotazione generalmente negativa, in quanto esprime una situazione in contrasto col principio di uguaglianza sancito da ogni carta costituzionale. Ma nel linguaggio canonico il privilegio, che pure definisce una situazione giuridica diversa rispetto a quella determinata dal diritto comune, pone in evidenza non tanto l'aspetto discriminatorio, quanto piuttosto la capacità dell'ordinamento canonico di adattarsi con estrema duttilità alle esigenze concrete. Tanto più che in linea normale il privilegio, anche se concesso in favore di una persona singola tende a promuovere ed incrementare la vita comunitaria...".

A meno che non si provi il contrario, si deve presumere che il privilegio venga concesso non temporaneamente, ma per sempre. Si estingue quindi solo con la morte o con l'estinzione del destinatario" (G. Mazzoni, 'Le norme generali', in AA.VV. 'La normativa del nuovo Codice', a cura di E. Cappellini, Brescia 1983, p.44). Roborat J. Garcia Martin cum adfirmat privilegia non esse "frutto dell'arbitrio", sed agitur de "riconoscimento della giustizia e dei diritti concreti" ('Le Norme generali del Diritto Canonico', Roma 1995, p. 243)

21. - Privilegia - quae diximus censenda esse perpetua, pariter ac leges nihilo minus variis modis cessare possunt et quidem per revocationem cum lex contraria lata sit atque ubi in ipsa lege caveatur per suetas clausulas, ex. gr. "non obstantibus privilegis quibuscumque", "non obstantibus privilegis etiamsi concessis", per modum contractus vel meritorum intuitu vel per formalem actum ex parte competentis superioris disertis verbis privilegium determinatum revocantis, quae revocatio dumtaxat obtinet effectum, quando lata seu notificata sit rite, videlicet ad normam iuris, titulari privilegii, sub dictamine can. 79 coll. can.47.

Privilegia cessare possunt et per renunciationem vel continuatum non usum. Renunciatio, quatenus actus liberus et voluntarius, requirit ut ab Auctoritate acceptetur (can. 80 §1).

'Il decreto con cui si dichiara la cessazione del privilegio, a norma del can. 51, dovrà essere dato per iscritto esponendo, almeno sommariamente, le motivazioni'. Ha

Cl.mus A. Perlasca, in ‘Un caso di cessazione del privilegio: can. 83 § 2’, in ‘Quaderni di dir. ecclesiale, 14 (2001) 381-393

22. - Sed enodanda manet – etsi in Nostro citato decreto hoc fecimus sub nn. 19-22 quibus ex integro remittimus – quaestio num Romana Rota praesentem pertractando causam limites propriae competentiae ultragressa sit, et quidem ad mentem can. 1400.

Minime infitiandum est quod sane scimus - exinde ab Apostolica Constitutione ‘Sapientii consilio’ S.ti Pii X, cuius centenaria recolitur memoria nitidissimum adesse discrimen inter eas res quae via administrativa, seu ad tramitem disciplinae sunt tractandae et eas quae iudiciaria autem via, ad tramitem nempe iuris. Primae autem in Romanis Congregationibus, alterae, vero, in Tribunalibus ac, ex sua competentia a Lege sancita, penes H. Apostolicum Tribunal.

23. - Si agitur de adserta laesione iuris quaesiti orti ex relatione contractualis naturae inter partes, seu ex obligatione, ad reparandam iustitiam via iudiciaria adiri potest. Sic ex antea actis temporibus tenuit Rota: “Si obligatio orta est inter potestatem publicam et subiectum privatum, ex contractu, vel alia fonte obligationis iuris privati, etiamsi occasione exercitii potestatis administrativae, tunc actio iudicialis institui posset penes R. Rotam (cf. unam coram Bonet, diei 9 maii 1960, in SRRD, vol. LII, pp. 265 ss, vel aliam, diei 17 iuuii 1920, coram Prior, in SRRD, vol. XII, pp. 152 ss.)”. “Ubi quod Princeps non potest alterare contractus cum ero initos etiam de plenitudine potestatis, quia Deus subiecit ei leges, non autem conventiones” (Cyriac, contro 59, n. 17).

Auctor classicus ex optimis, Pichler (lib. I, tit. 35, n. 20) sequentibus verbis depingit contractum: “Conventio ultro citroque habita, pariens per se actionem civilem”. Ex huiusmodi quaestione, controversia inter partes exoritur iudicialis, eo sensu quo Iudex, prouti tertius inter partes exstat. “Item dixi, quod privilegium concessum, quod non solum pendet ex sola voluntate concedentis, sed ex iure alteri quaesito, propter illius factum non potest revocari (Baldus, in lego’ Si cum mihi f.f. de dolo’).

24. - Ex supra in factis specie recolitis, in propatulo est quod inter Syracusanum Antistitem atque oppidanos exorta sit relatio ex natura contractuali, remunerationis titulo per quod oppidanis illis qui, aere suo, in denuo exstructa ecclesia Spiritus Sancti, sacram aedificaverunt aediculam seu capellam SS.mo Christo Columnae adstricto pientissime sacrata: privilegium dein Episcopus praefatis oppidanis concessit peculiare, solemnem videlicet Christi Patientis, apparandi processionem, vespero cadente feriae V Hebdomadae Sanctae.

Inutile est retexere quod huiusmodi privilegium usque ad Exc.mum M. qui id extendit Sodalibus Confraternitatis, ad normam iuris, rite videlicet titulares legitimos audiendo, confirmatum est.

25. - Ex hucusque disputatis palam constat quod rev.dus sac. C. P., curio parociae S.ti Spiritus (in praesenti causa rite citatus sed qui numquam coram Apostolicis Iudicibus se sistere “Censuit, quamobrem Exc.mus N.S.O. Decanus ad eius iura tuenda Patronum ex off. constituit), innixus super epistula Exc.mi Episcopi Manzella diei 9 martii 1994 – quae epistula, re quidem vera, quod notatu est dignum, vestem et naturam decreti administrativi numquam induit, immo in eadem ne verbum quidem datum est invenire de privilegio, propterea concludi debet Exc.mum Praesulem minime cogitasse de privilegio auferendo – partem actricem spoliavit iure, quo pacifice fruebatur, solemnem Christi Patientis apparandi pompam prouti per saecula evenerat, nemine auditio nec nullo administrativo processu rite instructo. Privilegium dein non fuit revocatum ad normam can. 79 collo cum can. 47, auditis nempe titularibus,

iisdemque revocationem formaliter notificando, sed, e contra, iisdem omnino insciis, eorum ius quaesitum, igitur, manifesto laedendo.

26. - Ast insuper, censuere infrascripti DD. Auditores – quamvis iuridice stricte loquendo ad parandam sollemnem processionem, de qua controversitur, iuxta a legitima Auctoritate concessum privilegium et consequentem perantiquam traditionem, hoc unum requiritur: quod fideles ‘i Civici’ legitimi sint descendentes illarum familiarum quae in ecclesia S. Spiritus terraemotu a. 1693 collapsa cappellam aedificaverunt – ne ignavi vel minus digni vel communitatis paroecialis pastoralis ac apostolicae actuositati omnino extranei ad socordiam, per Nostram sententiam, excitentur, eoque vel minus, ad vitae christianae negligenda vel ignoranda praecepta – quod paradoxon saperet ! – nihil vetat quominus Rev.dus Parochus pro ipsamet paranda processione, firmo manente iure de quo supra, consilio praehabito cum oppidanis (‘civici’), Ordinario adprobante, ordinem seu ‘Regolamento’ conficiat, in quo edicatur de necessariis dotibus moralibus quibus praediti esse debent oppidani praedicto privilegio gaudentes, ut inter sacra traditionalia sollernnia vera effulgeat pietas.

27. - Quoad darnna reficienda ex parte conventa spectat, Infrascripti Domini decreverunt partem conventam, Parochum nempe, darnnis reficiendis non teneri, ad reconciliationem, concordiam et communionem in paroecia fovendam animosque emulcendos, eo magis quod ipse Parochus se gessit iuxta quae Ep.us M. in epistula diei 9 martii 1994 eidem tradiderat.

28. – Quibus omnibus tum in iure tum in facto perpensis, Nos infrascripti Domini Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus, decernimus et definitive sententiamus, ad propositum dubium respondententes

AFFIRMATIVE AD PRIMUM, SEU PRAEFATAS FAMILIAS (A., A., G., R., S., V.) rus HABERE “ORGANIZZARE IL NECESSARIO PER LA PROCESSIONE DEL GIOVEDÌ SANTO E QUELLO DI TRASPORTARE, NEL CORSO DELLA MEDESIMA, IL SIMULACRO DEL CRISTO”;

NEGATIVE AD IIUM, SEU PARTEM CONVENTAM NON TENENDAM ESSE AD DAMNORUM REFECTIONEM, IN CASU. (*Omissis*)



# Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale

MONS. GIUSEPPE SCIACCA

Ritengo che il benemerito Consiglio Direttivo del'Arcisodalizio, individuando il tempo su cui riflettere nel corso di quest'anno e, segnatamente, nell'odierno incontro, debba aver preso estremamente alla lettera le ragioni addotte dal compianto e caro Mons. B. de Lanversin allorquando, nella decisione del 10 marzo 1989<sup>1</sup> nettamente escludeva l'assimilazione fonale delle intossicazioni provocate dall'uso di psicostimolanti (per lo meno di quelle di cui all'oggetto del nostro incontro) a quelle causate dall'alcolismo, poiché si legge nella cito coram de Lanversin – solo quest'ultimo (l'alcolismo cioè) può essere considerato come una vera e propria malattia mentale, ben diversa “*ab aliis intoxicationibus (ex. gr. morphinismus, heroinismus, cocainismus etc. gravemen psychicum plectantibus)*”, poiché queste – a giudizio dell'illustre Uditore – *contra quam alcolici potus* (a differenza, cioè, delle bevande alcoliche), *laesiones in cerebro et in nervis minime inferunt*; ebbene – dicevamo – il Consiglio Direttivo deve aver condiviso siffatta posizione, se già nel titolo dell'argomento di questo nostro incontro vien tassativamente escluso ogni riferimento all'alcolismo fra gli psicostimolanti capaci di indurre disturbi di natura psichica sulla formazione del consenso matrimoniale. Probabilmente – come nota Giuseppina Canale in un suo saggio dedicato all'argomento<sup>2</sup> – ciò si deve ad una considerazione di prevalente natura sociologica, o di politica giudiziaria, dal momento che l'uso (il commercio e il consumo) di alcol – a differenza di quanto avviene per le droghe – non è penalmente perseguito, malgrado, da un punto di vista medico e psichiatrico anche l'alcol sia una droga, poiché anch'esso crea dipendenza, e siffatta considerazione ha condotto sia la dottrina sia la giurisprudenza ecclesiastica a parlare di alcolismo da una parte e tossicodipendenza dall'altra come fenomeni differenti<sup>3</sup>. Epperò – anticipando sin da adesso quelle che saranno le conclusioni sommarie di queste nostre brevi note – alla luce della prevalente giurisprudenza Rotale (della quale daremo velocissimi saggi) le intossicazioni di natura alcolica e quelle causate dall'uso di psicostimolanti, sovente presenti nello stesso soggetto, producono i medesimi effetti, così venendosi di fatto a stabilire un sostanziale parallelismo fra queste due diverse fattispecie (psicostimolanti e alcolismo). La giurisprudenza Rotale, infatti, in prevalente misura, nel decidere le

---

<sup>1</sup> RRD, vol. LXXXI, p. 182, n. 8.

<sup>2</sup> G. CANALE, *Disturbi correlati all'assunzione e alla dipendenza da sostanze e loro valutazione canonistica*, in AA.VV., *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico*, LEV 2000.

<sup>3</sup> Cfr. A. MARTINEZ BLANCO, *Incidenza de la drogadependencia en el consentimiento. matrimonial segun la Jurisprudencia Rotal*, 375.

cause attinenti alla psicodipendenza si è plasmata sul paradigma elaborato in materia di alcolismo. Emblematica, al riguardo, la c. Sabattani del 24 febr. 1961<sup>4</sup>. Un giudizio assai severo – e, ritengo, giustamente – che si dava di predicatori e conferenzieri era che avessero preso le mosse per il loro dire 'da Adamo ed Eva'; il che – secondo taluno – sarebbe per così dire, epistemologicamente connaturato al diritto canonico per quel che è stato polemicamente definito il suo inevitabile 'bartolismo', per cui ogni libro, ogni trattato, ogni saggio finirebbe col riassumere e col ripetere tutti gli altri ...

Ebbene: sono consapevole di correre anch'io questo rischio, ma non posso tuttavia prescindere dal richiamare – seppur 'raptim' – alcune nozioni generalissime sul consenso, e quindi sul sistema matrimoniale, siccome risultato d'un processo psicologico e d'un atto umano di intelletto e di volontà, che, può, appunto, risultar compromesso anche dall'uso degli psicostimolanti.

Com'è noto '*lippis et tonsoribus*', e *millies* ripetuto, il Concilio Vaticano II – scoprendo quella che è stata definita la dimensione personalistica del matrimonio – nella costituzione pastorale 'Gaudium et Spes', al n. 48, lo ha definito '*l'intima communitas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus instructa, (quae) foedere coniugali seu irrevocabili consensu instauratur...*'.

Il can. 1055 del vigente CJC ha fatto propria, declinandola in termini giuridici, siffatta definizione conciliare, allorquando ha determinato l'essenza del matrimonio siccome *foedus, quo vir et mulier inter se totius vitae consortium constituunt*, indicandone altresì, secondo l'intrinseca natura teleologica, i fini istituzionali, e cioè '*ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum*'. e sancendone inoltre l'elevazione da parte di N.S.G.C. a dignità sacramentale, per cui '*inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacramentum*' (§ 2 can. 1055).

Il can. 1057 afferma la natura consensuale del momento genetico o costitutivo del matrimonio; consenso, *actus voluntatis*, cioè *actus humanus* che, in quanto tale, non può essere sostituito da alcuna potestà umana. Viene pertanto ribadito il principio della necessità e insostituibilità del consenso, come incontro convergente di due libere volontà, in ordine alla previsione di una comunità di tutta la vita (*foedere irrevocabili*: § 2 can. 1057).

Il concetto giuridico di consenso – in riferimento a ciò che dev'essere conosciuto (cfr. can. 1096) e a ciò che non dev'esser positivamente escluso con atto di volontà (can. 1101 § 2) – ne integra l'aspetto meramente psicologico, purtuttavia necessario ed indefettibile.

Ancora: pur ribadendo il diritto naturale al matrimonio, che compete a ogni persona (cfr. can. 1058), il vigente ere –sull'onda lunga e preziosa di una elaborazione e di un travaglio giurisprudenziale della Rota Romana pressoché "cinquantennale, nel can. 1095 ha proceduto a quella che è stata definita la 'previsione dell'incapacità a contrarre matrimonio... Tale previsione, da parte del Legislatore Canonico, specialmente se si tiene presente il caso del tossicodipendente, non va intesa come uno strumento teso a 'criminalizzare' o a 'punire' il soggetto, ma piuttosto a tutelarlo in considerazione della natura, della complessità e delle conseguenze dell'impegno matrimoniale<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> RRD, vol. LIII, pp. 116-132.

<sup>5</sup> G. BARBERINI, in *Tossicodipendenza e consenso matrimoniale. Considerazioni giuridico-canonistiche*, in «Aggiornamenti sociali» 11/1984, pp. 693 ss.

*In cosa consiste la tossicodipendenza*

Secondo lo speciale comitato costituito presso l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che studia i problemi legislativi, sociali e criminologici nel loro aspetto di prevenzione, la "farmacodipendenza" è uno "stato psichico e talvolta anche" fisico risultante dall'interazione tra un organismo vivente e un medicamento, caratterizzato da modifiche del comportamento ed altre reazioni comprendenti sempre una pulsione a prendere il medicamento in maniera continua e periodica al fine di ritrovare i suoi effetti psichici e di evitare talvolta il disagio della privazione. Tale dipendenza può dunque essere psichica e anche fisica. La dipendenza psichica è uno stato caratterizzato da una soddisfazione psicologica provocata dal prodotto, e che spinge l'individuo ad abusare di quella sostanza o di una analoga, in maniera continua o intermittente, allo scopo di provocare nuovamente queste soddisfazioni o di evitare uno stato di malessere da assenza. Oltre alla dipendenza psichica, l'abuso di medicamenti e, talvolta, di altre sostanze può provocare una dipendenza fisica che consiste in un corteo di disturbi, che possono apparire allorché l'uso della sostanza venga bruscamente interrotto, ovvero quando la sua azione risulti inibita da un antagonista specifico. Siffatta sindrome viene chiamata, appunto, di astinenza e scompare allorché al soggetto venga reiterata la somministrazione di quella determinata sostanza.

Perché insorga uno stato di tossicodipendenza è necessaria la convergenza di molteplici fattori: personalità debole, circostanze favorevoli, materiale disponibilità di una sostanza capace di produrre condizionamento. Tra i fattori più importanti meritano particolare attenzione due di essi: una certa predisposizione, col tempo radicatasi nel soggetto, e la disponibilità di una sostanza idonea. Le circostanze occasionali, che favoriscono l'assunzione della sostanza, il più delle volte non sono che fattori scatenanti una disposizione nevrotica soggiacente o strutturale, che viene, appunto, non 'creata', bensì solo 'slatentizzata' ...

E vorrei, qui da subito citare 3 sentenze Rotali, recenti, attinenti all'uso di uso di psicostimolanti di cui nell'oggetto del nostro tema:

– Coram. Caberletti del 25 giugno 1999: ...*usus medicamentorum stupefactorum fragilitatem psychicam plane ostendit*<sup>6</sup>;

– c. Sable 22 marzo 2002: *Quae cuncta (excessus potationis et abusus substantiarum stupefacientium pro certo denotant veram personalitatis deordinationem* (inedita);

– c. Monier 30 magg. 2003: *Facta seu adiuneta evidenti sunt quae incontestabile elementum fundant, nempe immaturitatem viri longe ante nuptiarum celebrationem fuisse gradus gravis etsi de marijuana ad cocainam progressive transisse* (inedita).

Essendo la tossicomania in senso lato piuttosto un sintomo, è la personalità con i suoi conflitti, carenze biologiche, affettive e socio-educative a costituire, per lo più, quella struttura gravemente patologica e anomala; e purtuttavia non mancano casi di personalità pressoché normali nei quali la droga e la situazione socio-ambientale costituiscono gli aspetti determinanti di maggior rilievo.

---

<sup>6</sup> RRD, vol. XCI, pp. 504, n. 14.

*Incidenza dell'uso di sostanze tossiche sulla capacità di contrarre matrimonio*

È stato affermato da taluno<sup>7</sup> che l'uso di droghe o sostanze tossiche, anche se comporta un'alterazione soltanto parziale e incompleta nella capacità di intendere e di volere dell'individuo, è purtuttavia tale da privare la persona della maturità di giudizio richiesta per contrarre valido matrimonio canonico.

Secondo siffatta impostazione si giungerebbe ad affermare che l'uso di sostanze stupefacenti rende il soggetto inabile ad esprimere un valido consenso matrimoniale, ossia che in modo automatico la tossicodipendenza causi incapacità consensuale.

Come abbiamo già accennato sopra, tale assunto non può essere accolto *sic et simpliciter*: si presta, infatti, a una seria verifica, nel senso che la tossicomania può ritenersi fonte di nullità matrimoniale soltanto laddove essa determini nel soggetto – e ciò sia peraltro riscontrabile – una forma di anomalia che, comunque la si voglia definire, vada a intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e di volere da parte del contraente.

Occorre, infatti, salvaguardare il diritto naturale al matrimonio che compete anche al tossicodipendente, diritto intangibile per ogni persona umana, anche se si può obiettivamente individuare nella previsione legislativa del can. 1095 una tutela degli interessi dello stesso tossicodipendente, che gli impedisce, cioè, di trovarsi in una situazione più grande di lui e di fronte a impegni e responsabilità insormontabili ch'egli – per la sua particolare condizione – non sarebbe in grado di onorare.

Ne consegue che l'adozione di un criterio generalizzato per la valutazione della capacità/incapacità matrimoniale del tossicodipendente, valido per tutti i casi di assunzione o dipendenza da sostanza, non è certamente proponibile, e che va piuttosto seguita – siccome vien percorsa dalla costante Giurisprudenza Rotale – la strada che porta alla considerazione e valutazione, volta per volta, del caso concreto, come magistralmente afferma una coram Jullien del 23 febbraio 1935: *utrum vero in casu determinato tota defecerit debita deliberatio, an remanserit sufficiens lumen intellectus visque voluntatis, iudicis est aestimare...*<sup>8</sup>

Questa mi appare come non provvisoria conclusione che sin da adesso si può trarre. Appurato chiaramente che oltremodo difficile è schematizzare in termini perentori e assoluti gli effetti delle diverse droghe, risulta necessario, nel caso specifico, stabilire da una parte la connessione tra le sostanze e le dosi in cui esse vengono assunte, e, dall'altra, la struttura complessiva della persona e del suo organismo, non trascurando, altresì – ma questo, più che mai è ufficio dei Periti –, che si studi attentamente l'effetto della droga assunta sulle funzioni cerebrali ed eventualmente sulla funzione procreativa, e i danni acuti, cronici o indiretti da essa provocati. Senza tralasciare di considerare, inoltre, l'eventuale temporaneità dell'anomalia provocata dalla droga, ma incidente sull'intelletto e la volontà al momento del consenso, come indicato dalla *Dignitas Connubii* al n. 209 § 1.

In linea generale, si possono distinguere tre gradi di dipendenza dalla droga, producesti perturbazioni psico-comportamentali: dipendenza acuta, cronica e vi è anche un 3° grado in cui la tossicomania perviene ad uno stadio di autentica irreversibilità:

<sup>7</sup> FRANCESCO BERSINI, *Il matrimonio del tossicomane è valido per la Chiesa?*, in «Famiglia Cristiana» n. 38 (1991) 17.

<sup>8</sup> SRRD, vol. XXVII, p. 79, n. 6.

a) Nelle tossicomanie cosiddette *acute*, l'individuo presenta forme momentanee di perturbazione della mente: le facoltà intellettive e volitive del soggetto subiscono alterazioni temporanee, legate all'assunzione o alla mancanza della droga.

b) Le tossicomanie croniche determinano, invece, un complesso di alterazioni psichiche stabili e permanenti, con un decorso progressivo fatalmente sempre più grave. Nel caso di tossicomania cronica, infatti, si verificano vere e proprie psicosi che possono determinare il venir meno di tutti i sentimenti etici, una decadenza progressiva dell'attività intellettuale, una crescente debolezza ecc.

c) Nelle tossicomanie, infine, allo stadio terminale o *irreversibile*, il soggetto, ormai schiavo delle sostanze tossiche, finisce per cadere in uno stato di ebetismo, con ottundimento generale della sensibilità, dell'intelligenza e della volontà, palesando altresì una degradazione del pensiero sempre più acuta, nonché la crescente dissociazione psichica delle varie attività mentali: vien meno, insomma, quell' "*harmonica facultatum conspiratio*", che è presupposto necessario per la posizione d'ogni atto '*vere humanus*'.

Ma vediamo ora, brevemente, quali potrebbero essere i possibili campi d'incidenza della droga e della dipendenza da droga sul consenso matrimoniale con riferimento al can. 1095.

a) Come richiamato dal compianto Card. M. F. Pompedda<sup>9</sup>, perché sia integrata l'ipotesi prevista dal can. 1095, 1°, non si richiede una totale mancanza dell'uso di ragione, bensì già una "non sufficienza" (che non si richiedeva nel CJC 1917), in ordine alla peculiare natura del matrimonio di cui al cito can. 1055 § 1, tenuto, altresì, in debito conto quello che è il diritto nativo di ogni uomo al matrimonio stesso.

b) Ma, indubbiamente, una delle conseguenze della dipendenza da droga è la mancanza della capacità critica e di giudizio. Nello stato di intossicazione, la obnubilazione della coscienza e la sua fissazione sulle esigenze compulsive dello stato "di necessità determina la prevalenza di reazioni e attitudini di tipo istintivo su quelle di tipo razionale. La discrezione di giudizio richiesta per il matrimonio implica anche la libertà interna, cioè la capacità di determinarsi liberamente a decidere circa il matrimonio da contrarre.

Non si richiede che tale capacità di "*libere sese determinandi*" sia perfetta sì da doversi ritenere compromessa da ogni e qualsivoglia disturbo, anche lieve, in tal guisa restringendo oltre misura la schiera di coloro che sarebbero idonei al matrimonio. Invero, la libertà interna può essere compromessa non solo per la presenza di malattie mentali propriamente dette, ma anche da situazioni interiori, permanenti o transeunti, che talvolta possono essere tali da creare o stimoli "*quibus resisti nequit*", oppure dar vita ad uno stato di abulia e disinteresse che mal si concilia con la libera determinazione o, infine, ad uno stato di incertezza patologica e confusionale dal quale l'individuo non riesce a liberarsi. Laddove constasse della gravità di tali situazioni si potrebbe senz'altro arrivare a riconoscere la nullità del consenso prestato, *et quidem* ex can. 1095, 2.

e) La dipendenza da droga, può altresì costituire un chiaro fattore che provoca squilibrio della normale vita affettiva della persona.

Nel tossicodipendente (sebbene ciò dipenda molto dal grado di intossicazione) si verifica una subordinazione degli affetti alla necessità compulsiva di assumere droga:

---

<sup>9</sup> *Il consenso matrimoniale*, in AA.VV., *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Roma 1984, pp. 6 ss.

stato apatico, abulia affettiva, egocentrismo esacerbato, preoccupazioni ansiose con insicurezza e sofferenza che frenano e inibiscono il normale sviluppo della persona e producono disadattamento, pulsioni istintive poco o punto oggettivamente connesse con la razionalità; prevalenza di azioni di tipo istintivo su quelle di tipo razionale a causa dell'avvenuta obnubilazione della coscienza e completo asservimento al farmaco.

In casi estremi si può parlare di vera aridità e incapacità affettiva. È indubbio che la tossicodipendenza possa produrre una severa regressione negli stati affettivi.

Consequentemente, in ordine alla capacità matrimoniale del tossicodipendente, la sua vita di relazione è segnata dalla necessità della droga, come aspirazione e desiderio onnicomprensivo e ossessivo, che finisce coll'assorbire e annullare tutti gli altri.

In ogni caso, allorché si tratti di tossicodipendenza grave è difficile ammettere la possibilità di un vero amore coniugale su un fondo di pulsioni prevalentemente istintive.

Così la *coram* Doran del 20 genn. 1994<sup>10</sup>.

*Idque fit* – leggiamo in una c. Stankiewicz 23 febr. 1990, che cita un *decretum confirmatorium* diei 8 maii 1984 c. Colagiovanni – *sive propter gravem defectionem iudicii practici 'cum effractione inter internum fictum mundum interiorem et realitatem socialem, persistente quidem perturbatione etiam in periodo abstinentiae', sive 'ob gravem perturbationem facultatis volitivae (cf c. Fagiolo 21 martii 1969), sive ob incapacitatem radicalem instaurandi intimissimam vitae communionem, quae est 'communitas vitae et amoris coniugalis'*<sup>11</sup>.

d) La tendenza a valutare l'intossicazione sub can. 1095 n.3 piuttosto che sotto il profilo del *defectus discretionis iudicii* emerge piuttosto distintamente nella giurisprudenza quando tale intossicazione si presenti, al momento della prestazione del consenso in forme non così gravi da incidere sull'intelletto e sulla volontà, ma già tali da minare gravemente la personalità, rendendo impossibile l'esecuzione delle obbligazioni coniugali, per cui vale il principio che ritiene nulla l'obbligazione che non può mai essere eseguita, fermo restando che l'impossibilità è sempre un '*conceptus iuris*' e non già un '*merus eventus facti*' (coram Funghini 23.11.1988); così C. Pompedda 171ug. 1989<sup>12</sup>.

Quindi, si può dire che l'assunzione di sostanze tossiche – oltre ad incidere sulla vera e propria capacità di intendere e di volere (can. 1095 n 1 e 2) – può assumere rilievo anche sotto il profilo dalla *incapacitas assumendi onera coniugalia*.

Nella sintomatologia del tossicodipendente emerge il difetto talvolta gravissimo o la incapacità radicale di instaurare la vita di relazione ed, '*eo magis*', quella "*intimissima vitae eommunio*" qual è quella matrimoniale, sia per l'ossessione che lo disturba ed opprime nella crisi o fase astinenziale, sia per l'ottundimento che lo colpisce, anche nei sentimenti, come conseguenza dell'interiore deterioramento provocato in seguito alle ripetute assunzioni di droga, come rilevato nella surriferita c. Stankiewicz del 23 febr. 1990. La perdita del senso morale, poi, con conseguenti effetti sulla fedeltà, e l'egocentrismo sono note tipiche della tossicodipendenza cronica che impediscono di formare con l'altro quel vero consorzio di tutta la vita. E così la parossistica

<sup>10</sup> RRD, vol. LXXXVI, pp. 29-41.

<sup>11</sup> RRD, vol. LXXXII, pp. 161, n. 16.

<sup>12</sup> RRD, vol. LXXXI, pp. 507-513.

tendenza ad un mendacio 'strutturale', che mina, 'ab imo fundo' ogni possibilità di autentico dialogo. Se si considera, poi – come abbiamo richiamato in apertura – che il Concilio Vaticano II e, conseguentemente, il CJC del 1983 hanno evidenziato e valorizzato gli elementi personalistici del matrimonio, per cui esso (come diceva già Leone XIII) non può avere altro fine che il bene delle persone che nel matrimonio vivono e si perfezionano, e che dal matrimonio nascono, non ci si può, non chiedere se effettivamente il tossicodipendente possa volere il bene dei coniugi, se davvero sia capace di un amore totale e completo.

Esiste, inoltre, la possibilità che alcuni tipi di intossicazione possano generare, o almeno accentuare, una tendenza omosessuale se non addirittura una *impotentia coeundi* psicogena, come avverte al riguardo S. Panizo Orallo<sup>13</sup>. Infatti, l'assunzione di sostanze, diminuendo la efficienza biologica dell'organismo, tende a diminuire le funzioni sessuali con possibili conseguenze in ordine alla capacità di adempiere gli oneri coniugali. Quanto, poi, agli oneri inerenti l'educazione della prole, è evidente che può darsi il caso dei tossicodipendenti che non sia in condizione psichica e morale di assicurarla, così venendo meno a un suo dovere gravissimo.

e) 'Obiter' diremo, con riferimento all'altra parte, che la tossicodipendenza può rilevare anche in relazione alle figure dell'errore e del dolo.

### *I diversi tipi di tossicodipendenza*

Come abbiamo detto in apertura, la Giurisprudenza Rotale, trattando delle intossicazioni da assunzione di sostanze, ha da sempre considerato l'alcolismo, ai fini del giudizio sulla capacità matrimoniale, come fattispecie a se stante, distinta dalle altre ipotesi di tossicodipendenza.

Epperò – come abbiamo sopra accennato – se si analizzano in concreto le sentenze che si sono occupate di intossicazione diversa da quella alcolica, si riscontra, nell'analisi degli effetti giuridici di tali intossicazioni sulla capacità delle parti a contrarre matrimonio, un sostanziale parallelismo con le conclusioni raggiunte in tema di alcolismo.

Il che è da ricondurre essenzialmente – soprattutto con riferimento all'ipotesi legale del n.2 del can. 1095 – alla sostanziale identità, se non di tutti, almeno di taluni effetti comuni a tutte le droghe – alcol compreso – sul fisico e sulla psiche di chi le assume. Tuttavia è indiscutibile che le conseguenze derivanti dall'assunzione o dipendenza dalle diverse sostanze presentano caratteristiche diverse. Mentre l'eroina, che si colloca fra le droghe c.d. pesanti, provoca una condizione psichica disturbata persistente anche nell'intervallo di tempo che segue e precede il momento dell'assunzione, la **cocaina** produce, negli episodi di intossicazione acuta, soltanto una sensazione di euforia e di fiducia in se stessi accompagnata da una cresciuta sensibilità agli stimoli sensoriali (*coram* Stankiewicz 23.2.1990), ma nello stadio di intossicazione cronica non manca di condurre ad uno stato clinico-tossico più complesso; stati di confusione mentale con quadri di angoscia e di paura, idee deliranti di persecuzione ma soprattutto sensazioni allucinatorie.

Le **anfetamine** – che consentono a chi ne fa uso seppur saltuario di avvertire meno

---

<sup>13</sup> S. PANIZO ORALLO, *Las impotencias psiquicas y el matrimonio en derecho canonico*, in «Revista Jurídica Catalana», 1983, 761-762.

la fatica fisica (accrescimento dell'attività neuromuscolare, diminuzione del bisogno di sonno) e di rendere di più nell'attività intellettuale – in caso di intossicazione cronica comportano la necessità di dosi sempre più forti ed un progressivo deterioramento della personalità che può risolversi in vera e propria psicosi<sup>14</sup>.

Per quanto ciascuna sostanza psicoattiva incida in modo peculiare sulla capacità di chi ne fa uso episodicamente o continuativamente – se non altro quanto al tempo più o meno rapido di manifestazione delle conseguenze sul fisico e sulla psiche di tali soggetti – non può disconoscersi che vi sono effetti da considerarsi comuni al consumo di molte droghe e che più o meno tutte danno luogo ad episodi di intossicazione tanto acuta che cronica. Rimane fondamentale distinzione fra fase acuta e condizione cronica, nonché il possibile passaggio del soggetto dalla prima alla seconda attraverso un processo evolutivo che gradualmente ma progressivamente destabilizza le funzioni e le capacità umane.

Dall'assunzione *iterata ac immoderata* della sostanza stupefacente deriva, quindi, una modifica dello stato fisiologico ed *infine accedit dein phasis ruinae aut dissolutionis, quae tragoediam provocat toxicorum usurpationis vitio inferti, qui non solum impeditur sponte dimittere nefastum usum venefici ac nocivi pharmaci, potius vero ad augendum impellitur, sumentem indifferenter reddendo circa ea quae non sese referant ad malam consuetudinem*<sup>15</sup>.

Gli effetti che tale progressiva intossicazione produce sulla personalità e sulle facoltà intellettive, critiche e volitive del tossicomane possono riassumersi, in una parola, nella perdita da parte sua del dominio di sé o del controllo dei propri impulsi interni; di modo che il consenso prestato in tale stato di intossicazione cronicizzata configura l'ipotesi prevista dal can. 1095 n.2. Ed è questa, infatti, la conclusione alla quale giunge la giurisprudenza. Le ripercussioni causate dall'intossicazione acuta – conseguente all'uso episodico di tale sostanza in concomitanza con la prestazione del consenso – sulla capacità matrimoniale del soggetto e sulla conseguente validità del vincolo, non differiscono da quelle individuate per l'alcolismo. Conclusivamente – come accennato sopra – in ipotesi di dipendenza da sostanze, è improponibile l'adozione di un criterio generalizzato, valido per tutti i casi di assunzione o dipendenza. Tali sostanze presentano, infatti, sia peculiarità legate alla reazione individuale al loro consumo tanto episodico che protratto nel tempo, sia un ulteriore profilo di specificità in quanto ciascuna sostanza è di per sé in grado di produrre effetti diversi dalle altre.

Massima importanza rivestirà dunque il ruolo svolto in tali cause dai periti, chiamati ad investigare in concreto, caso per caso, circa l'incidenza dell'intossicazione sulle facoltà intellettive e volitive del nubente: *...iudex his in causis unius periti vel pluriurn opera utatur (can. 1680) ad veram naturam adserti toxicomanis dignoscendam (can. 1574). Nemo enim nisi peritus, potissimum in re psychiatrica, determinare valebit, utrum nupturiens tempore initi matrimonii iam dependente a stupefactivis medicamentis laboraverit, an potius abusus drogarum deditus fuerit vel tantum oblata occasione iisdem usus sit, et quemnam effectum assumptio toxicorum in eius vitam psychica exercuerit. Quin immo, indagatio peritalis hisce in causis etiam conditionem psychicam adserti toxicomanis complecti debet, quae substratum constituere potest*

<sup>14</sup> Cfr. PANIZO ORALLO, *Alcoholismo, droga y matrimonio*, Salamanca 1984, 233-234.

<sup>15</sup> Coram Funghini 23 nov. 1988 in RRD vol. LXXX, pp. 638, n. 4.



*orate dein a toxicis dependentiae. Tunc enim praeexistens status pathologiae ipsius contrahentis intoxicationem saltem uti concausam assertae incapacitatis habebit, cum illa facile in lucem proferat et ante oculos ponat anomaliam, quae certo gravior reddita est per toxicum veneni usum*<sup>16</sup> (c. Funghini, 23 nov. 1988, n.7).

L'incidenza dovrà valutarsi tenendo conto dell'unicità ed irripetibilità della struttura psico-somatica di ciascun individuo, nonché della sua tolleranza alle sostanze assunte, alle quali consegue – salvo casi limite –, che, invero, alquanto raramente si presentano nella pratica – l'impossibilità di giungere ad una conclusione quanto alla capacità matrimoniale del soggetto, basandosi esclusivamente sulla valutazione di dati estrinseci, quali il tipo e la quantità della sostanza assunta.

Quando all'assunzione dei mezzi di prova, ammonisce il canone 1527 § 1: *Probationes cuiuslibet generis, quae ad causam cognoscendam utiles videantur et sint licitae, adduci possunt.*

Sappiamo bene che – per la dottrina canonistica, in cui non può non rifrangersi lo spirito dell'ordinamento canonico – “non possono esistere, prove illecite che possano considerarsi utili”<sup>17</sup>.

Ciò premesso, ‘*per transennam*’ mi piace portare a conoscenza quanto è dato leggere su un quaderno di *Ius Ecclesiae* dello scorso 2007<sup>18</sup>: di fronte al silenzio-rigetto dell'Azienda sanitaria locale, il TAR della Campania aveva ammesso l'istanza di accesso – presentata dal sig. NN, che sarebbe stato attore nella causa di nullità del proprio matrimonio *ex can. 1095, 3 ex parte mulieris conventae* – a prender visione ed estrarre la cartella clinica della moglie, da molti anni in cura presso il DSM di Salerno, onde dar avvio e coltivare la azione giurisdizionale innanzi al Tribunale Ecclesiastico competente. Il TAR ammise l'istanza, poiché tra i due valore confliggenti: la riservatezza dei dati c.d. “sensibili” della controinteressata e il diritto del richiedente, veniva considerato prevalente quest'ultimo, poiché, altrimenti, il richiedente non avrebbe potuto esperire la propria azione di fronte al Tribunale Ecclesiastico e così non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto di contrarre un nuovo valido matrimonio di fronte alla Chiesa e di fronte allo stato. s'intende se ottenuta la dichiarazione di nullità.

La controinteressata appellò contro siffatta decisione del TAR al Consiglio di Stato (21 apr 2006), che confermò la decisione del TAR per le ragioni su esposte e in forza del “principio di coordinamento interordinamentale fra giurisdizione civile ed ecclesiastica, poiché le sentenze ecclesiastiche di N.M., se munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico (cioè la Segnatura Apostolica), sono – su domanda di parte – dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della competente Corte di Appello.

### *Alcuni esempi di giurisprudenza Rotale*

Se copiosa è la giurisprudenza Rotale in tema di tossicodipendenza, non sempre facile risulta, invero, l'individuazione del tipo di sostanza che ha indotto la tossico-

<sup>16</sup> Coram Stankiewicz, 23 febr. 1990, cit., n. 17.

<sup>17</sup> C. GULLO, *Questioni sulla liceità delle prove nelle cause matrimoniali*, in H. ZAPP e AA, *Jus canonicum in Oriente et Occidente*, Frankfurt I M 2003, pp. 869-871.

<sup>18</sup> *Jus Ecclesiae*, XIX, 2007, pp. 269-292.

dipendenza, ricorrendo infatti, *haud semel*, espressioni alquanto generiche come 'substantiae stupefactivae', droga etc.; assai poche, oltre alle 3 citate in apertura, le decisioni attinenti all'uso delle sostanze di cui all'oggetto del nostro tema.

E poiché identico – seppur con la fisiologica evoluzione giurisprudenziale – a me è parso il paradigma giuridico adottato in tema di droghe, in nota<sup>19</sup> indicherò alcune decisioni che, comunque, riguardano, invero genericamente, l'uso di sostanze narcotiche e stupefacenti.

Nella *coram* Doran del 20 gennaio 1994<sup>20</sup>, si legge che *attamen vir conventus aromata venenosa esset* (sic) *sumens*, egli, alla luce delle perizie, ivi compresa quella eseguita in Rota, fu giudicato schizofrenico, affetto da schizofrenia paranoide, genetico-costituzionale, antecedente al matrimonio. Il perito afferma che trattasi di persona il cui stato mentale risaliva a dieci anni prima, e che si era aggravato dopo che questa persona aveva fatto uso di LSD. La sentenza giudica il convenuto *incapax matrimonii in sensu cann.1055 et 1057, ex can.1095,3*.

La *Coram* Boccafolo del 2 dicembre 1994<sup>21</sup> in cui il capo accusato era *ex can. 1095,2 in utraque parte* – afferma che *sane, inter causas indolis psychopathologicae quae etiam gravem defectum discretionis iudicii afficere possunt existant quoque perturbationes usu substantiarum psychoactivarum inductae, quae vario nomine indicari, solent, quaeque syndromem dependentiae inducunt*.

Epperò, dal momento che l'attore accusava dipendenza alcolica, la sentenza si diffonde nella parte *in factis* nell'affrontare questo aspetto della fattispecie: non provato il quale, la decisione è stata negativa.

*Alia demum causa* – leggiamo nella *coram* Civili del 19 giugno 1996<sup>22</sup> – *gravem defectum discretionis iudicii inducens est toxicomania. In subiectis ergo tantummodo usui occasionali toxicorum deditis, plerumque non advertitur praesentia pathologiae mentalis. Sed contrarium adfirmatur de iis quae toxicomaniae proprie dictae obnoxii sunt*.

La sentenza prosegue distinguendo fra *toxicum sumentem* e *toxico obnoxium*. Ma il convenuto, tossicomane, soffriva di sindrome psicodpressiva, per cui *abusus s.d.*

---

<sup>19</sup> *Coram* Jullien 23 febr. 1935, cito *coram* Wynen, 27 febr. 1937, cit.; *coram* Wynen, 25 febr. 1941, in S.R.R.D., vol. XXXIII (1941), 144-168; *coram* Brennan, 25 nov. 1949, cit.; *coram* Fidecicchi, 20 mag. 1952, in S.R.R.D., vol. XLIV (1952), 326-336; *coram* Fagiolo, 21 mar. 1969, in S.R.R.D., vol. LXI (1969), non edita; *coram* Pompedda, 16 dic. 1970, cit.; *coram* Pinto, 14 febr. 1972, in S.R.R.O., vol. LXIV (1972) LXIV, 83-91; *coram* Rogers, 27 giu. 1972, cit.; *coram* Di Felice, 9 giu. 1973, in S.R.R.D., vol. LXV (1973), 484-493; *coram* Ragni, 11 ott. 1982, in S.R.R.D., vol. LXXIV (1982), 452ss.; *coram* Colagiovanni, 8 mag. 1984, cit.; *Coram* Funghini, 23 nov. 1988, cit.; *coram* Stankiewicz, 23 febr. 1990, cit. Vi sono sentenze sull'assunzione di sostanze stupefacenti (oppio, marijuana, cocaina: *coram* Stankiewicz, 23 febr. 1990, cit., eroina: *coram* Colagiovanni, 8 mag. 1984, cit.; morfina: *coram* Jullien 23 febr. 1935, cit.; *coram* Wynen, 27 febr. 1937, cit.; *coram* Fagiolo, 21 mar. 1969, cit.) di farmaci (psicofarmaci, optalidon, barbiturici; *coram* Pompedda, 16 dic. 1970, cit.; *coram* Rogers, 27 giu. 1972, cit.; *coram* Di Felice, 9 giu. 1973, cit.; *coram* Ragni, 11 ott. 1982; anfetamine assunte per cura dimagrante; *coram* Brennan, 25 nov. 1949, cit.), e persino di ossido di carbonio proveniente dalle fiamme di un incendio (*coram* Pinto, 14 febr. 1972, cit.). Né è estranea all'esperienza giurisprudenziale la c.d. «polytoxicomania, polyintoxicatio aut polytoxicodipendenza» (*coram* Stankiewicz, 23 febr. 1990 cit.), presente nel soggetto che fa cumulativamente uso di più sostanze psicoattive.

<sup>20</sup> Cit.

<sup>21</sup> RRD vol. LXXXVI, p. 579, n. 8.

<sup>22</sup> RRD vol. LXXXVIII, p. 472, n. 8.

*“droghe” et alcoli haberi possunt tamquam iudicium depressionis, potius quam morbus distinctus...*

Per cui, la sentenza: conclude affermativamente ex can. 1095, 2 *acclarata matrimonii nullitate ex maiore vitio consensus hucusque examinato, supervacaneafit quaelibet investigatio super effectibus politoxicomaniae vel toxicodendentiae conventi...*

Dicevo che sono poche le sentenze che trattano delle sostanze di cui nel nostro argomento. E in tutte, invero, l'uso della sostanza (cocaina, anfetamine, LSD) avviene sempre come in una sorta di 'combinato disposto' con l'abuso di alcol, ed è piuttosto l'espressione di una grave patologia, a se stante, che finisce con l'esprimersi e coll'aggravarsi e col condurre all'uso di sostanze stupefacenti.

Nella *coram* Wynen del 27 febbraio 1937<sup>23</sup> – che qui cito come emblematica di un cammino e di un travaglio giurisprudenziale, in materia di incapacità per uso di droghe, che condurrà agli esiti, anch'essi emblematici della più volte citata *coram* Stankiewicz del 23 febbraio 1990 – è interessante notare che l'illustre Uditore tedesco respinge severamente, in nome di una non moderna psicologia, quella che – nella perizia – poteva essere considerata come l'inconsapevole anticipazione del contenuto del n. 2 del can. 1095, poiché *hic Professor, adhibens modum cogitandi et terminologiam modernae psychologiae, ad valide praestandum consensum, ex parte intellectus adhuc plus exigitquam cognitionis actum... Si praemissae, ex quibusperitior hanc suam conclusionem deducit, adniitti possent et admitterentur, sequeretur – non solum debiles mente, sed omnes homines simplices et rusticos validum consensum matrimonialem ponere non posse. Quod statuere longe abest a Nobis.*

Poiché *“Ubicumque est intellectus, est liberum arbitrium”*: (S. Th., I, q. LIX, art. 3). Nella citata *Coram* Wynen, lo stato del morfinomane viene equiparato a quello di chi è lievemente brillo, sicché non è da ritenere privo, né abitualmente né in atto, della capacità di porre un atto libero. 'Porro – continua la sentenza con colorita, seppur non del tutto pertinente immagine –, quis affinnare vellet carere libera sua voluntate illum hominem, qui profecturus in ecclesiam sumit potum alcolicum, ut habeat bonum animum ad perficiendam confessionem sacramentalem, revelando omnia peccata commissa? *Quod excitat voluntatem ad agendUln, non tollit libertatem agentis*<sup>24</sup>. Nella sentenza *coram* Stankiewicz del 23 febbraio 1990 si può ravvisare un atteggiamento di analitica attenzione ai fatti provati in giudizio e alla loro interpretazione psicopatologica fornita dal perito d'ufficio. Un atteggiamento “dialogico” che consente al giudice di superare le pur ragionevoli, ma forse alquanto formalistiche obiezioni della difesa del vincolo, attestata su una visione per certi versi “atomistica” dell'atto consensuale, considerato *hic et nunc* piuttosto che nella trama del concreto vissuto delle parti. La *coram* Stankiewicz rappresenta pertanto l'esempio di una visione (se possiamo parafrasare una celebre sentenza rotale) più integrale e completa dell'atto del consenso e della stessa scelta nuziale, con le formidabili conseguenze in termini di diritti e doveri, di obblighi ed oneri che non può non subire severe distorsioni nel caso di vera dipendenza da sostanze psicoattive<sup>25</sup>. Ho sopra richiamato alcune

<sup>23</sup> RRD vol. XXIX, p. 189, n. 23.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 193, n. 27.

<sup>25</sup> La più volte sopracitata sentenza del 23 febbraio del 1990 *coram* Stankiewicz, dichiarò nullo il matrimonio per grave difetto in materia di discernimento del giudizio in entrambe i contraenti in quanto: a) la donna aveva alle spalle una lunga storia di consumo di droghe (marijuana, LSD, cocaina

sentenze a partire. dagli Anni Trenta fin più o meno ai giorni odierni. Mi sembra d'aver colto una costante, quanto alla ribadita necessità di una considerazione del caso concreto, con l'avvertimento, direi insistito, al dovere di prescindere da impostazioni aprioristiche, quasi un letto di Procuste su cui distendere e far corrispondere le varie fattispecie; ma insieme non si possono non cogliere quel lungo travaglio giurisprudenziale sopra accennato, e gli esiti cui esso ha condotto. Si passa, in altri termini, da un'impostazione, che direi 'minimalistica', tutta concentrata nell'effato tomista, di certo perenne anch'esso come la filosofia di cui è brano: *ubicumque est intellectus, est liberum arbitriwn*, ad un'impostazione più sfumata e problematica, complessa e attenta, più coerente, in fondo, con la acquisita consapevolezza di ciò che sommariamente dicesi carattere personalistico del matrimonio cristiano.

---

ecc.) – era dunque una politossica dipendente – e sotto gli effetti della droga vedeva il suo fidanzato, nei giorni precedenti al matrimonio in modo diverso da come lui era realmente; b) il fidanzato nonostante fosse ancora più drogato della fidanzata, una volta celebrato il matrimonio continuò a fare uso di droghe – prendendo una grossa quantità di LSD, e marijuana – quando l'effetto della droga terminava lui si sentiva molto male, dovendo pure venir ricoverato come “drogato”; inoltre i due erano affettivamente immaturi in modo grave e l'uomo era anche epilettico.